

# dossier

30 gennaio 2019

## Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione

---

D.L. 135/2018 – A.C. 1550

*Parte prima – Schede di lettura*

---



Senato  
della Repubblica



Camera  
dei deputati

X  
V  
I  
I  
I  
L  
E  
G  
I  
S  
L  
A  
T  
U  
R  
A

## Parte I – Schede di lettura



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - [studi1@senato.it](mailto:studi1@senato.it) -  [@SR\\_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 94/3



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Bilancio

Tel. 066760-2233 [st\\_bilancio@camera.it](mailto:st_bilancio@camera.it) -  [@CD\\_bilancio](https://twitter.com/CD_bilancio)

Dipartimento Attività produttive

Tel. 06 6760-3403 - [st\\_attprod@camera.it](mailto:st_attprod@camera.it) -  [@CD\\_attprod](https://twitter.com/CD_attprod)

Progetti di legge n. 72/3

## Parte II – Profili di carattere finanziario



Servizio Bilancio dello Stato - Verifica delle quantificazioni n. 71

Tel. 06 6760-2174 – 06 6760-9455 \* [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

Servizio Commissioni – Segreteria V Commissione

Tel. 06 6760-3545 – 06 6760-3685 \* [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

## INDICE

Articolo 1, commi 1-8 ( <i>Sezione Speciale del Fondo di garanzia a sostegno della PMI creditrici delle PP.AA.</i> ).....	3
Articolo 1, commi 8-bis e 8-ter ( <i>Misure urgenti in materia di enti del terzo settore</i> ).....	10
Articolo 1-bis ( <i>Semplificazione e riordino delle disposizioni relative a istituti agevolativi</i> ) .....	13
Articolo 2 ( <i>Proroga del termine per la restituzione del finanziamento attribuito ad Alitalia S.p.A.</i> ) .....	17
Articolo 3, comma 1 ( <i>Libro unico del lavoro</i> ).....	20
Articolo 3, commi 1-bis-1-quinquies e commi 1-octies – 1-decies ( <i>Ulteriori misure di semplificazione in materia di imprese e lavoro</i> ) .....	22
Articolo 3, commi 1-sexies e 1-septies ( <i>Disposizioni in materia di start-up e PMI innovative</i> ) .....	24
Articolo 3, comma 1-undecies ( <i>Acquisizione da parte dell'INPS di dati della denuncia aziendale dei datori di lavoro agricolo</i> ) .....	26
Articolo 3, comma 1-duodecies ( <i>Destinatari del Piano nazionale triennale della pesca</i> ).....	27
Articolo 3, comma 1-terdecies ( <i>Nullità delle clausole relative al termine di pagamento delle PMI</i> ) .....	29
Articolo 3, comma 1-quaterdecies ( <i>Adeguamento degli statuti di alcuni organismi sportivi alle disposizioni in materia di limiti al rinnovo dei mandati</i> ) .....	31
Articolo 3-bis ( <i>Etichettatura dei prodotti alimentari</i> ) .....	32
Articolo 3-ter ( <i>Semplificazioni per le zone economiche speciali ZES e per le zone logistiche semplificate ZLS</i> ).....	37
Articolo 3-quater ( <i>Altre misure di semplificazione burocratica per le imprese</i> ).....	42
Articolo 3-quinquies ( <i>Agibilità per lavoratori autonomi dello spettacolo</i> ).....	46
Articolo 4 ( <i>Modifiche al codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata nei confronti dei soggetti creditori della pubblica amministrazione</i> ).....	48
Articolo 4-bis ( <i>Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e dei superstiti del disastro di Rigopiano</i> ).....	53
Articolo 5 ( <i>Norme in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici sotto soglia comunitaria</i> ) .....	55

Articolo 6 ( <i>Disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti</i> ).....	59
Articolo 7 ( <i>Misure urgenti in materia di edilizia penitenziaria</i> ) .....	68
Articolo 8, commi da 1 a 5 ( <i>Piattaforme digitali</i> ) .....	74
Articolo 8-bis ( <i>Misure di semplificazione per l'innovazione</i> ) .....	81
Articolo 8-ter ( <i>Tecnologie basate su registri distribuiti e smart contract</i> ).....	88
Articolo 9 ( <i>Disposizioni urgenti in materia di medicina generale</i> ).....	91
Articolo 9-bis, comma 1 ( <i>Personale del Servizio sanitario nazionale</i> ).....	93
Articolo 9-bis, comma 2 ( <i>Esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica per prestazioni sanitarie</i> ).....	95
Articolo 9-bis, commi 3-6 ( <i>Disposizioni in materia di limiti per la spesa farmaceutica</i> ) .....	96
Articolo 10 ( <i>Semplificazioni amministrative in materia di dirigenza scolastica</i> ) .....	98
Articolo 10-bis ( <i>Misure urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea</i> ) .....	103
Articolo 11, commi 1 e 2 ( <i>Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni</i> ).....	109
Articolo 11, commi da 2-bis a 2-quinquies ( <i>Disposizioni in materia di assunzione di allievi della Polizia di Stato; obbligo dei vettori di comunicare i dati delle persone trasportate; Fondi destinati al comparto Sicurezza e difesa nonché ai Vigili del fuoco</i> ).....	110
Articolo 11-bis, commi 1-10 e 16-19 ( <i>Misure di semplificazione in materia contabile in favore degli Enti locali</i> ).....	116
Articolo 11-bis, commi 11-15 ( <i>Regime IVA delle cessioni di apparecchi elettronici</i> ).....	126
Articolo 11-ter ( <i>Disposizioni in materia di Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee</i> ).....	129
Articolo 11-quater ( <i>Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche</i> ).....	138
Articolo 11-quinquies ( <i>Disposizioni in materia di elezione degli ordini forensi</i> ).....	154
Articolo 11-sexies, commi 1 e 2 ( <i>Disposizioni urgenti in materia di enti del Terzo settore</i> ).....	158

Articolo 11-septies, comma 1 ( <i>Modifiche all'articolo 3 della L. n.18/2009 in materia di composizione dell'Osservatorio sulla disabilità</i> ) .....	160
Articolo 11-septies, comma 2 ( <i>Disposizioni in favore degli orfani di Rigopiano</i> ).....	161



**Articolo 1, commi 1-8**  
*(Sezione Speciale del Fondo di garanzia  
a sostegno della PMI creditrici delle PP.AA.)*

L'articolo 1, commi 1-8, istituisce, nell'ambito del **Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese**, una Sezione speciale dedicata a **interventi di garanzia in favore delle PMI** che sono in difficoltà nella restituzione delle rate di finanziamenti già contratti con banche e intermediari finanziari e sono titolari di crediti certificati nei confronti delle **pubbliche Amministrazioni**.

La Sezione viene dotata di **50 milioni di euro a valere sulle disponibilità** del medesimo **Fondo**. Nel dettaglio, l'intervento in garanzia della Sezione speciale:

- § opera a **condizioni di mercato**, su **finanziamenti già concessi** alla PMI, da una banca o da un intermediario finanziario, **classificati** come **inadempienze probabili**;
- § **presuppone** la sussistenza di un **credito certificato** verso la Pubblica Amministrazione;
- § è **subordinato alla sottoscrizione** tra la banca o l'intermediario finanziario e la PMI di un **piano**, di durata massima **non superiore a 20 anni**, per il **rientro del finanziamento** qualificato come inadempimento probabile;
- § **copre**, nella misura massima dell'80%, **il minore tra l'importo** del finanziamento non rimborsato e l'ammontare dei crediti certificati. L'importo massimo garantito non potrà comunque essere superiore a 2,5 milioni;
- § **cessa con** l'avvenuto **pagamento** da parte della P.A. **dei crediti certificati**;
- § in ogni caso, comporta un **rimborso non superiore all'80 per cento** della **perdita registrata** dalla banca o dall'intermediario.
- § è concesso a fronte del **versamento** da parte della banca o intermediario, di un **premio** che può essere posto a carico della PMI beneficiaria in misura non superiore a un quarto del suo importo.

L'efficacia del regime di aiuto istituito dalla norma in esame è condizionata alla **preventiva notificazione alla Commissione europea**.

La relazione illustrativa al provvedimento in esame evidenzia che la norma delinea un siffatto intervento in garanzia del Fondo al fine di evitare l'avvio di

azioni di recupero da parte del soggetto finanziatore, che metterebbero a rischio la continuità aziendale decretando, in molti casi, la “morte” delle imprese che, al netto delle tensioni finanziarie connesse all’incaglio dei propri crediti commerciali con la P.A., presentano buone *performance* sul piano economico e produttivo.

Nel dettaglio, l’articolo 1, **comma 1** istituisce, nell’ambito del **Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese**, una Sezione speciale dedicata a **interventi di garanzia, a condizioni di mercato, in favore delle PMI** che sono in difficoltà nella restituzione delle rate di finanziamenti già contratti con banche e intermediari finanziari e sono titolari di crediti certificati nei confronti delle **pubbliche Amministrazioni**.

Si tratta delle **PP.AA. di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001**, e dunque di tutte le amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.Lgs. n. 300/1999 di riforma dell’organizzazione del Governo.

I **crediti sono certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 185/2008**. Tale norma dispone che le predette PP.AA., su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, certifichino - trenta giorni dalla data di ricezione dell’istanza - se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile. Ciò, anche al fine di consentire al creditore la cessione *pro soluto* o *pro solvendo* a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Scaduto il termine di trenta giorni, su nuova istanza del creditore, è nominato un Commissario *ad acta*, con oneri a carico dell’ente debitore. La nomina è effettuata dall’Ufficio centrale del bilancio competente (per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali centrali, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie di cui al D.Lgs. n. 300/1999) o dalla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio (per le altre PP.AA). La certificazione deve indicare obbligatoriamente la data prevista di pagamento. Le certificazioni già rilasciate senza data devono essere integrate dall’amministrazione utilizzando la [piattaforma dei crediti commerciali](#) con l’apposizione della data prevista per il pagamento.

La Sezione speciale viene dotata di **50 milioni di euro a valere sulle disponibilità del medesimo Fondo di garanzia**.

Il **Fondo di garanzia per le PMI** – istituito, presso il Mediocredito Centrale S.p.a., in base all’art. 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996 e



alimentato con risorse pubbliche, costituisce uno dei principali strumenti di sostegno pubblico finalizzati a facilitare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, **garantendo o contro-garantendo operazioni**, aventi natura di **finanziamento ovvero partecipativa**, a favore di piccole e medie imprese, nonché a favore di imprese cd. *small mid-cap* (imprese con un numero di dipendenti fino a 499), ad eccezione di quelle rientranti in determinati settori economici secondo la classificazione ATECO (es., attività finanziarie e assicurative). Con l'intervento del Fondo, l'impresa non ha un contributo in denaro, ma ha la possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive - e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative - sugli importi garantiti dal Fondo stesso. Dal punto di vista operativo, il Fondo, infatti:

- § rilascia ai soggetti finanziatori, *in primis* le banche, **garanzie dirette** irrevocabili, incondizionate ed escutibili “a prima richiesta”, nonché
- § rilascia controgaranzie a consorzi di garanzia collettiva fidi - Confidi o altro fondo di garanzia ovvero
- § sulla base di apposita convenzione, effettua operazioni in cogaranzia con i Confidi e con gli altro Fondi di garanzia istituiti nell'ambito dell' Unione Europea o da essa cofinanziati.

Il Fondo opera dunque con una logica di “moltiplicatore”, rilasciando garanzie per un importo multiplo rispetto alle risorse disponibili, nei limiti imposti, peraltro, dall'osservanza di un “coefficiente di rischio”. In base a quanto previsto dall'art. 11, comma 4, del D.L. n. 185/2008, gli interventi di garanzia del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabilite con D.M. 25 marzo 2009.

Il Fondo, per effetto del graduale rimborso dei finanziamenti, è in grado di reimpiegare più volte le risorse assegnate.

Quanto alle **modalità operative del Fondo**, queste sono state oggetto di varie modifiche, finalizzate ad estendere i volumi di finanziamenti garantiti e dunque a potenziarne l'operatività, pur con il fine di mantenerla su livelli compatibili con gli equilibri della finanza pubblica. In particolare, il D.L. n. 69/2013 (articolo 1 e 2, comma 6) ha posto la base giuridica per una **riforma** complessiva del modello di valutazione del merito creditizio delle imprese ai fini dell'accesso al Fondo simile ai **modelli di rating utilizzati dalle banche**, in sostituzione del precedente sistema di *credit scoring*. La riforma, già avviata, non è ancora pienamente operativa.

Il **Fondo**, costituito dalla norma istitutiva **presso il Mediocredito centrale**, soggetto gestore, è amministrato da un **Consiglio di gestione**, i cui componenti sono stati rinnovati il 12 aprile 2018<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Il Consiglio è costituito da un raggruppamento temporaneo di imprese formato da cinque istituti bancari: Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale S.p.A., in qualità di soggetto mandatario capofila, Artigiancassa S.p.A., MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., Mediocredito Italiano S.p.A. e Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A., in qualità di mandanti.

Quanto alle modalità di **finanziamento**, esso è alimentato prevalentemente attraverso risorse statali <sup>2</sup>. Si ricorda in proposito che il Fondo è stato da ultimo rifinanziato dal D.L. n. 119/2018 (articolo 22), per **735 milioni** di euro **per l'anno 2018**, di cui 300 milioni sono a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 - già destinate al Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1, comma 53, secondo periodo, della legge di stabilità 2014.

La relazione tecnica al provvedimento in esame evidenzia che il Gestore del Fondo ha recentemente stimato in 530 milioni di euro le risorse residue libere da impegni.

Il Fondo opera “fuori bilancio”: le relative risorse sono iscritte sul **conto corrente di tesoreria centrale n. 22034** il cui gestore è il Mediocredito centrale<sup>3</sup>.

Il Fondo **opera** anche **attraverso più sezioni**, istituite con normativa primaria e secondaria, destinate ciascuna ad operazioni in garanzia per dati settori economici, es. autotrasporto, micro imprenditorialità, imprenditoria femminile, etc., normativamente previste.

Ai sensi del **comma 2**, la **garanzia** della sezione speciale è rilasciata **su finanziamenti già concessi alla PMI** beneficiaria da una banca o da un intermediario finanziario, non già coperti da garanzia pubblica ed anche assistiti da ipoteca sugli immobili aziendali, **classificati** dalla stessa banca o intermediario finanziario come **inadempienze probabili** alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame, come risultante dalla Centrale dei rischi della Banca d'Italia.

Si ricorda che le [definizioni](#) di crediti deteriorati adottate dalla Banca d'Italia sono quelle armonizzate a livello dell'SSM, che riflettono i criteri pubblicati nel 2013 dall'Autorità bancaria europea (EBA). Nelle statistiche italiane si trovano un maggiore dettaglio e la continuità delle serie storiche relative alle sottocategorie utilizzate in precedenza, le sofferenze, le **inadempienze probabili**, le esposizioni scadute e/o sconfinanti (si veda [Circolare 272](#) di Bankitalia). In particolare:

---

Il Consiglio di gestione approva la **situazione contabile del Fondo**, la rendicontazione delle disponibilità, gli impegni e le insolvenze alla data del 31/12 precedente e segnala al Ministero dello Sviluppo Economico la necessità di integrazione delle risorse del Fondo

<sup>2</sup> La dotazione del Fondo viene incrementata anche attraverso le risorse del Programma operativo nazionale PON “Imprese e competitività” (a sua volta alimentato da risorse del Fondo europeo per lo sviluppo regionale FESR 2014-2020 e da risorse nazionali a titolo di cofinanziamento). Inoltre, ai sensi dell'articolo 11, comma 5 del D.L. n. 185/2008, la dotazione del Fondo di garanzia può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle banche, delle Regioni e di altri enti e organismi pubblici, ovvero con l'intervento della Cassa depositi e prestiti S.p.A. e della SACE S.p.a., secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico

<sup>3</sup> In particolare, per ciò che concerne i rifinanziamenti statali, essi vengono iscritti a bilancio dello Stato nello stato di previsione del MISE (capitolo 7345/MISE) per essere successivamente riassegnati alla contabilità speciale (conto corrente di Tesoreria n. 223034) intestata al Gestore del Fondo (Mediocredito Centrale Spa).

- § le sofferenze sono esposizioni verso soggetti in stato di insolvenza o in situazioni sostanzialmente equiparabili;
- § le inadempienze probabili sono esposizioni per le quali la banca valuta improbabile, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, che il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni contrattuali;
- § le **esposizioni scadute e/o sconfinanti** deteriorate sono esposizioni che sono scadute o eccedono i limiti di affidamento da oltre 90 giorni e oltre una predefinita soglia di rilevanza.

A dicembre 2017, dei 173 miliardi di crediti deteriorati netti, 81 erano classificati come sofferenze, **85 miliardi come inadempienze probabili** e 7 come esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.

Ai sensi del **comma 3**, la garanzia copre - nella misura indicata dal decreto ministeriale attuativo delle disposizioni in esame e comunque non **superiore all'80 per cento** del finanziamento e **fino a** un importo massimo garantito di **2,5 milioni** - il minore tra:

- a) **l'importo del finanziamento non rimborsato** dalla PMI beneficiaria alla data di presentazione della richiesta di garanzia, maggiorato degli interessi, contrattuali e di mora, maturati sino alla predetta data e
- b) **l'ammontare dei crediti certificati vantati** dalla PMI beneficiaria verso la Pubblica Amministrazione, risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni.

Ai sensi dei **commi 4 e 5**, la garanzia della sezione speciale è subordinata alla sottoscrizione tra la banca o l'intermediario finanziario e la PMI beneficiaria di un **piano**, di durata massima **non superiore a 20 anni**, **per il rientro del finanziamento** oggetto di garanzia (comma 4).

Solo in caso di mancato rispetto, da parte della PMI beneficiaria, degli impegni previsti nel piano di rientro del debito la garanzia può essere escussa dalla banca o dall'intermediario finanziario.

La garanzia comporta **in ogni caso un rimborso non superiore all'80 per cento della perdita registrata** dalla banca o dall'intermediario.

La garanzia cessa in ogni caso la sua efficacia con l'avvenuto pagamento da parte della P.A. dei crediti certificati (comma 5).

Si ricorda in questa sede che il Fondo di garanzia PMI – ai sensi della legislazione vigente (art. 4, D.M. 26 giugno 2012 e ss. mod. e int.) – già interviene sulle operazioni finanziarie di **anticipazione del credito senza cessione dello stesso** accordate ai beneficiari (PMI e professionisti) ubicati su tutto il territorio nazionale che vantano crediti nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, prestando:

- § garanzia diretta con una copertura massima dell'80% a valere su un importo massimo garantito non superiore a 2,5 milioni

§ controgaranzia fino alla misura massima dell'80% dell'importo garantito dal soggetto richiedente, a condizione che la garanzia da questi rilasciata non superi la percentuale massima di copertura dell'80% e che l'importo di tali operazioni non sia superiore all'ammontare dei crediti certificati dall'Amministrazione debitrice. L'importo massimo garantito per ciascun beneficiario non deve essere superiore, anche in questo caso a 2,5 milioni di euro.

Al Fondo non è dovuta la commissione per le operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A.

La legislazione vigente prevede poi l'intervento in garanzia del Fondo nelle operazioni di acquisto da parte di **Cassa depositi e prestiti S.P.A. (CDP S.p.A.) di crediti cartolarizzati delle PMI** verso le PP.AA.. La legge di stabilità 2014<sup>4</sup> ha consentito a CDP S.p.A. di acquistare titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti verso piccole e medie imprese al fine di accrescere il volume del credito alle PMI. Gli acquisti dei predetti titoli, ove effettuati a valere sulle somme in gestione separata di CDP, possono essere garantiti dallo Stato secondo criteri e modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze e agli oneri delle eventuali escussioni delle garanzie si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di garanzia per le PMI.

Ai sensi del **comma 6**, la **garanzia** della sezione speciale è **concessa a fronte del versamento** alla medesima sezione, **da parte della banca o intermediario**, di un **premio** in linea con i valori di mercato. Il premio di garanzia **può essere posto a carico della PMI** beneficiaria **in misura non superiore a un quarto** del suo importo, restando a carico della banca o intermediario la parte rimanente.

Il **comma 7** demanda ad un **decreto** di natura regolamentare **del Ministro dello sviluppo economico**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione, anche in deroga alle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia PMI, delle modalità, misura, condizioni e limiti per la concessione, escussione e liquidazione della garanzia, nonché i casi di revoca della stessa. Allo stesso decreto è demandata la fissazione delle percentuali di accantonamento a valere sulle risorse della sezione speciale e i parametri per definire il premio in linea con i valori di mercato della garanzia.

*Con riferimento al comma 7, si osserva che non è indicata la data entro la quale deve essere adottato il decreto ministeriale.*

---

<sup>4</sup> legge 147/2013, articolo 1, comma 46 che ha introdotto il comma 8-*quater* nell'articolo 5 del D.L. n. 269/2003.

Ai sensi del **comma 8**, l'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 sopra descritti è condizionata alla **preventiva notificazione alla Commissione europea**.

Si richiamano in proposito [le linee guida per gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà](#) (2014/C 249/01 del 9 luglio 2014), ai sensi delle quali un'impresa è definita come in difficoltà se, in assenza di un intervento dello Stato, essa è quasi certamente destinata al collasso economico a breve o a medio termine. Pertanto un'impresa è considerata in difficoltà, ai sensi degli orientamenti, se sussiste almeno una delle seguenti circostanze:

- § nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate
- § nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate
- § qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori.

Come principio generale, gli aiuti per il salvataggio consentono di fornire sostegno temporaneo a un'impresa che si trova a dover affrontare un grave deterioramento della sua situazione finanziaria che si manifesta sotto forma di un'acuta crisi di liquidità o un'insolvenza tecnica. Questo sostegno temporaneo deve consentire di guadagnare tempo per analizzare le circostanze all'origine delle difficoltà ed elaborare un piano idoneo a porvi rimedio" (paragrafo 26). Affinché gli aiuti siano considerati conformi alla disciplina dall'Unione europea è necessario che lo Stato richiedente dimostri il rispetto di questi requisiti: contributo al raggiungimento di un obiettivo ben definito di interesse comune: una misura di aiuto di Stato deve puntare a un obiettivo di interesse comune ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato; necessità dell'intervento statale: una misura di aiuto di Stato deve essere destinata a una situazione in cui può determinare un miglioramento tangibile che il mercato da solo non è in grado di fornire; adeguatezza della misura di aiuto; effetto di incentivazione; proporzionalità dell'aiuto (aiuto limitato al minimo); prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri e trasparenza dell'aiuto.

**Articolo 1, commi 8-bis e 8-ter**  
**(Misure urgenti in materia di enti del terzo settore)**

I commi **8-bis** e **8-ter**, introdotti al Senato, apportano **modifiche** alla **tassazione degli enti del terzo settore**.

Il **comma 8-bis** posticipa **l'abrogazione della riduzione a metà dell'IRES** per alcuni enti del terzo settore, disposta con legge di bilancio 2019. Con le modifiche in esame l'abrogazione non **decorre** più dal 1° gennaio 2019, ma **dal periodo d'imposta di prima applicazione di ulteriori misure di favore nei confronti di enti che svolgono attività aventi finalità sociale**. Pertanto, la riduzione a metà dell'IRES per tali enti permane fino all'emanazione di dette misure. Conseguentemente, il **comma 8-bis, lettera a)**, introduce il divieto di cumulo di tale beneficio con quelli derivanti dalla tassazione agevolata degli utili reinvestiti e di quelli impiegati per l'assunzione di personale.

Il **comma 8-ter** reca la copertura finanziaria dell'intervento.

In dettaglio, il **comma 8-bis**, alla **lettera b)**, sostituisce integralmente il comma 52 della legge di bilancio 2019 e vi introduce il comma **52-bis**.

Viene così posticipata **l'abrogazione della riduzione a metà dell'IRES** per alcuni enti del Terzo settore, disposta dalla medesima legge di bilancio (comma 51) a partire dal 1° gennaio 2019, sino al **periodo d'imposta di prima applicazione di ulteriori misure di favore per tali enti, da emanare** ai sensi del **nuovo comma 52-bis**.

Si ricorda che il richiamato comma 51 della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) ha abrogato l'articolo 6 del D.P.R. 601 del 1973, che riduceva alla metà l'IRES (dal 24 al 12 per cento) dovuta dai seguenti enti (comma 1 dell'articolo 6):

- § enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza;
- § istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;
- § enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione;
- § istituti autonomi per le case popolari (IACP), comunque denominati, e loro consorzi nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, costituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della

legislazione dell'Unione europea in materia di "*in house providing*" e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013.

La riduzione competeva a condizione che i predetti soggetti avessero personalità giuridica (comma 2) e non si applicava agli enti iscritti nel Registro Unico nazionale del terzo settore (di cui al D.Lgs. n. 117 del 2017; per approfondimenti si rinvia al [portale della Documentazione parlamentare](#)). Agli enti religiosi (articolo 4, comma 3, codice del Terzo settore) iscritti nel predetto Registro, la riduzione si applicava limitatamente alle attività diverse da quelle di interesse generale (elencate all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017).

Di conseguenza, per effetto della richiamata legge di bilancio, dal 1° gennaio 2019 per tali soggetti si applica l'IRES in misura piena. Il successivo comma 52 stabilisce infatti le modalità di calcolo dell'acconto dovuto per il 2019 (da effettuare effettuato considerando, come imposta del periodo precedente, quella risultante dall'introduzione delle nuove norme).

Per effetto delle modifiche in esame, il contenuto del comma 52 viene integralmente sostituito: la nuova formulazione **posticipa l'abrogazione delle suddette agevolazioni tributarie**, che trova applicazione non più dal 1° gennaio 2019, ma a **decorrere dal periodo d'imposta di prima applicazione di ulteriori misure di favore nei confronti di enti che svolgono attività aventi finalità sociale**, come previsto dal nuovo comma 52-*bis*.

Il nuovo **comma 52-bis** stabilisce infatti che, con successivi provvedimenti legislativi siano individuate **misure di favore**, compatibili con il diritto dell'Unione europea, nei confronti dei soggetti che svolgono con modalità non commerciali **attività che realizzano finalità sociali**, garantendo il necessario coordinamento con il Codice del Terzo settore.

Di conseguenza, fino a quando non siano individuate le ulteriori misure di favore nei confronti dei soggetti che svolgono con modalità non commerciali attività che realizzano finalità sociali, il richiamato articolo 6 del D.P.R. n. 601 del 1973 trova piena applicazione; dunque sino a tale momento **permane la riduzione a metà dell'IRES nei confronti degli enumerati enti** che svolgono attività sociali, culturali e attività con fini solidaristici, nonché nei confronti degli istituti autonomi per le case popolari.

In ragione del permanere della riduzione IRES per il terzo settore, il **comma 8-bis, lettera a)**, modifica il comma 34 della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018), introducendo il **divieto di cumulo** di tale beneficio con quelli derivanti dalla tassazione agevolata degli utili reinvestiti e di quelli impiegati per l'assunzione di personale.

Si ricorda che il predetto comma 34 prevede che l'imposta sui redditi agevolata al 15 per cento, prevista dai commi 29-33 del provvedimento in favore delle imprese che incrementano i livelli occupazionali ed effettuano nuovi investimenti, sia cumulabile con gli altri benefici eventualmente concessi, tranne quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito.

Con le modifiche in esame si dispone esplicitamente il **divieto di cumulo** tra la predetta **aliquota agevolata al 15 per cento** e **l'abbattimento a metà dell'IRES** (al 12 per cento) disposta **per gli enti del terzo settore** individuati dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

**Il comma 8-ter** reca la **copertura finanziaria delle norme così introdotte**, quantificando gli **oneri per il bilancio** dello Stato in 118,4 milioni di euro per l'anno 2019 e a 157,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, a cui si provvede:

- § quanto a 98,4 milioni di euro per l'anno 2019, 131 milioni di euro per l'anno 2020 e 77,9 milioni di euro a decorre dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge n. 282 del 2004;
- § quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2019 e 16,9 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo da destinare al finanziamento di nuove politiche di bilancio e al rafforzamento di quelle già esistenti perseguite dai Ministeri di cui all'articolo 1, comma 748, della legge di bilancio 2019;
- § quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015).



**Articolo 1-bis**  
*(Semplificazione e riordino delle  
disposizioni relative a istituti agevolativi)*

L'**articolo 1-bis**, introdotto al **Senato**, reca semplificazioni riferite a diversi istituti agevolativi. Anzitutto, si consente **l'accesso alla nuova definizione agevolata anche ai soggetti che ne erano esclusi** per non aver tempestivamente estinto i debiti derivanti dalle precedenti definizioni agevolate; viene rideterminata la scadenza delle **rate** dovute per la predetta definizione agevolata, nonché per la definizione delle cd risorse proprie UE. Si dispone l'inserimento di **ulteriori scadenze per il pagamento delle rate** relative alla definizione agevolata dei debiti delle persone fisiche che versino in una **grave e comprovata situazione di difficoltà economica**, disciplinata dalla legge di bilancio 2019.

Viene infine modificata la disciplina del **regime forfettario**, consentendo l'accesso a tale regime alle persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro - attuali o precedenti - ove si tratti di **attività di nuova iscrizione ad un ordine o ad un collegio professionale**.

**Il comma 1, lettera a)** interviene sull'articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018 (recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria), il quale reca la disciplina della **definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione** (c.d. rottamazione delle cartelle esattoriali) nel periodo compreso tra il **1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017**.

L'articolo 3 si colloca nel solco delle misure previste dal decreto-legge n. 193 del 2016 (in relazione ai carichi 2000-2016) e dal decreto-legge n. 148 del 2017 (per i carichi affidati fino al 30 settembre 2017). Analogamente alle precedenti "rottamazioni" il debitore beneficia dell'**abbattimento delle sanzioni**, degli **interessi di mora** e delle **sanzioni e somme aggiuntive**. Rispetto alle passate rottamazioni: si può effettuare il **pagamento in cinque anni**, a **rate** e con un **tasso di interesse al 2 per cento**; è possibile avvalersi **della compensazione** con i crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili maturati nei confronti della PA; col versamento della prima o unica rata delle somme dovute **si estinguono le procedure esecutive** già avviate. Accanto ad alcune specifiche novità, le norme riproducono le procedure già utilizzate per le precedenti definizioni agevolate, disponendo che il contribuente presenti apposita dichiarazione all'agente della riscossione; a seguito dell'accoglimento della domanda, l'agente della riscossione comunica al contribuente il *quantum* dovuto, nonché, in caso di scelta del pagamento dilazionato, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata. Le norme consentono l'accesso alla definizione agevolata anche a chi ha aderito alle

precedenti “rottamazioni” con pagamento tempestivo del *quantum* dovuto per la restante parte del debito.

Si veda la [documentazione web](#) disponibile sul sito della Camera per ulteriori informazioni.

In particolare, il vigente comma 23 del richiamato articolo 3 preclude l'accesso alla nuova definizione agevolata ai soggetti che non abbiano provveduto a versare le rate dovute per la precedente definizione agevolata 2017 (di cui al decreto-legge n. 148 del 2017) entro il 7 dicembre 2018 (termine disposto dal comma 21 del medesimo articolo).

Con le modifiche in esame, **l'accesso alla nuova definizione agevolata viene estesa** anche ai soggetti in precedenza esclusi ai sensi del comma 23, e cioè **a quelli che non hanno provveduto a versare integralmente le rate dovute** per la precedente definizione agevolata 2017 **entro il 7 dicembre 2018**.

Tali soggetti possono dunque rientrare nella nuova rottamazione, ma a condizioni più stringenti: devono **versare le somme dovute** per la nuova definizione agevolata **in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2019, ovvero** nel numero massimo di **dieci rate consecutive** (in luogo delle diciotto ordinariamente previste), ciascuna di pari importo, con le seguenti scadenze:

- § prima rata con scadenza 31 luglio 2019;
- § seconda rata con scadenza 30 novembre 2019;
- § rate successive con scadenza il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021.

**Il comma 1, lettera b), modifica l'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 119 del 2018.**

Il richiamato articolo 5 ha **esteso la definizione agevolata** dei carichi affidati agli agenti della riscossione a quelli concernenti i **dazi doganali, i contributi** provenienti dall'imposizione di diritti alla produzione dello **zucchero (risorse proprie tradizionali UE) nonché l'IVA sulle importazioni**, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017. Si applica a tali carichi l'articolo 3, con alcune deroghe relative ai debiti concernenti specifiche tipologie di risorse proprie UE. Sono quindi fissate le scadenze delle rate dovute dai debitori ai fini della definizione agevolata e posti alcuni obblighi di comunicazione. Le rate di pagamento devono essere corrisposte entro:

- § il 30 settembre 2019 (unica o prima rata di pagamento);
- § il 30 novembre 2019 (seconda rata);
- § il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno successivo (le restanti rate).

Con le modifiche in esame sono ridisegnate le scadenze per la predetta definizione agevolata delle risorse proprie, inserendo **due ulteriori scadenze** (quindi due **ulteriori rate**), al 28 febbraio e al 31 maggio 2019, tra quelle attualmente previste per la definizione agevolata di tali debiti.

**Il comma 2** interviene sul **comma 193 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019** (legge n. 145 del 2018).

I commi da 184 a 199 della legge di bilancio 2019 consentono di **definire** con modalità agevolate i debiti delle **persone fisiche che versino in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica**, diversi da quelli annullati automaticamente ai sensi del decreto-legge n. 119 del 2018, affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di accertamento a fini IRPEF e IVA.

Nel caso in cui i debitori abbiano presentato la dichiarazione, ma poi l'agente della riscossione abbia riscontrato il difetto dei requisiti prescritti dalla legge per il riconoscimento di grave difficoltà economica, ovvero la presenza di debiti diversi da quelli definibili ai sensi delle norme, con conseguente impossibilità di estinguere il debito secondo le disposizioni in commento, ai sensi del comma 193, l'agente della riscossione avverte il debitore che **i debiti inseriti nella dichiarazione**, ove possa applicarsi la cd. rottamazione 2018 (definizione agevolata ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119), **sono automaticamente inclusi in tale definizione**, con indicazione delle somme dovute a tal fine. L'ammontare è ripartito in **diciassette rate**: la prima, pari al 30 per cento del dovuto, scade il 30 novembre 2019; il restante 70 per cento è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Si applicano, a partire dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.

La **modifica in commento** specifica innanzitutto che i debiti inseriti nella dichiarazione presentata ai sensi del comma 189 debbono riferirsi a delle **persone fisiche**.

Vengono inoltre **aggiunte le ulteriori scadenze** del 28 febbraio e del 31 maggio a quelle previste dall'anno 2020, per il pagamento delle rate.

Si specifica che nei medesimi casi previsti dal secondo periodo del comma 192, ovvero in caso di difetto dei requisiti prescritti dalla legge per il riconoscimento di grave difficoltà economica, ovvero la presenza di debiti diversi da quelli definibili ai sensi delle norme, con conseguente impossibilità di estinguere il debito secondo le disposizioni in commento, limitatamente ai debiti di cui all'articolo 3, comma 23 del decreto-legge n.

119 del 2018, l'**ammontare complessivo delle somme dovute è ripartito in nove rate**, la prima di ammontare pari al 30 per cento, scadente il 30 novembre 2019 e le restanti ciascuna di parti importo, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021.

Il **comma 3** modifica l'articolo 1, comma 57, lettera *d-bis*), della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) che individua i soggetti passivi che non possono avvalersi del **regime forfetario**.

La **lettera d-bis) del comma 57 della legge di stabilità 2015** è stata da ultimo modificata dall'articolo 1, comma 9, lettera *c*), della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018).

Ai sensi della novellata **lettera d-bis)** non **possono avvalersi del regime forfetario** le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

La norma appare intesa ad evitare un incentivo indiretto alla trasformazione di rapporti di lavoro dipendente in altre forme contrattuali che godono dell'agevolazione in commento.

Per una ricognizione completa della disciplina del regime forfetario si rinvia al focus [Il regime forfetario agevolato](#) del Portale della documentazione della Camera dei deputati, nonché alla [circolare dell'Agenzia delle entrate 10/E del 4 aprile 2016](#).

Il comma 3 in esame stabilisce che sono **escluse dal divieto** di accesso al regime forfetario le **attività di nuova iscrizione ad un ordine o ad un collegio professionale**. Si tratta, in sostanza, dei soggetti che si iscrivono dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria.

## **Articolo 2**

### ***(Proroga del termine per la restituzione del finanziamento attribuito ad Alitalia S.p.A.)***

L'articolo 2, modificato dal Senato, proroga il termine per la **restituzione del finanziamento** a titolo oneroso concesso ad Alitalia, pari a complessivi **900 milioni di euro**, stabilendo che la restituzione dello stesso dovrà avvenire entro **trenta giorni dall'intervenuta efficacia della cessione dei complessi aziendali** e comunque **non oltre il 30 giugno 2019**.

In proposito è opportuno rilevare come il comma 1 dell'articolo in esame, nella sua formulazione vigente, faccia formalmente riferimento al solo finanziamento a titolo oneroso di cui all'articolo 50 del decreto-legge n. 50 del 2017, nel corso dell'esame al Senato, è stato inserito del richiamo alla successiva integrazione di tale finanziamento prevista dall'articolo 12, del decreto-legge n. 148 del 2017 (vedi *infra*).

Viene conseguentemente abrogato il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge n.148 del 2017 **che aveva fissato al 15 dicembre 2018** il termine per la restituzione dell'intero importo prestato (comma 2).

Il **comma 3** quantifica gli oneri derivanti dalla norma in esame in **900 milioni per l'anno 2018**, in termini di solo fabbisogno, disponendo che ad essi si provveda **mediante versamento** – per un corrispondente importo – delle somme gestite presso il sistema bancario dalla Cassa Servizi Energetici e Ambientali<sup>5</sup>. Il versamento, da effettuare, entro il 31 dicembre

<sup>5</sup> Si ricorda al riguardo che con le bollette dell'energia elettrica, oltre ai servizi di vendita, ai servizi di rete e alle imposte, si pagano alcune componenti per la copertura di costi per attività di interesse generale per il sistema elettrico nazionale: si tratta dei cosiddetti oneri generali di sistema, introdotti nel tempo da specifici provvedimenti normativi. Il gettito raccolto dall'applicazione degli [oneri generali](#) (differenziato a seconda delle finalità cui è preposto, attraverso l'individuazione di specifiche "componenti" della bolletta) è trasferito su **appositi conti di gestione** istituiti dalla [Cassa per i servizi energetici e ambientali](#) per ciascuna componente; fanno eccezione la componente A3 (gettito da bolletta finalizzato alla copertura degli incentivi per le fonti rinnovabili) che affluisce per circa il 98% direttamente al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) e la componente As (finalizzato a far fronte agli oneri per il cd. bonus elettrico), per la quale i distributori versano alla Cassa solo la differenza tra il gettito raccolto e i costi sostenuti per il riconoscimento del bonus (se la differenza è negativa, viene riconosciuta al distributore). L'utilizzo e la gestione di questi fondi è disciplinata dall'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (AEEGSI) che aggiorna trimestralmente le aliquote sulla base del fabbisogno. Nell'anno **2016** il [gettito derivante dagli oneri generali di sistema](#) è stato pari a 14,2 miliardi circa, di cui 12,4 da componente A3.

Nel corso degli ultimi anni varie norme – tra cui l'articolo 2, comma 2 del D.L. n. 98/2016, per quanto concerne il prestito ad ILVA S.p.A., hanno provveduto alla compensazione degli oneri in termini di fabbisogno da esse recati mediante la previsione di un versamento, su conti correnti fruttiferi appositamente aperti presso la tesoreria centrale – remunerati secondo il tasso

2018, a favore del conto corrente di tesoreria centrale fruttifero (remunerato secondo il tasso riconosciuto sulle sezioni fruttifere dei conti di tesoreria unica) già aperto al fine della copertura finanziaria, in termini di fabbisogno, delle somme erogate ad ILVA spa (si richiama infatti l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98 avente ad oggetto disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA).

La giacenza, da mantenere depositata a fine anno sul conto corrente di tesoreria sarà **restituita nel corso del 2019**.

Si ricorda che l'articolo 50 del decreto legge n. 50/2017 (in cui è stato trasposto il contenuto del decreto-legge n. 55 del 2 maggio 2017), ha previsto misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia SAI S.p.A., in relazione alla situazione di grave crisi finanziaria evidenziatasi nel 2016, disponendo un finanziamento a titolo oneroso di 600 milioni di euro, della durata di sei mesi, per far fronte alle indilazionabili esigenze gestionali della società stessa e delle altre società del gruppo sottoposte ad amministrazione straordinaria, al fine di evitare l'interruzione del servizio.

Il 2 maggio 2017 il Consiglio di Amministrazione di Alitalia aveva infatti deciso all'unanimità di presentare l'istanza di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, come consentito dalla legge, dopo aver preso atto dell'esito del referendum tra i dipendenti che aveva bocciato una proposta di accordo tra sindacati e azienda.

Il finanziamento è stato concesso con l'applicazione di interessi al tasso Euribor a sei mesi, pubblicato il giorno precedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base (il tasso è di circa il 10%) e se ne è prevista la restituzione entro sei mesi dalla erogazione, in prededuzione, con priorità rispetto ad ogni altro debito della procedura.

Successivamente l'articolo 12 del decreto-legge n. 148 del 2017 ha differito al 30 aprile 2018 il termine per l'espletamento delle procedure di cessione di Alitalia, previste dal decreto legge n. 50 del 2017, ed ha incrementato di 300 milioni di euro, da erogare nel 2018, il finanziamento oneroso già concesso nelle more dell'esecuzione della procedura di amministrazione straordinaria.

La medesima disposizione aveva altresì stabilito che la durata del finanziamento, per la quota erogata nel 2017, fosse prorogata fino al 30 settembre 2018 e che la quota di finanziamento erogata nel 2018 dovesse essere restituita entro il termine dell'esercizio.

---

riconosciuto sulle sezioni fruttifere dei conti di tesoreria unica – delle somme gestite presso il sistema bancario dal Gestore dei Servizi energetici ed ambientali. In proposito va rammentato che in sede di istruttoria al citato D.L. n. 98/2016 la **CSEA, audita il 23 giugno 2016** presso le Commissioni riunite VIII e X ha avuto modo di evidenziare che “qualora il prelievo sulle somme iscritte presso i propri conti divenga permanente, ciò può comportare la necessità di un corrispondente successivo aumento delle aliquote delle componenti tariffarie riscosse presso operatori interessati”.

Con il decreto-legge n. 38 del 2018 si è infine disposto che il termine per la conclusione delle procedure di cessione fosse differito dal 30 aprile al 31 ottobre 2018 e che il termine per la restituzione delle somme erogate fosse fissato in via unitaria, per le due tranches di finanziamento erogate, al 15 dicembre 2018.

Il finanziamento concesso ad Alitalia sulla base delle citate disposizioni normative è stato notificato, secondo quanto riportato nella relazione tecnica al decreto-legge n.38 del 2018, a gennaio 2018 alla Commissione europea, in adempimento dell'obbligo di notifica previsto dalle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Il 23 aprile 2018 la Commissione ha comunicato di avere aperto "un'indagine approfondita per valutare l'eventuale violazione della normativa sugli aiuti di Stato". I [contenuti della comunicazione sono stati pubblicati il 20 luglio 2018](#).

La Commissione ha comunicato all'Italia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rappresentando l'esistenza di "seri dubbi circa la compatibilità dell'aiuto al salvataggio notificato con il mercato interno" ed invitando l'Italia a presentare entro un mese dalla ricezione della comunicazione le proprie osservazioni.

La Commissione in particolare ha rilevato che non risulta sufficientemente motivato dall'Italia il fatto che l'aiuto fornito ad Alitalia contribuisca al raggiungimento di un obiettivo ben definito di interesse comune; risultano inoltre, ad avviso della Commissione, seri dubbi sul fatto che le condizioni degli orientamenti sul salvataggio e la ristrutturazione concernenti la durata del prestito fornito (superiore ai sei mesi consentiti dagli orientamenti) e sui tempi di completamento della liquidazione siano state rispettate e che la forma dell'aiuto consenta il salvataggio di Alitalia riducendo al minimo le distorsioni.

La Commissione nutre inoltre seri dubbi circa la proporzionalità dell'aiuto, vale a dire sul fatto che l'importo dell'aiuto si sia realmente limitato al minimo necessario per permettere ad Alitalia di continuare l'attività nel periodo di riferimento e che il periodo durante il quale i prestiti sono stati concessi e continuano ad essere a disposizione di Alitalia sia conforme a quanto stabilito dagli orientamenti in materia di salvataggio e ristrutturazione. Ciò inoltre, sempre ad avviso della Commissione, comporta che gli effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi non possono essere considerati sufficientemente limitati.

Nell'aggiornamento della relazione tecnica sul decreto-legge n. 38 del 2018 presentato il 14 giugno 2018 si dà conto del fatto che il Governo italiano, il 25 maggio 2018, ha presentato le proprie osservazioni alla decisione della Commissione di aprire un'indagine formale.

L'Italia ha argomentato che l'intervento non costituisce un aiuto di Stato e che, in ogni caso, sarebbe da considerare un aiuto al salvataggio dell'impresa compatibile con il regime previsto ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Per un approfondimento sul regime degli aiuti di Stato sulla materia si veda il dossier sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n.38 del 2018.

### **Articolo 3, comma 1** *(Libro unico del lavoro)*

**L'articolo 3, comma 1, elimina l'obbligo della modalità telematica per la tenuta del Libro unico del lavoro.**

Più nel dettaglio, l'articolo in esame abroga l'articolo 15 del D.Lgs. 151/2015 che prevedeva, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (termine originariamente fissato al 1° gennaio 2017 e differito, da ultimo, dall'art. 1, c. 1154, della L. 205/2017), che il **Libro unico del lavoro** fosse tenuto in **modalità telematica** presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e che demandava ad apposito decreto ministeriale l'individuazione delle modalità tecniche ed organizzative per l'interoperabilità, la tenuta, l'aggiornamento e la conservazione dei dati contenuti nel citato Libro unico.

Come specificato nella Relazione illustrativa, l'attuazione della suddetta disposizione non è ritenuta utile alle attività istituzionali del Ministero del lavoro e dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ponendo, tra l'altro, in capo al Ministero stesso un aggravio di risorse non giustificabile.

Per completezza, si ricorda che, relativamente al **settore agricolo**, l'art. 8, c. 2, della L. 199/2016 (come modificato, da ultimo, dall'art. 1, c. 1136, lett. b) della L. 148/2015) dispone, dal 1° gennaio 2020, l'estensione del sistema di invio all'INPS delle denunce mensili relative ai lavoratori dipendenti denominato UNIEMENS (sistema concernente i dati contributivi e retributivi), specificando, inoltre, che l'adattamento del sistema UNIEMENS al settore agricolo non comporta modifiche al vigente sistema di tutele assistenziali e previdenziali previste per i lavoratori agricoli, ivi compreso il sistema degli elenchi annuali e di variazione dei lavoratori agricoli, e contestualmente determina l'attivazione del servizio di tariffazione da parte dell'INPS.

Il **Libro unico del lavoro** è stato istituito, in sostituzione, in particolare, del libro matricola e del libro paga, dall'articolo 39 del D.L. 112/2008, nell'ambito dell'introduzione di alcune misure di semplificazione per quanto riguarda gli adempimenti obbligatori di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro. Il Libro deve essere tenuto da ogni datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, e deve riportare, per ciascun mese di riferimento ed entro il mese successivo, i dati (il nominativo, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l'anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative) riferiti a tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto



lavorativo. Inoltre, deve essere annotata ogni dazione in danaro o in natura corrisposta o gestita dal datore di lavoro, nonché i dati relativi alle presenze. In ottemperanza a quanto previsto dal citato articolo 39 del D.L. 112/2008, il DM 9 luglio 2008 ha stabilito le modalità e i tempi di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro. La consegna in copia al lavoratore delle scritturazioni effettuate sul libro unico del lavoro comporta per il datore di lavoro l'adempimento di quanto previsto dalla L. 4/1953 in materia di obbligo di corrispondere le retribuzioni ai lavoratori a mezzo di prospetti di paga. È prevista, infine, l'applicazione di sanzioni in caso di omissioni nella istituzione, tenuta ed esibizione, nonché (salvo i casi di errore meramente materiale) in caso di irregolarità nella tenuta, del libro unico del lavoro.

**Articolo 3, commi 1-bis-1-quinques e commi 1-octies – 1-decies**  
*(Ulteriori misure di semplificazione  
in materia di imprese e lavoro)*

I **commi 1-bis e 1-ter** eliminano per i produttori e i confezionatori di burro l'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico sopprimendo, conseguentemente, l'obbligo di provvedere alla dematerializzazione dello stesso registro. Il **comma 1-quater** elimina l'obbligo per i grossisti di tenuta del registro di carico e scarico di talune sostanze zuccherine. Il **comma 1-quinques** riduce da 20 a 10 giorni il termine entro il quale il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo della società per azioni deve depositarlo presso l'ufficio del registro delle imprese. Il **comma 1-octies** riduce da 450 a 250 ore complessive la durata dei corsi di qualificazione per la nomina a responsabile tecnico per l'esercizio di tintolavanderia. Il **comma 1-nonies** elimina gli obblighi di comunicazione al Ministero delle politiche agricole, ai quali sono attualmente tenuti i produttori di sfarinati e paste alimentari destinate all'esportazione; sopprime, altresì, l'obbligo del registro di carico e scarico nel quale vanno annotate le singole materie prime di base, insieme con la disposizione che ha previsto la dematerializzazione dello stesso registro.

Il **comma 1-bis** elimina per i produttori e i confezionatori di burro l'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico sul quale devono essere indicate la quantità e la qualità della materia prima impiegata ed i tipi di burro ottenuti. Inoltre, elimina le previsioni per cui sono esclusi dall'obbligo della tenuta del registro gli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all'articolo 2135 del codice civile, aventi una produzione annua inferiore a 5 tonnellate di burro e in base alle quali il registro deve essere preventivamente vidimato dal capo dell'istituto di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio, o da un funzionario da esso delegato.

A tal fine abroga i commi sesto e settimo della L. 1526/1956.

Il **comma 1-ter** elimina la previsione per cui il suddetto registro di carico e scarico deve essere dematerializzato e realizzato nell'ambito del SIAN.

A tal fine abroga il co. 7 dell'art. 1-bis del D.L. 91/2014 (L. 116/2014).

Il **comma 1-quater** interviene sull'articolo 60 del testo unico sul vino (legge n.302 del 2016) che ha previsto il registro per i produttori, gli importatori e i grossisti di talune sostanze zuccherine, eliminando, al comma 1, l'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico per *la categoria*

*dei grossisti e sopprimendo il comma 2 che prevede l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico a tutti gli utilizzatori dei prodotti annotati nel registro di cui sopra ( il testo esenta da tale obbligo le industrie farmaceutiche, i commercianti al dettaglio, coloro che somministrano alimenti in laboratori artigiani o in laboratori annessi a esercizi di vendita, coloro in possesso di un registro di carico e scarico o in possesso dell'apposito registro dall'Ufficio delle dogane).*

*Il comma 1-quinquies - novellando l'art. 2330 del codice civile - riduce da 20 a 10 giorni il termine entro il quale il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo della società per azioni deve depositarlo presso l'ufficio del registro delle imprese.*

Il **comma 1-octies** - novellando l'articolo 2, comma 2, lettera a), della L. 84/2006 - modifica un requisito per la nomina a **responsabile tecnico** per l'esercizio dell'attività professionale di **tintolavanderia**, riducendo da 450 a 250 ore complessive nell'arco di un anno la durata dei corsi di qualificazione tecnico professionale da svolgersi dall'interessato.

Il **comma 1-nonies** interviene sull'art. 12, co. 1, del regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di **sfarinati e paste alimentari** (DPR 187/2001), eliminando gli obblighi di comunicazione al MIPAAFT, ai quali sono attualmente tenuti i produttori di sfarinati e paste alimentari diretti alla successiva spedizione verso altri Paesi dell'Unione europea o verso gli altri Paesi contraenti l'accordo sullo spazio economico europeo nonché destinati all'esportazione.

Mediante l'abrogazione dei commi 3 e 5 del predetto articolo, elimina inoltre le disposizioni relative all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico nel quale vanno annotate le singole materie prime di base con requisiti diversi da quelli prescritti dal suddetto regolamento, nonché le sostanze delle quali non è autorizzato l'impiego per la produzione degli sfarinati e delle paste alimentari, che, invece, si intendono utilizzare per la fabbricazione degli sfarinati e delle paste alimentari non destinati al mercato nazionale ed i prodotti finiti.

Il **comma 1-decies** abroga la previsione (art. 1-bis, co. 6, D.L. 91/2014) per cui il predetto registro di carico e scarico è dematerializzato e realizzato nell'ambito del SIAN nonché le disposizioni attuative del DPR 187/2001 relative al sistema telematico per la gestione delle comunicazioni riguardanti gli sfarinati e le paste alimentari (DM 17 dicembre 2013) e alla dematerializzazione del registro di carico e scarico degli sfarinati e delle paste alimentari.

**Articolo 3, commi 1-sexies e 1-septies**  
***(Disposizioni in materia di start-up e PMI innovative)***

I **commi 1-sexies e 1-septies** dell'articolo 3 modificano la disciplina delle **start-up e delle PMI innovative**, allo scopo di **semplificare gli obblighi informativi a carico di tali categorie di imprese e snellire gli adempimenti richiesti per il mantenimento delle agevolazioni ad esse concesse dalle norme vigenti**.

In particolare il **comma 1-sexies** dell'articolo 3 modifica la disciplina delle **start-up innovative** e degli incubatori certificati, di cui al decreto-legge n. 179 del 2012.

*Si ricorda in sintesi che il decreto-legge n. 179/2012 ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la definizione di startup innovativa, ascrivendo a tale tipologia di impresa un vasto corpus normativo (artt. 25-32) che prevede nuovi strumenti e misure di vantaggio che incidono sull'intero ciclo di vita dell'azienda, dall'avvio alle fasi di espansione e maturità. La concessione di tali agevolazioni, nel tempo, è subordinata al mantenimento di specifici requisiti, che devono essere tempestivamente aggiornati nel registro delle imprese.*

*Per ulteriori informazioni su tale tipologia di imprese, si rinvia alla [documentazione web](#).*

*In particolare, con le modifiche in esame:*

§ viene abrogato il comma 14 dell'articolo 25 del predetto decreto-legge n. 179 del 2012, così **eliminando l'obbligo**, per la **start-up innovativa e l'incubatore certificato**, di **aggiornare** e pubblicare nella sezione speciale del registro delle imprese le **informazioni richieste** dalla legge **ai fini dell'iscrizione** nella medesima sezione speciale (indicate, rispettivamente, nei commi 12 e 13).

Si rammenta al riguardo che i richiamati commi dispongono che la **start-up innovativa** e l'**incubatore certificato** siano automaticamente iscritti ad apposita sezione speciale del registro delle imprese, a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico, contenente le rilevanti informazioni societarie;

§ viene **novellato il comma 15**, consentendo al rappresentante legale della **start-up innovativa** o dell'**incubatore certificato** di **attestare il mantenimento del possesso dei requisiti** costitutivi non solo entro 6 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio (come già previsto dalle norme vigenti), ma **anche entro il termine di 7 mesi**, nel caso di redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze

relative alla struttura e all'oggetto della società (ai sensi del comma secondo dell'art. 2364 c.c.);

- § *viene inserito il comma 17-bis, che consente alla start-up innovativa e all'incubatore certificato di inserire le informazioni necessarie nella apposita piattaforma informatica startup.registroimprese.it, in sede di iscrizione nella sezione speciale, aggiornandole o confermandole almeno una volta all'anno in corrispondenza del deposito della dichiarazione che attesta il mantenimento del possesso dei requisiti costitutivi, anche ai fini di condivisione delle stesse.*

**Il comma 1-septies** novella l'art. 4 del D.L. 3/2015 (L. 33/2015), relativo alle **PMI innovative**, con disposizioni simmetriche a quelle introdotte dal precedente comma 1-sexies, volte nel complesso a snellire gli adempimenti a carico di dette categorie di imprese.

Il decreto-legge n. 3 del 2015 ha individuato i requisiti delle imprese qualificata come **PMI innovative**, stabilendo che ad esse si applichino talune disposizioni di vantaggio previste per le *start-up* innovative. Tali semplificazioni sono state ulteriormente implementate con la legge di bilancio 2017. Si rinvia alla [documentazione web](#) per ulteriori informazioni.

Con le **modifiche in esame**:

- § sulla falsariga di quanto previsto dal comma 1-sexies (e novellando il comma 6 dell'articolo 4 del richiamato decreto-legge n. 3 del 2015) si consente al rappresentante legale delle PMI innovative di attestare, con dichiarazione depositata presso l'ufficio del registro delle imprese, il mantenimento del possesso dei requisiti costitutivi entro 6 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio (come già previsto), così come entro il termine di 7 mesi, nel caso di redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società (come previsto dal richiamato comma secondo dell'art. 2364 c.c.);
- § con un'ulteriore modifica di tenore analogo a quanto previsto per le *start-up* innovative (inserendo il comma 6-bis all'articolo 4), si consente alla PMI innovativa di inserire le informazioni necessarie nella piattaforma informatica startup.registroimprese.it in sede di iscrizione nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese, aggiornandole o confermandole almeno una volta all'anno in corrispondenza del deposito dichiarazione che attesta il mantenimento del possesso dei requisiti costitutivi, anche ai fini di condivisione delle stesse informazioni ai sensi del comma 2.

**Articolo 3, comma 1-undecies**  
**(Acquisizione da parte dell'INPS di dati della**  
**denuncia aziendale dei datori di lavoro agricolo)**

L'**articolo 3, comma 1-undecies**, introduce la possibilità per l'**INPS** di **acquisire d'ufficio determinati dati** della denuncia aziendale dei datori di lavoro agricolo dal fascicolo aziendale istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende agricole.

Nel dettaglio, il nuovo comma 1-undecies dispone che i dati che possono essere acquisiti d'ufficio dall'INPS - tra quelli previsti per la denuncia aziendale che (ai sensi dell'art. 5, c. 1, del D.Lgs. 375/1993) i datori di lavoro agricolo sono tenuti a presentare agli uffici provinciali dello SCAU ai fini dell'accertamento dei contributi previdenziali dovuti e della gestione dell'anagrafe delle aziende agricole - sono quelli che concernono:

- § l'ubicazione, la denominazione e l'estensione dei terreni distintamente per titolo del possesso e per singole colture praticate;
- § l'indicazione della ditta intestata in catasto e delle partite, fogli e particelle catastali dei terreni condotti;
- § il numero dei capi di bestiame allevati, distintamente per specie, e modalità di allevamento

I suddetti dati vengono **acquisiti dal fascicolo aziendale** (di cui all'art. 9 del D.P.R. 503/1999), istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende agricole e gestito dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), riepilogativo dei dati aziendali e finalizzato all'aggiornamento, per ciascuna azienda, delle informazioni richieste (*ex art. 3 del richiamato D.P.R. 503/1999*). Inoltre, i medesimi dati vengono indicati dalle imprese agricole nel caso in cui non abbiano costituito o aggiornato il fascicolo aziendale.

**Articolo 3, comma 1-duodecies**  
*(Destinatari del Piano nazionale triennale della pesca)*

Nel corso dell'esame presso il Senato è stato inserito il **comma 1-duodecies** che modifica l'articolo 2, comma 5-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.225 (recante proroga di termini legislativi), inserendo tra i destinatari degli interventi del Piano nazionale triennale della pesca, relativamente alle iniziative di cui agli articoli 16, 17 e 18 del D.Lgs. n.154/2004, i soggetti che hanno stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento del settore.

Si ricorda, al riguardo, che il comma 5-undecies dell'articolo 2 include attualmente tra i **destinatari** degli interventi del Programma nazionale:

- § gli imprenditori ittici;
- § i soggetti individuati in relazione ai singoli interventi previsti nel programma; e, relativamente alle iniziative di cui agli [articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154](#):
- § le associazioni nazionali riconosciute delle cooperative della pesca;
- § le associazioni nazionali delle imprese di pesca con rappresentanza diretta nel CNEL;
- § le associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura;
- § le organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento nel settore della pesca;
- § gli enti bilaterali previsti da tale contratto collettivo di riferimento del settore;
- § i consorzi riconosciuti;
- § i soggetti individuati in relazione ai singoli interventi previsti dal Programma nazionale.

Si ricorda, al riguardo, che il **decreto legislativo n.154 del 2004** prevede:

- § all'**articolo 16** norme per la promozione della **cooperazione**, disponendo il finanziamento da parte del Programma nazionale della pesca di:
  - a) corsi di aggiornamento e riqualificazione per i soci e per i dipendenti delle cooperative della pesca e dell'acquacoltura e loro consorzi, organizzati dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca e dell'acquacoltura;
  - b) iniziative volte a favorire la cooperazione tra i pescatori, gli acquacoltori, i consorzi tra cooperative della pesca e dell'acquacoltura;
  - c) contratti di programma, progetti sperimentali e convenzioni per la fornitura di servizi al settore, finalizzati al rafforzamento del ruolo della cooperazione nel più ampio contesto del processo di sviluppo dell'economia ittica;
- § all'**articolo 17**, norme per la promozione dell'**associazionismo**, prevedendo il finanziamento, da parte del Programma nazionale della pesca, di specifiche iniziative, ivi compresi i contratti di programma, i progetti sperimentali e le

convenzioni per la fornitura di servizi al settore, sulla base di programmi annuali o pluriennali predisposti dalle associazioni nazionali riconosciute delle imprese di pesca e delle imprese di acquacoltura;

- § all'**articolo 18**, recante norme per la **promozione delle attività a favore dei lavoratori** dipendenti, il finanziamento, sempre da parte del Programma nazionale della pesca di specifiche iniziative rivolte ai lavoratori dipendenti, promosse dalle organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il Contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento nel settore della pesca e dell'acquacoltura, sulla base di programmi annuali o pluriennali predisposti dalle medesime organizzazioni.



**Articolo 3, comma 1-terdecies**  
***(Nullità delle clausole relative al termine di pagamento delle PMI)***

L'**articolo 3, comma 1-terdecies**, introduce una particolare ipotesi di nullità delle clausole disciplinanti i termini di pagamento a favore delle PMI.

Nello specifico, inserendo il comma 4-*bis* nell'art. 7 del D.Lgs. n. 231/2002 (*Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali*), la norma in esame stabilisce che, nelle **transazioni commerciali in cui il creditore sia una PMI**, si presume sia **gravemente iniqua** la clausola che prevede **termini di pagamento superiori a 60 giorni**. Tale presunzione non opera quando tutte le parti del contratto sono PMI. Per la definizione di PMI, si rinvia espressamente al [DM 18 aprile 2005](#)<sup>6</sup>.

L'art. 7 del D.Lgs. n. 231/2002 prevede, al co. 1, la **nullità** delle clausole relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, a qualunque titolo previste o introdotte nel contratto, quando risultano gravemente inique in danno del creditore. Si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.

Il medesimo articolo 7, al co. 2, dispone che il giudice dichiara, anche d'ufficio, la nullità della clausola avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, tra cui il grave scostamento dalla prassi commerciale in contrasto con il principio di buona fede e correttezza, la natura della merce o del servizio oggetto del contratto, l'esistenza di motivi oggettivi per derogare al saggio degli interessi legali di mora, ai termini di pagamento o all'importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento per i costi di recupero. In base al co. 3, si considera gravemente iniqua la clausola che esclude l'applicazione di interessi di mora. Non è ammessa prova contraria. Per effetto del co. 4, si presume che sia gravemente iniqua la clausola che esclude il risarcimento per i costi di recupero di cui all'articolo 6. Infine, secondo il co. 5, nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione è nulla la clausola avente ad oggetto la predeterminazione o la modifica della data di ricevimento della fattura. La nullità è dichiarata d'ufficio dal giudice.

---

<sup>6</sup> Si segnala che la Direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, di cui il D. Lgs. n. 231/2002 configura attuazione, è stata abrogata, con effetto dal 16 marzo 2013, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e di applicazione, dall'articolo 13 della Direttiva 2011/7/UE del 16 febbraio 2011, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Essa continua tuttavia ad applicarsi ai contratti conclusi prima di tale data ai quali in virtù dell'[articolo 12](#), paragrafo 4, la direttiva 2011/7/UE non si applica.

Il richiamato [DM 18 aprile 2005](#) definisce la categoria delle **microimprese**, delle **piccole imprese** e delle **medie imprese** (PMI) come le imprese che:

- a) hanno meno di 250 occupati, e
- b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce inoltre piccola impresa l'impresa che:

- a) ha meno di 50 occupati, e
- b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che:

- a) ha meno di 10 occupati, e
- b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

**Articolo 3, comma 1-quaterdecies**  
**(Adeguamento degli statuti di alcuni organismi sportivi alle**  
**disposizioni in materia di limiti al rinnovo dei mandati)**

Il **comma 1-quaterdecies**, introdotto nel corso dell'esame al Senato, **proroga** il termine previsto per l'**adeguamento degli statuti** delle Federazioni sportive nazionali (FSN), delle Discipline sportive associate (DSA) e degli Enti di promozione sportiva (EPS) alle modifiche introdotte dalla **L. 8/2018** in materia di **limiti al rinnovo dei mandati degli organi** del CONI e di altri organismi sportivi.

In particolare, il termine fissato di 4 mesi dalla **data di approvazione delle modifiche statutarie da parte del CONI** è ora rideterminato in **6 mesi** dalla medesima data.

A tal fine, **novella l'art. 6, co. 2**, della citata L. 8/2018.

Per quanto qui maggiormente interessa, si ricorda che la **L. 8/2018** – modificando, tra l'altro, il d.lgs. 242/1999 – ha disciplinato i limiti al numero dei mandati degli organi del CONI, delle FSN, delle DSA, degli EPS.

In particolare, per tutte le realtà indicate, il **numero massimo di mandati** è fissato in **3**.

Per il **CONI**, il numero massimo di mandati si applica al Presidente e agli altri componenti della Giunta nazionale – ad eccezione dei membri italiani del Comitato olimpico internazionale (CIO) – nonché ai Presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali.

Conseguentemente, lo [statuto del CONI](#) è stato modificato dal Consiglio nazionale il 26 ottobre 2018 con deliberazione n. 1615 e approvato con **D.P.C.M. 21 dicembre 2018**.

Per le **FSN**, le **DSA** e gli **EPS** – nonché per i membri degli organi direttivi delle loro strutture territoriali – il limite di 3 mandati può essere **abbassato dai singoli statuti** (fatti salvi gli effetti delle disposizioni transitorie)<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup> In via transitoria, i Presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali di FSN, DSA, EPS che erano in carica alla data di entrata in vigore della legge e che avevano già raggiunto il previsto limite di 3 mandati, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Per il Presidente uscente, però, la rielezione è possibile solo se raggiunge una maggioranza non inferiore al 55% dei votanti.

### **Articolo 3-bis** ***(Etichettatura dei prodotti alimentari)***

**L'articolo 3-bis - introdotto nel corso dell'esame in sede referente con l'approvazione dell'emendamento 3.0.700** - apporta talune modifiche all'articolo 4 della legge n.4/2011, abrogandone i commi 1 e 2, 4 e 4-bis, sostituendo i commi 3 e 10, e modificando, con una disposizione di risulta, i commi 6 e 12.

L'articolo 4 della **legge n.4/2011** prevede che:

- § è obbligatorio riportare nell'etichetta dei prodotti alimentari commercializzati, trasformati e non, **l'indicazione del luogo di origine** o provenienza e, in conformità alla normativa dell'Unione europea, l'eventuale utilizzazione di **ingredienti** in cui vi sia la presenza di organismi geneticamente modificati in qualunque fase della catena alimentare, dal luogo di produzione iniziale fino al consumo finale (comma 1);
- § per i prodotti alimentari non trasformati, l'indicazione del luogo di origine riguarda il **Paese di produzione dei prodotti**. Per i prodotti alimentari trasformati, l'indicazione riguarda il luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione e nella produzione di prodotti (comma 2);
- § con decreti interministeriali del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza Unificata, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative nel settore e acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti, previo espletamento della procedura di notifica alla Commissione europea, sono definite le **modalità** per l'indicazione obbligatoria e per la tracciabilità dei prodotti agricoli che provengono dal territorio nazionale (comma 3);
- § con i decreti previsti dal comma 3 sono, inoltre, definiti, relativamente a ciascuna filiera, i prodotti alimentari soggetti all'obbligo di indicazione nonché il **requisito della prevalenza** della materia prima agricola utilizzata nella preparazione (comma 4);
- § le regioni sono chiamate a disporre i **controlli** sull'applicazione delle disposizioni richiamate, salve le competenze del Ministero delle politiche agricole e forestali (comma 6);
- § salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti alimentari non etichettati in conformità delle precedenti disposizioni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 a 9.500 euro ( comma 10);

§ gli obblighi stabiliti hanno effetto decorsi 90 giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti. I prodotti etichettati anteriormente alla data dell'entrata in vigore delle disposizioni e privi delle indicazioni obbligatorie possono essere venduti entro i successivi 180 giorni (comma 12)

L'articolo in esame, al comma 1:

**a) abroga i commi 1 e 2;**

**b) sostituisce il comma 3 con tre commi** che, così, dispongono:

- con **decreto** del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative nel settore agroalimentare, acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari e previo espletamento della procedura di notifica, **sono definiti i casi in cui l'indicazione del luogo di provenienza è obbligatoria**. Sono fatte salve le norme europee relative agli obblighi di tracciabilità e di etichettatura dei prodotti contenenti organismi geneticamente modificati (comma 3);

Il testo richiama le finalità indicate alle lettere b), c) e d), paragrafo 1, dell'articolo 39 del regolamento n.1169/2011. Tale disposizione prevede che, oltre alle indicazioni obbligatorie, gli Stati membri possono adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 45, disposizioni che richiedono ulteriori indicazioni obbligatorie per tipi o categorie specifici di alimenti per almeno uno dei seguenti motivi:

- a) protezione della salute pubblica;
- b) protezione dei consumatori;
- c) prevenzione delle frodi;
- d) protezione dei diritti di proprietà industriale e commerciale, delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d'origine controllata e repressione della concorrenza sleale.

- con il medesimo decreto sono individuate le **categorie specifiche di alimenti per i quali è stabilito l'obbligo dell'indicazione del luogo di provenienza**. In base a quanto previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 39 del Reg. 1169/2011, il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, in collaborazione con l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), realizza appositi **studi** che siano capaci di provare il **nesso diretto** tra la qualità di taluni alimenti

e la provenienza, come sia percepita nel consumatore l'informazione relativa alla provenienza del prodotto e quando la sua omissione è considerata ingannevole. I risultati saranno trasmessi alla Commissione europea insieme alla notifica del decreto (**comma 3-bis**);

In base a quanto prevede il paragrafo 2 dell'art. 39 del reg. 1169/2011, gli Stati membri possono introdurre disposizioni concernenti l'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza degli alimenti solo ove esista un nesso comprovato tra talune qualità dell'alimento e la sua origine o provenienza. Al momento di notificare tali disposizioni alla Commissione, gli Stati membri forniscono elementi a prova del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni.

- l'indicazione del luogo di provenienza è sempre obbligatoria, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, lettera a) del reg. 1169/2011, quando si verificano le condizioni per l'applicazione dell'art. 1 del reg. (UE) n.775/2018. Una indicazione difforme del Paese di origine rispetto a quella reale si configura come violazione dell'articolo 7 in materia di pratiche leali di informazione (**comma 3-ter**).

L'art. 26, par. 2, lettera a) del Reg. 1169/2011 prevede che l'indicazione del Paese d'origine o del luogo di provenienza è obbligatoria nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in **errore** il consumatore in merito alla provenienza reale dell'alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l'alimento o contenute nell'etichetta nel loro insieme potrebbero, altrimenti, far pensare che l'alimento abbia un differente Paese d'origine o luogo di provenienza.

Il paragrafo 3 prevede, poi, che quando il Paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso di quello del suo **ingrediente primario**:

- a) deve essere indicato anche il Paese d'origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente primario; oppure
- b) il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario deve indicato come diverso da quello dell'alimento.

Il **regolamento di esecuzione (UE) 2018/775** della Commissione ha stabilito le modalità di applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011. Esso si applica quando il paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato attraverso qualunque mezzo, come **diciture**, illustrazioni, simboli o termini che si riferiscono a luoghi o zone geografiche, ad eccezione dei termini geografici figuranti in denominazioni

usuali e generiche. Il paragrafo 2 prevede che il **regolamento non si applichi alle indicazioni geografiche protette** a norma dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 110/2008 o (UE) n. 251/2014, o protette in virtù di accordi internazionali, **né ai marchi d'impresa**, registrati, laddove questi ultimi costituiscano un'indicazione dell'origine, in attesa dell'adozione di norme specifiche riguardanti l'applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, a tali indicazioni.

L'articolo 2 del provvedimento in esame prevede che l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza di un ingrediente primario, che non è lo stesso paese d'origine o luogo di provenienza indicato per l'alimento, viene fornita:

a) con riferimento a una delle seguenti zone geografiche:

- «UE», «non UE» o «UE e non UE»; o
- una regione o qualsiasi altra zona geografica all'interno di diversi Stati membri o di paesi terzi, se definita tale in forza del diritto internazionale pubblico o ben chiara per il consumatore medio normalmente informato; o
- la zona di pesca FAO, o il mare o il corpo idrico di acqua dolce se definiti tali in forza del diritto internazionale o ben chiari per il consumatore medio normalmente informato; o
- uno o più Stati membri o paesi terzi; o
- una regione o qualsiasi altra zona geografica all'interno di uno Stato membro o di un paese terzo, ben chiara per il consumatore medio normalmente informato; o
- il paese d'origine o il luogo di provenienza, conformemente alle specifiche disposizioni dell'Unione applicabili agli ingredienti primari in quanto tali;

b) oppure attraverso una dicitura del seguente tenore:

- «(nome dell'ingrediente primario) non proviene/non provengono da (paese d'origine o luogo di provenienza dell'alimento)» o una formulazione che possa avere lo stesso significato per il consumatore.
- Il Regolamento si applica a decorrere dal 2020.
- Da quella data sono destinati a perdere di efficacia i seguenti regolamenti nazionali:
  - il decreto con il quale si è resa obbligatoria l'indicazione dell'origine del latte, anche quando utilizzato nei prodotti lattiero-caseari (DM 9 dicembre 2016);
  - i decreti relativi all'indicazione dell'origine del grano duro per paste di semola di grano duro e del riso (entrambi DM 26 luglio 2017, pubblicati, rispettivamente, in GU n. 190 e 191 del 16 agosto 2017);
  - il decreto sull'origine in etichetta del pomodoro (DM 16 novembre

2017 in GU n.47 del 26 febbraio 2018).

L'articolo 7 del reg. 1169/2011, richiamato dalla norma prevede che le **informazioni non devono indurre inducono in errore**, in particolare:

- per quanto riguarda le caratteristiche dell'alimento e, in particolare, la natura, l'identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d'origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione,
- attribuendo al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede;
- suggerendo che l'alimento possiede caratteristiche particolari, quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche, in particolare evidenziando in modo esplicito la presenza o l'assenza di determinati ingredienti e/o sostanze nutritive;
- suggerendo, tramite l'aspetto, la descrizione o le illustrazioni, la presenza di un particolare alimento o di un ingrediente, mentre di fatto un componente naturalmente presente o un ingrediente normalmente utilizzato in tale alimento è stato sostituito con un diverso componente o un diverso ingrediente.

Le informazioni sugli alimenti devono essere precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore

**c) abroga i commi 4 e 4-bis.**

d) apporta correzioni ai commi 6 ,11 e 12, di carattere tecnico conseguenti all'aver previsto un unico decreto attuativo e non più una pluralità, come nel testo dell'articolo 4 attualmente vigente;

e) **sostituisce il comma 10**, prevedendo che per le violazioni relative all'obbligo di indicazione dell'origine del prodotto si applicano le sanzioni di cui al decreto legislativo n.231 del 2017.

Il decreto legislativo 15 dicembre 2017 ha recato la Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione europea 2015».

Infine, al **comma 2**, si prevede che la disposizione in esame entri in vigore tre mesi dopo la data di notifica alla Commissione europea di cui viene data comunicazione con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



**Articolo 3-ter**  
**(Semplificazioni per le zone economiche speciali ZES e per le zone logistiche semplificate ZLS)**

L'**articolo 3-ter**, introdotto al Senato, modifica alcune **agevolazioni e procedure semplificate valevoli per le imprese operanti nella cd. zona economica speciale (ZES)**. Con le norme in esame, inoltre, anche le imprese che operano nella zona logistica semplificata (ZLS) possano usufruire di tali procedure semplificate.

**ZES – Zone economiche speciali**

Si ricorda che il decreto legge n. 91 del 2017 (art. 4) ha definito le procedure e le condizioni per istituire Zone economiche speciali (ZES) in alcune aree del Paese, in particolare nelle regioni definite dalla normativa europea come "meno sviluppate" o "in transizione", definendone le procedure e le condizioni. La Zona economica speciale è definita come un'area geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti, purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale facente parte della rete globale delle Reti di trasporto transeuropee, definite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013.

Scopo delle Zone economiche speciali è quello di creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo delle imprese già operanti e l'insediamento di nuove imprese. Tali imprese sono tenute al rispetto della normativa nazionale ed europea, nonché alle prescrizioni adottate per il funzionamento della stessa ZES e beneficiano di speciali condizioni. In particolare, le imprese che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o effettuano investimenti incrementali all'interno delle ZES possono usufruire di riduzione dei termini dei procedimenti e di semplificazione degli adempimenti rispetto alla normativa vigente. Le ZES sono caratterizzate dall'attribuzione di benefici fiscali (indicati all'articolo 5): per gli investimenti effettuati dalle imprese nelle ZES, queste possono usufruire di un credito d'imposta, commisurato al costo dei beni acquistati entro il 31 dicembre 2020, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro (articolo 5, comma 2).

Si rinvia alla [documentazione web](#) per ulteriori approfondimenti.

Più in dettaglio, **il comma 1** dell'articolo 3-bis in esame sostituisce integralmente la lettera a) dell'articolo 5, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 91 del 2017 ed aggiunge le lettere da a-bis) ad a-sexies) al medesimo comma.

Nella sua formulazione vigente, la lettera *a*) consente alle imprese che operano nella ZES di usufruire di procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, e regimi procedimentali speciali, recanti accelerazione dei termini procedimentali ed adempimenti semplificati rispetto a procedure e regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di criteri derogatori e modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se nominato, previa delibera del Consiglio dei ministri<sup>8</sup>.

Con le **modifiche in esame** si dispone:

- § chel'attività economica nelle zone economiche speciali (di seguito ZES) è libera, nel rispetto delle norme nazionali ed europee sull'esercizio dell'attività d'impresa. Al fine di semplificare ed accelerare l'insediamento, la realizzazione e lo svolgimento dell'attività economica nelle ZES sono disciplinati alcuni criteri derogatori alla normativa vigente, le procedure semplificate e i regimi procedimentali speciali applicabili. Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi, sono **ridotti di un terzo i termini di cui agli articoli 2 e 19 della legge n. 241 del 1990**; di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di **VIA** (Valutazione d'Impatto Ambientale), **VAS** (Valutazione Ambientale Strategica) e **AIA** (Autorizzazione Ambientale Integrata); di cui al D.P.R. n. 59 del 2013 in materia di **AUA** (Autorizzazione Unica Ambientale); di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, del D.P.R. n. 31 del 2017, in materia di autorizzazione paesaggistica; di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, in materia edilizia; di cui alla legge n. 84 del 1994, in materia di concessioni demaniali portuali (**nuova lettera a**));
- § eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque dominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni sono **adottati con la procedura della conferenza di servizi decisoria semplificata**, ai sensi dell'articolo

---

<sup>8</sup> Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del D.L. 20 giugno 2017, n. 91, con [D.P.C.M. 25 gennaio 2018, n. 12](#) sono state individuate le modalità per l'istituzione, la durata, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area delle ZES, nonché i criteri che ne disciplinano l'accesso e le condizioni speciali di cui al citato articolo 5 del D.L. n. 91 del 2017, nonché il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo. In particolare, la ZES è identificata mediante l'indicazione puntuale della denominazione e delle aree interessate, può ricomprendere anche aree della medesima regione non territorialmente adiacenti, purché presentino un **nesso economico funzionale**.

14-*bis* della legge n. 241 del 1991, con termini ridotti della metà (**nuova lettera a-bis**));

- § il Comitato di indirizzo della ZES, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame, assicura il **raccordo tra gli sportelli unici istituiti ai sensi della normativa vigente e lo sportello unico di cui alla legge n. 84 del 1994 – SUA** (il quale, per tutti i procedimenti amministrativi ed autorizzativi concernenti le attività economiche, ad eccezione di quelli concernenti lo Sportello unico doganale e dei controlli e la sicurezza, svolge funzione unica di *front office* rispetto ai soggetti deputati ad operare in porto). Il SUA opera quale responsabile unico del procedimento ai sensi della legge n. 241 del 1990 per la fase di insediamento, di realizzazione e di svolgimento dell'attività economica nella ZES. Lo sportello unico è disponibile in **formato digitale**, in almeno una lingua diversa dall'italiano ed è organizzato sulla base di moduli e formulari standardizzati per la presentazione dell'istanza nei quali è, in particolare, indicata la presenza di eventuali vincoli ambientali, urbanistico/paesaggistici nonché di eventuali termini di conclusione del procedimento (nuova lettera **a-ter**));
- § presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita la **Cabina di regia ZES**, presieduta dall'Autorità politica delegata per la coesione territoriale – Ministro per il sud e composta dal Ministro per gli affari regionali, dal Ministro per la funzione pubblica, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dello sviluppo economico, dai Presidenti delle Regioni e delle province autonome, nonché dai Presidenti dei Comitati di indirizzo delle ZES istituite, nonché gli altri Ministri competenti in base all'ordine del giorno. Alle riunioni della Cabina di regia possono essere invitati come osservatori i rappresentanti di enti pubblici locali e nazionali e dei portatori di interesse collettivi o diffusi. L'istruttoria tecnica delle riunioni della Cabina di regia, che si avvale a tal fine del Dipartimento per la coesione territoriale della Presidenza del Consiglio dei ministri, riguarda principalmente la **verifica e il monitoraggio degli interventi nelle ZES** (nuova lettera **a-quater**);
- § entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame, ogni Regione interessata può presentare all'Autorità politica delegata per la coesione territoriale – Ministro per il sud, una **proposta di protocollo o convenzione per l'individuazione di ulteriori procedure semplificate, e regimi procedurali speciali**. La proposta individua dettagliatamente le procedure oggetto di semplificazioni, le norme di riferimento e le amministrazioni locali e statali competenti ed è **approvata dalla Cabina di regia** di cui alla lettera precedente. Sono parti dell'accordo o protocollo, la Regione

proponente e le amministrazioni locali o nazionali competenti per ogni procedimento individuato (nuova lettera **a-quinquies**));

§ nelle ZES sono istituite **aree doganali intercluse** ai sensi del Codice doganale europeo. Tali aree consentono di operare, per le merci importate e da esportare, in regime di sospensione dell'IVA. La perimetrazione di dette aree doganali è proposta da ciascun Comitato di indirizzo o Regione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame, ed è e approvata con decreto direttoriale dell'Agenzia delle dogane territorialmente competente, adottato entro trenta giorni dalla proposta (nuova lettera **a-sexies**)).

Con una seconda modifica (**comma 2**) viene inserito, all'articolo 5 del D.L. 91/2017, il comma *2-bis*, ai sensi del quale gli **interventi relativi agli oneri di urbanizzazione primaria**, per le imprese beneficiarie delle agevolazioni che effettuano gli investimenti ammessi al credito di imposta nella ZES (di cui all'articolo 5, comma 2, citato in premessa) sono **realizzati entro il termine perentorio di 90 giorni** dalla presentazione della relativa istanza da parte delle imprese ai gestori dei servizi di pubblica utilità.

**In caso di ritardo si applicano** le disposizioni sul procedimento amministrativo (articolo *2-bis* della legge n. 241 del 1990) che disciplinano le conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento (che prevede, a seconda delle circostanze, un risarcimento o un indennizzo per il predetto ritardo).

Nel fare riferimento agli oneri di urbanizzazione primaria, la norma in esame richiama il disposto dell'art. 16, comma 7, del testo unico in materia edilizia (D.P.R. 380/2001). Ai sensi di tale disposizione, gli oneri di urbanizzazione primaria sono quelli relativi ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato.

Tale elenco è integrato da ulteriori disposizioni (si citano, a titolo di esempio, il comma *7-bis* del citato art. 16 e l'art. 2, comma 5, del D.L. 112/2018).

I riferimenti alle lettere *a-bis*, *a-ter*, *a-quater*, *a-quinquies* e *a-sexies* sono inoltre inseriti (**comma 3** dell'articolo in esame) nell'articolo 1, comma 64 della legge 205 del 2017 (legge di bilancio 2018), disponendo che le nuove imprese e quelle già esistenti che operano nella **Zona logistica semplificata** fruiscono delle procedure semplificate previste dalle citate lettere dell'articolo 5, comma 1 del decreto legge n. 91 del 2017, come modificato dall'articolo in esame.

La legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, co. 61-66) ha previsto l'istituzione delle **Zone Logistiche semplificate (ZLS)** nelle regioni del Paese in cui non sia consentito istituire una Zona economica speciale (ZES). L'istituzione delle Zone logistiche semplificate è consentita nel numero massimo di una per ciascuna regione, sempre a condizione che sia presente almeno un'area portuale della Rete transeuropea dei trasporti, definita dal regolamento (UE) n. 1315/2013.

Con l'istituzione della ZLS si intende favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali di queste regioni prevedendo, per le imprese che vi operino, procedure amministrative semplificate analoghe a quelle previste per le ZES. Non è invece prevista l'attribuzione alle imprese dei benefici fiscali previsti nelle ZES.

La Zona logistica semplificata è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta della regione interessata, per una durata massima di sette anni, rinnovabile fino a un massimo di ulteriori sette anni. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla procedura di istituzione delle Zone economiche speciali.

**Il comma 4** reca la clausola di invarianza finanziaria.

**Articolo 3-quater**  
**(Altre misure di semplificazione burocratica per le imprese)**

L'**articolo 3-quater** detta varie misure di semplificazione, che intervengono in materia di pubblicità e del commercio dell'olio di oliva e dell'olio di semi, pubblicazione degli aiuti individuali nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, società a responsabilità limitata semplificata, disciplina dell'iperammortamento.

Il **comma 1** interviene sulla **legge 27 gennaio 1968, n. 35** che ha recato norme per il controllo della pubblicità e del commercio **dell'olio di oliva e dell'olio di semi**.

In particolare sopprime il secondo periodo lasciando in vita la sola disposizione in base alla quale gli oli di semi, destinati al consumo alimentare, devono essere esenti da coloranti aggiuntivi.

Viene, invece, soppresso il secondo periodo in base al quale la decolorazione degli oli di semi dai pigmenti eventualmente presenti deve essere tale che gli assorbimenti spettrofotometrici a 420 e 453 millimicron, corrispondenti rispettivamente ai massimi di assorbimento della clorofilla e del betacarotene, non superino i valori di 0,20 e di 0,10 misurati sull'olio, diluito con eguale volume di esano in vaschette da centimetri 1, con riferimento all'esano normale.

Si ricorda, in proposito che il comma 1 dell'art. 1, decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 179, recante disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, confermò la permanenza in vigore degli artt. 1, 2, comma 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 e 12 della legge n.3571968 in esame.

Il **comma 2** prevede che la pubblicazione degli aiuti individuali nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza, sostituisce l'obbligo introdotto da ultimo dall'art. 12-ter del decreto-legge n.113 del 2018. Tale articolo ha inserito al comma 125 dell'articolo 1 della legge n.124 del 2017 un nuovo periodo prevedendo che le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al [decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#) devono pubblicare trimestralmente nei propri siti *internet* o portali digitali l'elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale. Il comma 2 in esame specifica che la pubblicazione degli aiuti nel Registro nazionale sostituisce

tale obbligo purché venga dichiarata nella nota integrativa del bilancio l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro.

Il **comma 3** detta disposizioni concernenti le **società a responsabilità limitata semplificata**, di cui all'art. 2463-*bis* c.c. al fine di garantire una più uniforme applicazione della normativa concernente le stesse e, più in generale di ridurre ulteriormente gli oneri amministrativi per le imprese.

Le società a responsabilità limitata semplificata (SRLS) di cui all'art. 2463-*bis* c.c. sono un tipo di società di capitali introdotto dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27. Gli elementi che caratterizzano la SRLS rispetto alla SRL ordinaria (art. 2463 c.c.) sono i seguenti: la SRLS può essere sia pluripersonale che unipersonale ma i soci possono essere solo persone fisiche; l'ammontare del capitale sociale può essere compreso tra 1,00 e 9.999,00 Euro; il capitale deve essere sottoscritto e interamente versato al momento della costituzione; il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all'organo amministrativo.

Per le suddette società a responsabilità limitata semplificata, è introdotta la possibilità di **redigere l'atto di scioglimento o messa in liquidazione** oltre che per atto pubblico, anche per atto sottoscritto con le modalità della **firma digitale e della firma elettronica autenticata** (artt. 24 e 25 del Codice dell'amministrazione digitale).

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 2463-*bis* **l'atto costitutivo** delle SRLS deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello tipizzato approvato con decreto del Ministro della Giustizia n. 138 del 23/6/2012.

Si ricorda inoltre che l'art. 2484 c.c., al comma 1, disciplina la causa di scioglimento delle società di capitali prevedendo la forma dell'atto pubblico notarile. La possibilità di prescindere dall'atto pubblico notarile per lo scioglimento delle SRLS (limitatamente ad alcune delle cause previste dall'art. 2484 c.c.) è stata tuttavia già avallata da una Nota n. del 19 maggio 2014 prot n. 0094215 del Ministero dello Sviluppo Economico.

La disciplina della **firma elettronica e della firma elettronica autenticata** sono contenute rispettivamente negli artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 82 del 2005 (codice dell'amministrazione digitale). In particolare l'art. 24 dispone che la firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente. Si stabilisce inoltre che per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al

momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.

L'art. 25 riconosce alla stregua della sottoscrizione autenticata (art.2703 c.c) la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'autenticazione della firma elettronica, consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità dell'eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.

Si segnala che la disposizione in esame ricalca in parte quanto già previsto nell'ordinamento per l'atto costitutivo delle start up innovative. Il DL n. 3 del 2015 ha infatti previsto, all'art. 4, comma 10-bis che l'atto costitutivo e le successive modificazioni di start-up innovative “siano redatti per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con le modalità previste dagli articoli 24 e 25 del codice dell'amministrazione digitale”. Anche in tale caso si prevede che l'atto costitutivo e le successive modificazioni siano redatti secondo un modello uniforme adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico

La **definizione del modello** per la redazione dell'atto privo delle formalità richieste dall'atto pubblico è demandata un decreto del Ministero per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministero della giustizia.

Si prevede inoltre che l'atto redatto in forma semplificata sia **trasmesso** al competente ufficio del **registro delle imprese**.

Il **comma 4** prevede che, ai soli fini dell'applicazione della disciplina **dell'iperammortamento** (di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successivamente prorogata nel tempo: l'istituto consente di maggiore il costo di acquisizione di determinati beni a fini fiscali) il **costo agevolabile** dei magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica, di cui all'allegato A annesso alla suddetta legge, si intende comprensivo anche del costo attribuibile alla scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione, che costituisce, al contempo, parte del sistema costruttivo dell'intero fabbricato; resta ferma la rilevanza di detta scaffalatura ai fini della determinazione della rendita catastale, in quanto elemento costruttivo dell'intero fabbricato.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 9 della legge di bilancio 2017 (L. n. 232/2016) ha introdotto il beneficio dell'**iperammortamento** per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico, atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello Industria 4.0 (inclusi nell'allegato A della stessa legge di bilancio).

Com'è noto, l'espressione **Industria 4.0** indica un processo generato da trasformazioni tecnologiche nella progettazione, nella produzione e nella



distribuzione di sistemi e prodotti manifatturieri, finalizzato alla produzione industriale automatizzata e interconnessa.

Il beneficio in questione è stato prorogato dall'articolo 1, comma 30 della legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017) anche agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2018 ovvero fino al 31 dicembre 2019 a specifiche condizioni.

La misura consisteva, in origine, nella maggiorazione del costo di acquisizione del 150 per cento, permettendo in sostanza di ammortizzare un valore pari al 250 per cento del costo di acquisto dei beni.

Da ultimo, i commi 60-65 della L. n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) hanno prorogato e rimodulato il cd. iperammortamento: innovando la normativa vigente in materia, il beneficio viene concesso in misura differenziata secondo l'importo degli investimenti effettuati. Sono stati conseguentemente sterilizzati gli acconti di imposta dovuti per il 2019 e 2020, al fine di non tener conto delle norme agevolative introdotte. Il beneficio è riconosciuto anche per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019 ovvero fino al 31 dicembre 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Si ricorda che sulla disciplina dell'iperammortamento fiscale è intervenuto anche l'articolo 7 del decreto-legge n. 87 del 2018 (cd. decreto dignità) che ha subordinato l'applicazione della misura alla condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate nel territorio nazionale.

Si ricorda inoltre che l'Allegato A della L. n. 232/2016 elenca le categorie di beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 e i beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti.

### **Articolo 3-quinquies** **(Agibilità per lavoratori autonomi dello spettacolo)**

L'**articolo 3-quinquies**, apporta alcune modifiche alla disciplina relativa all'obbligo di richiesta del **certificato di agibilità dei lavoratori dello spettacolo** da parte delle imprese dello spettacolo.

In particolare, sostituendo l'articolo 6 del D.Lgs. C.P.S. 708/1947 (**comma 1, lettera a**)), **si vieta**, ad una serie di imprese operanti nel settore dello spettacolo (imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense; teatri tenda; enti, associazioni, imprese del pubblico esercizio, alberghi, emittenti radiotelevisive e impianti sportivi) **di far agire** nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento i **lavoratori autonomi dello spettacolo** (compresi quelli con rapporti di collaborazione), appartenenti alle categorie individuate (indicate dal n. 1 al n. 14 dell'articolo 3 del medesimo D.Lgs.C.P.S. 708<sup>9</sup>) nel caso in cui **non siano in possesso del certificato di agibilità**<sup>10</sup>.

Per le prestazioni svolte dai lavoratori autonomi esercenti attività musicali, il certificato di agibilità viene richiesto dai lavoratori medesimi,

---

<sup>9</sup> La disposizione fa riferimento ai lavoratori dello spettacolo di cui ai nn. 1-14 dell'articolo 3 del richiamato D.Lgs. C.P.S. 708/1947, ossia: 1) artisti lirici; 2) attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, cantanti di musica leggera, presentatori, disc-jockey ed animatori in strutture ricettive connesse all'attività turistica; 3) attori e generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico; 4) registi teatrali e cinematografici, aiuto registi; 5) organizzatori generali, direttori, ispettori, segretari di produzione cinematografica, cassieri, segretari di edizione; 6) direttori di scena e di doppiaggio; 7) direttori d'orchestre e sostituti; 8) concertisti e professori d'orchestra orchestrali e bandisti; 9) tercorei, coristi, ballerini, figuranti, indossatori e tecnici addetti alle manifestazioni di moda; 10) amministratori di formazioni artistiche; 11) tecnici del montaggio, del suono, dello sviluppo e stampa; 12) operatori di ripresa cinematografica e televisiva, aiuto operatori e maestranze cinematografiche, teatrali e radio televisive; 13) arredatori, architetti, scenografi, figurinisti teatrali e cinematografici; 14) truccatori e parrucchieri.

<sup>10</sup> Il certificato di agibilità è uno strumento volto ad assicurare una tutela rafforzata per i lavoratori appartenenti a determinate categorie artistiche e tecniche dello spettacolo, considerate le specificità che caratterizzano lo svolgimento delle prestazioni lavorative in tale settore. Il certificato di agibilità deve essere richiesto dalle imprese dello spettacolo all'INPS ai sensi degli artt. 6, 9 e 10 del D.Lgs. C.P.S. 708/1947. L'obbligo di richiesta è volto a consentire il preventivo controllo della regolarità contributiva dell'impresa richiedente che, in caso di esito negativo, preclude il rilascio del certificato. La richiesta del certificato di agibilità deve essere effettuata entro cinque giorni dalla stipulazione dei relativi contratti di lavoro (art. 9, comma 3, D.Lgs. .P.S. 708/1947) e, comunque, prima dello svolgimento della prestazione lavorativa. Alle imprese di nuova costituzione/operatività, all'atto del rilascio della prima agibilità, viene richiesto il versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale pari al 10% del carico contributivo stimato per un periodo di tre mesi. In alternativa l'impresa può produrre una fidejussione bancaria o assicurativa per lo stesso importo.

salvo l'obbligo di custodia dello stesso, che è posto a carico del committente<sup>11</sup>.

In caso di inosservanza del richiamato divieto viene confermata la sanzione amministrativa di euro 129 per ogni giornata di lavoro prestata da ciascun lavoratore autonomo.

Contestualmente, **viene abrogato** il terzo comma del successivo articolo 10 (**comma 1, lettera b**)), il quale dispone che il rilascio del certificato di agibilità sia subordinato alla presentazione di una garanzia nel caso in cui, all'atto della richiesta del certificato di agibilità, l'impresa risulti inadempiente agli obblighi di legge, nonché nel caso in cui l'impresa presenti, per la prima volta, la denuncia delle persone occupate e relativa retribuzione giornaliera (nonché le ulteriori notizie richieste dall'ente previdenziale).

---

<sup>11</sup> In generale la disciplina vigente dispone, per quanto riguarda i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, che l'impresa sia esentata dall'obbligo di richiesta del certificato qualora i lavoratori, per i quali le imprese effettuano regolari versamenti contributivi presso l'INPS, siano utilizzati nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento; Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, l'impresa ha l'obbligo di richiedere il rilascio del certificato di agibilità: per lavoratori con contratto di prestazione d'opera di durata superiore a 30 giorni e contrattualizzati per specifici eventi, di durata limitata nell'arco di tempo della complessiva programmazione dell'impresa, singolari e non ripetuti rispetto alle stagioni o cicli produttivi; per lavoratori autonomi la cui prestazione venga resa nei locali di proprietà delle imprese committenti, o di cui esse abbiano un diritto personale di godimento.

**Articolo 4**  
*(Modifiche al codice di procedura civile  
in materia di esecuzione forzata nei confronti dei soggetti  
creditori della pubblica amministrazione)*

L'**articolo 4** contiene alcune modifiche al codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata, volte a rendere più agevole l'accesso all'istituto della conversione del pignoramento (comma 1). La disposizione, a seguito delle modifiche approvate dal Senato, garantisce inoltre al debitore ed ai suoi familiari il **diritto di abitare l'immobile pignorato fino al decreto di trasferimento del bene**, che conclude il procedimento di espropriazione immobiliare (comma 2)

In particolare, il **comma 1** interviene sulla **conversione del pignoramento**, disciplinata dall'**art. 495 del codice di procedura civile**. Si tratta della possibilità, data al debitore sottoposto ad esecuzione forzata, di sostituire le cose pignorate con una somma di denaro comprensiva delle spese di esecuzione e dell'importo dovuto al creditore pignorante e agli altri creditori eventualmente intervenuti a titolo di capitale, interessi e spese.

Rispetto alla disciplina anteriore, il decreto-legge:

- § prevede che la **somma che il debitore deve depositare** in cancelleria, **unitamente all'istanza di conversione** del pignoramento, debba essere pari ad **un sesto** – e non un quinto, come in precedenza previsto – dell'importo **del credito** per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori successivamente intervenuti (lett. a);
- § concede al debitore una **rateizzazione in 48 mesi** – e non 36, come in precedenza previsto – **per versare la somma**, determinata dal giudice con ordinanza, **da sostituire al bene pignorato** (lett. b);

Si ricorda che sul punto si sono susseguiti negli anni **vari interventi del legislatore**: la conversione con versamento rateale è stata infatti introdotta originariamente dalla legge n. 358 del 1976 (che concedeva 6 mesi) e poi eliminata dal legislatore della riforma del codice di procedura civile (legge n. 353 del 1990), con generale apprezzamento, ritenendosi che l'istituto fosse spesso utilizzato dal debitore a fini dilatori. L'oscillazione del pendolo normativo è continuata perché la legge n. 302 del 1998 ha reintrodotta il beneficio del versamento rateale (9 mesi), anche se solo nell'espropriazione immobiliare; il nuovo favore verso l'istituto è reso evidente anche dalla successiva legge n. 80 del 2005, che ha esteso il termine massimo per il versamento a 18 diciotto mesi; termine poi esteso dal D.L. n. 83 del 2015 a 36 mesi.

§ consente al debitore di beneficiare della conversione del pignoramento anche quando **ritarda il pagamento di una rata**, fino a un termine massimo di **30 giorni**, in luogo degli attuali 15. Decorso tale termine, le somme fino a quel momento versate saranno assoggettate a pignoramento e il debitore decade dalla facoltà di richiedere nuovamente la conversione.

Normativa previgente	D.L. 135 del 2018 (art. 4, co. 1)
<b>Codice di procedura civile</b>	
Art. 495 <i>Conversione del pignoramento</i>	
<p>Prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese.</p>	<i>Identico.</i>
<p>Unitamente all'istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. La somma è depositata dal cancelliere presso un istituto di credito indicato dal giudice.</p>	<p>Unitamente all'istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma <b>non inferiore a un sesto</b> dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. La somma è depositata dal cancelliere presso un istituto di credito indicato dal giudice.</p>
<p>La somma da sostituire al bene pignorato è determinata con ordinanza dal giudice dell'esecuzione, sentite le parti in udienza non oltre trenta giorni dal deposito dell'istanza di conversione.</p>	<i>Identico.</i>
<p>Quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, il giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi</p>	<p>Quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, il giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi</p>

Normativa previgente	D.L. 135 del 2018 (art. 4, co. 1)
con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di trentasei mesi la somma determinata a norma del terzo comma, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale. Ogni sei mesi il giudice provvede, a norma dell'articolo 510, al pagamento al creditore pignorante o alla distribuzione tra i creditori delle somme versate dal debitore.	con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di <b>quarantotto mesi</b> la somma determinata a norma del terzo comma, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale. Ogni sei mesi il giudice provvede, a norma dell'articolo 510, al pagamento al creditore pignorante o alla distribuzione tra i creditori delle somme versate dal debitore.
Qualora il debitore ometta il versamento dell'importo determinato dal giudice ai sensi del terzo comma, ovvero ometta o ritardi di oltre 15 giorni il versamento anche di una sola delle rate previste nel quarto comma, le somme versate formano parte dei beni pignorati. Il giudice dell'esecuzione, su richiesta del creditore procedente o creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, dispone senza indugio la vendita di questi ultimi.	Qualora il debitore ometta il versamento dell'importo determinato dal giudice ai sensi del terzo comma, ovvero ometta o ritardi di <b>oltre 30 giorni</b> il versamento anche di una sola delle rate previste nel quarto comma, le somme versate formano parte dei beni pignorati. Il giudice dell'esecuzione, su richiesta del creditore procedente o creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, dispone senza indugio la vendita di questi ultimi.
Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice, quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento con il versamento dell'intera somma.	<i>Identico.</i>
L'istanza può essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilità.	<i>Identico.</i>

Il **comma 2, modificato** nel corso dell'esame del d.d.l. di conversione in **Senato**, interviene sulla disciplina dell'**espropriazione immobiliare**, per **sostituire** interamente l'**art. 560** del codice (*Custodia dei beni pignorati*).

Il testo originario del decreto-legge in conversione, invece, si limita a sostituire il terzo comma dell'art. 560, per quanto riguarda la possibilità per il debitore che vanti crediti nei confronti della p.a. di continuare ad abitare l'immobile pignorato in attesa dell'espropriazione forzata.

Il **decreto-legge n. 135 del 2018**, con esclusivo riferimento ai debitori assoggettati ad espropriazione immobiliare che siano titolari di crediti nei

confronti di pubbliche amministrazioni, il cui ammontare complessivo sia pari o superiore all'importo dei crediti vantati dal creditore procedente e dai creditori intervenuti nell'espropriazione, integrando il contenuto dell'art. 560, comma 3, prevede:

- che il giudice possa ordinare la liberazione dell'immobile solo dopo aver emesso il decreto di trasferimento del bene espropriato all'aggiudicatario (decreto previsto dall'art. 586 c.p.c.). Conseguentemente, il debitore potrà continuare ad abitare l'immobile durante il corso della procedura, fino al suo completamento;
- che per ottenere questo beneficio, il debitore esecutato debba documentare i crediti verso la P.A. nell'udienza fissata per autorizzare la vendita dell'immobile (art. 569 c.p.c.). I crediti dovranno risultare dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni;
- che la sussistenza di queste condizioni debba essere comunicata al pubblico con l'avviso di vendita dell'immobile (art. 570 c.p.c.);
- che il giudice debba fissare una data per il rilascio dell'immobile compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivi al decreto di trasferimento.

Con la **sostituzione dell'art. 560 c.p.c.**, il provvedimento afferma il **diritto del debitore** (e dei suoi familiari conviventi) **a continuare ad abitare l'immobile sino al decreto di trasferimento** che conclude l'espropriazione forzata immobiliare (*terzo comma*). Tale diritto è riconosciuto a tutti i debitori, a prescindere dalla loro posizione di creditori nei confronti delle pubbliche amministrazioni (come invece disposto dal testo del decreto-legge).

A tal fine **il debitore deve**:

- § **conservare il bene tutelandone l'integrità**, con la diligenza del buon padre di famiglia (*secondo comma*);
- § **abitare l'immobile personalmente**. Soltanto il giudice dell'esecuzione può eventualmente autorizzare la locazione (*settimo comma*);
- § **consentire**, d'accordo con il custode, **la visita dell'immobile** da parte di potenziali acquirenti, con le modalità individuate dal giudice (art. 569 c.p.c.) quando ha autorizzato la vendita dell'immobile (*quarto e quinto comma*).

Se il debitore rispetta queste disposizioni «il giudice non può mai disporre il rilascio dell'immobile pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferimento» (*ottavo comma*).

Viceversa, in caso di violazione delle disposizioni, «il giudice ordina, sentito il custode ed il debitore, la liberazione dell'immobile pignorato» (*sesto comma*).

Anche il **comma 3** dell'articolo 4 interviene sull'espropriazione immobiliare, modificando l'**art. 569** del codice di procedura civile, relativo

all'**udienza di autorizzazione della vendita**, per richiedere ai creditori di comunicare in anticipo l'ammontare del credito per il quale procedono.

In particolare, il comma 1 dell'art. 569 prevede che a seguito dell'istanza di vendita del bene, presentata dai creditori a norma dell'art. 567 c.p.c. e corredata della documentazione catastale dell'immobile, il giudice dell'esecuzione debba nominare (entro 15 giorni) un esperto per la determinazione del valore dell'immobile e fissare l'**udienza di comparizione delle parti**.

Il decreto-legge aggiunge che non oltre 30 giorni prima della data fissata per la comparizione, i creditori (il pignorante e gli intervenuti) debbano depositare un atto con il quale indicano l'**ammontare del credito residuo** per il quale procedono, **comprensivo di interessi e spese**. In mancanza di tale atto, il credito resterà fissato nell'importo indicato con il precetto (o l'intervento), maggiorato dei soli interessi legali (e dunque senza possibilità di recuperare le spese). L'atto di quantificazione dovrà altresì essere previamente notificato al debitore.

La *ratio* della disposizione, in base alla Relazione illustrativa dell'originario d.d.l. di conversione (A.S. 989), risiede nella volontà di agevolare l'accesso alla conversione del pignoramento, consentendo al debitore di conoscere esattamente l'importo da versare per accedere alla procedura.

Infine, il **comma 4** specifica che le nuove disposizioni si applicano alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore dell'intervento di modifica.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 491 c.p.c. l'esecuzione forzata inizia con il pignoramento.

La **rubrica dell'articolo 4** fa riferimento alle modifiche al codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata nei confronti dei soggetti creditori della pubblica amministrazione; tuttavia, in seguito alla modifica approvata dal Senato (che ha sostituito il comma 2), l'articolo in oggetto non contiene alcuna disposizione specifica relativa ai creditori della p.a.

*Si valuti l'opportunità di sostituire la rubrica dell'articolo 4.*



**Articolo 4-bis**  
**(Disposizioni in favore dei familiari delle vittime**  
**e dei superstiti del disastro di Rigopiano)**

L'**articolo 4-bis, introdotto al Senato**, prevede e disciplina l'assegnazione di speciali erogazioni per i familiari delle vittime e per i superstiti del disastro avvenuto in Abruzzo, il 18 gennaio 2017, presso l'hotel Rigopiano di Farindola.

Il **comma 1**, oltre a recare l'autorizzazione di spesa pari a **10 milioni di euro per il 2019**, specifica la destinazione delle elargizioni alle **famiglie delle vittime** e a chi ha riportato **lesioni "gravi o gravissime"**.

Ai sensi del codice penale (art. 583) la lesione personale si considera grave se dal fatto deriva una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni che supera i 40 giorni o una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo. La lesione personale è gravissima, se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, una permanente e grave difficoltà della favella ovvero la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

Il **comma 2** attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con i sindaci dei comuni di residenza delle vittime e dei soggetti che hanno subito lesioni personali gravi e gravissime, l'individuazione delle famiglie beneficiarie e l'attribuzione delle relative somme.

Il **comma 3** prevede l'attribuzione della somma determinata alle famiglie delle vittime, anche valutando lo stato di effettiva necessità.

Il **comma 4** prevede l'attribuzione della somma determinata a coloro che hanno subito una lesione grave o gravissima, calcolata in proporzione alla gravità della lesione e tenuto conto dello stato di effettiva necessità.

Il **comma 5** stabilisce il seguente ordine di assegnazione delle somme spettanti ai familiari delle vittime:

- a) al coniuge superstite (con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza, anche non definitiva, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del coniuge al quale sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato) e ai figli se a carico;
- b) ai figli, precisando che l'assegnazione delle somme avviene solo nel caso in cui il coniuge manchi ovvero risulti escluso dal beneficio ai sensi di quanto previsto dalla lettera a);

- c) al convivente *more uxorio*;
- d) ai genitori;
- e) ai fratelli e alle sorelle (se conviventi e a carico);
- f) ai conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento.

Il **comma 6** equipara, nel caso in cui vi siano figli nati da rapporti di convivenza *more uxorio*, il convivente *more uxorio* al coniuge superstite, con riguardo all'ordine di assegnazione delle somme indicato al comma 5.

Si segnala che provvidenze analoghe a quelle previste dal presente articolo sono state riconosciute anche ai familiari delle vittime e in favore dei superstiti dei disastri ferroviari di Viareggio (ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 106 del 2010) e di Andria-Corato (ai sensi dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 113 del 2016).

Il **comma 7** stabilisce che le previste elargizioni sono corrisposte con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il **comma 8** prevede, per tali elargizioni, l'esenzione da ogni imposta e tassa e l'assegnazione in aggiunta ad ogni altra somma cui i soggetti abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente.

Il **comma 9** individua la copertura finanziaria, utilizzando, per il 2019, le somme previste nel Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Tale Fondo è stato istituito dalla legge finanziaria per il 2001 (legge n. 388 del 2000, art. 52, comma 8), al fine di favorire il puntuale esercizio da parte di regioni ed enti locali delle funzioni loro conferite ai sensi della legge n. 59 del 1997. Le somme sono utilizzate in caso di effettive sopraggiunte esigenze valutate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Si segnala che lo stanziamento di competenza del Fondo, per il 2019, ammonta a 50,7 milioni di euro circa.

Il **comma 10** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Articolo 5

### *(Norme in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici sotto soglia comunitaria)*

L'**articolo 5**, recante norme in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici sotto soglia comunitaria, interviene sull'articolo 80 del codice dei contratti pubblici in materia di motivi di esclusione.

Più nel dettaglio il **comma 1** dell'articolo modifica il comma 5 dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici), sostituendo la lettera c) con **tre nuove lettere**.

L'articolo 80, comma 5, lettera c) del decreto legislativo n. 50 del 2016 prevede che possa essere escluso dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico qualora la stazione appaltante dimostri, con mezzi adeguati, che esso si sia reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.

E' opportuno ricordare che l' ANAC - sul punto - ha dapprima approvato le [Linee guida n. 6](#), recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice», e successivamente, in occasione dell'entrata in vigore del [decreto legislativo n. 56 del 2017](#) (decreto correttivo), ha ritenuto opportuno procedere ad un loro aggiornamento al fine di tenere conto delle modifiche normative apportate dal citato decreto nonché delle osservazioni e delle richieste di chiarimenti pervenute dalle stazioni appaltanti.

Le linee guida prevedono l'obbligo in capo alle stazioni appaltanti di procedere alle valutazioni di competenza in ordine alla rilevanza ostativa degli specifici comportamenti tenuti dagli operatori economici, da effettuarsi nell'esercizio del potere discrezionale alle stesse riconosciuto.

Più nel dettaglio, rilevano quali cause di esclusione ai sensi del citato articolo 80, comma 5, lett. c), gli illeciti professionali accertati con provvedimento

esecutivo, tali da rendere dubbia l'integrità del concorrente, intesa come moralità professionale, o la sua affidabilità, intesa come reale capacità tecnico professionale, nello svolgimento dell'attività oggetto di affidamento. Assumono perciò rilevanza, a titolo esemplificativo, l'inadempimento di una o più obbligazioni contrattualmente assunte; le carenze del prodotto o del servizio fornito; l'adozione di comportamenti scorretti; il ritardo nell'adempimento; l'errore professionale nell'esecuzione della prestazione; l'aver indotto in errore l'amministrazione circa la fortuità dell'evento che dà luogo al ripristino dell'opera danneggiata per caso fortuito interamente a spese dell'amministrazione stessa; così come, nei casi più gravi, l'esistenza di significative carenze che possono configurare i reati di cui agli articoli 355, sull'inadempimento di contratti di pubbliche forniture, e 356, sulla frode nelle pubbliche forniture, c.p..

Sempre con riguardo all'articolo 80 del codice dei contratti pubblici, è opportuno ricordare che recentemente il Consiglio di Stato, con la [Sentenza 2 marzo 2018, n. 1299](#), ha sottolineato come l'elenco - di cui alla lettera c) del comma 5 dell'articolo 80 del codice dei contratti pubblici - che annovera i gravi illeciti professionali non abbia carattere tassativo. Secondo il Giudice amministrativo l'espressione "tra questi", contenuta nell'articolo 80, comma 5, lettera c), sottintende al carattere meramente esemplificativo dell'elencazione ivi prevista con conseguente possibilità per la stazione appaltante di operare una valutazione pienamente discrezionale in ordine agli inadempimenti posti in essere e che, pur non avendo dato luogo alle ipotesi esplicitamente indicate dalla norma, sono comunque classificabili come gravi errori professionali.

Come precisa la relazione illustrativa, l'articolo 5 del decreto legge in conversione interviene sul codice dei contratti pubblici al fine di "*allineare il testo dell'articolo 80, comma 5, lettera c) del codice alla direttiva 2014/24/UE, articolo 57, par. 4, che considera in maniera autonoma le quattro fattispecie di esclusione indicate erroneamente, a titolo esemplificativo nell'attuale lettera c)...*".

Il paragrafo 4 dell'articolo 57 prevede che le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere, oppure gli Stati membri possono chiedere alle amministrazioni aggiudicatrici di escludere dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni:

- § ove l'amministrazione aggiudicatrice possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la violazione degli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione, dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro;
- § se l'operatore economico è in stato di fallimento o è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, se è in stato di amministrazione controllata, se ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, se ha cessato le sue attività o si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi di leggi e regolamenti nazionali;

- § se l'amministrazione aggiudicatrice può dimostrare con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, il che rende dubbia la sua integrità;
- § se l'amministrazione aggiudicatrice dispone di indicazioni sufficientemente plausibili per concludere che l'operatore economico ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza;
- § se un conflitto di interessi non può essere risolto efficacemente con altre misure meno intrusive;
- § se una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto non può essere risolta con altre misure meno intrusive;
- § se l'operatore economico ha evidenziato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un requisito sostanziale nel quadro di un precedente contratto di appalto pubblico, di un precedente contratto di appalto con un ente aggiudicatore o di un precedente contratto di concessione che hanno causato la cessazione anticipata di tale contratto precedente, un risarcimento danni o altre sanzioni comparabili;
- § se l'operatore economico si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, non ha trasmesso tali informazioni o non è stato in grado di presentare i documenti complementari;
- § se l'operatore economico ha tentato di influenzare indebitamente il procedimento decisionale dell'amministrazione aggiudicatrice, ha tentato di ottenere informazioni confidenziali che possono conferirgli vantaggi indebiti rispetto alla procedura di aggiudicazione dell'appalto, oppure ha fornito per negligenza informazioni fuorvianti che possono avere un'influenza notevole sulle decisioni riguardanti l'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione.

Le fattispecie di esclusione, attualmente contemplate, come detto, dalla lettera c), sono quindi considerate in modo autonomo nelle nuove lettere, introdotte nel comma 5 dell'articolo 80 del codice dei contratti pubblici dal decreto-legge in esame.

La **lettera c)** come riformulata prevede che possa essere escluso dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico qualora la stazione appaltante dimostri, con mezzi adeguati, che esso si sia reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.

Rispetto alla formulazione vigente quindi è soppresso il più volte citato elenco delle cause di esclusione.

Ai sensi delle **nuove lettere c-bis) e c-ter)** le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore

economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore, qualora l'operatore economico abbia:

- § tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (lettera *c-bis*);
- § dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili. Su tali circostanze la stazione appaltante deve motivare anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa (lettera *c-ter*).

## **Articolo 6** *(Disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti)*

L'**articolo 6** prevede la soppressione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) a decorrere dal 1° gennaio 2019 e - fino alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente (istituito e disciplinato dai nuovi commi da 3 a 3-*sexies*, introdotti nel corso dell'esame al Senato) - dispone l'applicazione dei meccanismi di tracciabilità tradizionali (registri di carico e scarico, formulari di trasporto e MUD).

### ***Soppressione del SISTRI a decorrere dal 1° gennaio 2019 (comma 1)***

Il comma 1 dell'articolo in esame prevede la soppressione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), previsto e disciplinato dall'art. 188-*ter* del D.Lgs. 152/2006.

Lo stesso comma chiarisce che, **conseguentemente, non sono dovuti i contributi** a carico degli operatori iscritti (previsti dall'art. 7 del D.M. 78/2016) e di altri soggetti (obbligati in virtù dell'art. 14-*bis* del D.L. 78/2009) **per il funzionamento del sistema.**

Il SISTRI è stato istituito con il D.M. 17 dicembre 2009, in attuazione dell'art. 14-*bis* del D.L. 78/2009, che aveva demandato al Ministero dell'ambiente la definizione dei tempi e delle modalità di attivazione del sistema, al fine di dare concreta applicazione alle norme introdotte nel corso della XV legislatura.

Con l'emanazione del D.Lgs. 205/2010, le disposizioni relative al SISTRI sono state "codificate" all'interno del D.Lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell'ambiente). In particolare sono stati introdotti (dall'art. 16 del D.Lgs. 205/2010), nel testo del Codice, gli articoli 188-*bis* e 188-*ter* che disciplinano, rispettivamente, il controllo della tracciabilità dei rifiuti ed i soggetti obbligati all'iscrizione al SISTRI, nonché ulteriori disposizioni per l'applicazione del sistema.

A motivo di alcuni problemi applicativi registrati nella fase di avvio del sistema, la data per la sua entrata in operatività è stata più volte modificata e, con il D.L. 83/2012, ne è stata disposta la sospensione fino al 30 giugno 2013.

Con il D.M. 20 marzo 2013 sono stati stabiliti i termini di riavvio progressivo del sistema, per consentirne la messa a regime da marzo 2014. Prima di tale data, però, è intervenuto l'art. 11 del D.L. 101/2013 che ha apportato una serie di modifiche alla disciplina del SISTRI, fissato i nuovi termini per l'operatività del SISTRI e dettato norme relative ai rapporti con la società concessionaria della gestione del sistema.

Successivamente, la normativa in questione è stata oggetto di una serie di interventi (operati dai decreti-legge nn. 150/2013, 192/2014, 210/2015, 244/2016, nonché dal comma 1134 della L. 205/2017) volti, per lo più, a prorogare il

termine iniziale per l'applicazione delle sanzioni nonché ad estendere il c.d. doppio binario, cioè il periodo durante il quale i soggetti obbligati al controllo telematico devono continuare ad effettuare anche il tracciamento tradizionale dei rifiuti (vale a dire gli adempimenti e gli obblighi relativi alla responsabilità della gestione dei rifiuti, al catasto dei rifiuti, ai registri di carico e scarico, nonché al trasporto dei rifiuti, antecedenti alla disciplina relativa al SISTRI).

In base all'ultima proroga, disposta dal comma 1134 della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017), il termine di chiusura del "doppio binario" è fissato alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del nuovo concessionario e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2018<sup>12</sup>.

Relativamente alla concessione del servizio di gestione del SISTRI, si ricorda che con il D.L. 91/2014 sono state introdotte norme volte a disciplinare la chiusura dei rapporti con l'attuale concessionario e l'affidamento, mediante gara, ad un nuovo concessionario. E' stato quindi fissato al 31 dicembre 2015 il termine finale di efficacia del contratto per la concessione del servizio di realizzazione, gestione e manutenzione del SISTRI disponendo, nel contempo, l'avvio delle procedure di affidamento della nuova concessione del servizio medesimo. Il termine citato è stato prorogato più volte, l'ultima delle quali dal comma 1134 della legge di bilancio 2018, fino al 31 dicembre 2018. Lo stesso comma 1134 ha riconosciuto all'attuale concessionaria del servizio, anche per il 2018 (così come per gli anni precedenti), a titolo di anticipazione delle somme da versare per l'indennizzo dei costi di produzione e salvo conguaglio, il versamento (da parte del Ministero dell'ambiente) di un importo massimo di 10 milioni di euro, in ragione dell'effettivo espletamento del servizio svolto nel corso del medesimo anno.

Relativamente all'individuazione del nuovo concessionario, si ricorda che l'aggiudicazione è avvenuta in data 1° febbraio 2017 (dopo che la prima aggiudicazione, avvenuta nell'estate 2016, era stata annullata in autotutela) in favore del raggruppamento di imprese costituendo tra Al maviva S.p.A. mandataria e Telecom Italia S.p.A. e Agriconsulting S.p.A. mandanti. Il Tar del Lazio è stato chiamato ad esprimersi sulla legittimità di tale nuova aggiudicazione (ricorso n. 2370 del 2017).

Relativamente ai contributi considerati dal comma in esame, si ricorda che con il D.M. 30 marzo 2016, n. 78, è stato emanato il nuovo "testo unico SISTRI" che ha sostituito ed abrogato il precedente testo unico recato dal D.M. 52/2011.

L'art. 7 del D.M. 78/2016 stabilisce che la copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del SISTRI a carico degli operatori iscritti è assicurata mediante il pagamento di un contributo annuale, nella misura e con le modalità indicate nell'allegato 1 al medesimo decreto.

---

<sup>12</sup> Per una ricostruzione approfondita delle varie norme introdotte si rinvia alla relazione della Corte dei conti allegata alla [delibera n. 4/2016/G del 7 giugno 2016](#). Informazioni sul SISTRI sono altresì contenute nelle relazioni, presentate al Parlamento, sul funzionamento del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti ([Doc. CCXXI](#)). L'ultima di tali relazioni, aggiornata al 30 giugno 2017, è stata trasmessa alle Camere nel mese di agosto 2017.



L'art. 14-*bis* del D.L. 78/2009 ha demandato ad un apposito decreto del Ministero dell'ambiente la definizione dell'entità dei contributi da porre a carico dei soggetti di cui all'art. 189, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, a copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del SISTRI.

Il testo del comma 3 a cui fa riferimento la norma è quello vigente prima delle modifiche operate dal D.Lgs. 205/2010. Tale testo disponeva che “Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), comunicano annualmente alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività”.

In attuazione della citata disposizione è stato emanato il D.M. 17 dicembre 2009, poi sostituito dal D.M. 52/2011, a sua volta sostituito dal D.M. 78/2016.

#### ***Abrogazione di norme (comma 2, lettere a, b) e c), primo periodo)***

Il comma 2 dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'**abrogazione delle disposizioni di rango primario che disciplinano il SISTRI**, vale a dire:

- a) gli articoli 16, 35, 36, 39 commi 1, 2, 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, 9, 10 e 15, del D.Lgs. 205/2010;
- b) l'articolo 11, commi 1, 2, 3, 3-*bis*, 4, 5, 7, 8, 9, 9-*bis*, secondo periodo, 10, 11, 12-*bis*, 12-*ter*, 12-*quater* e 13 del D.L. 101/2013;
- c) l'articolo 14-*bis* del D.L. 78/2009 (che disciplina le modalità di finanziamento del SISTRI).

*Si fa notare che le norme del D.Lgs. 205/2010 e del D.L. 101/2013 sono per lo più finalizzate alla riscrittura di articoli della parte quarta del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006) e che pertanto la loro abrogazione comporta la conseguente abrogazione delle corrispondenti disposizioni del Codice dell'ambiente.*

In particolare si rammenta nuovamente che l'art. 16 del D.Lgs. 205/2015 ha introdotto, nel testo del Codice dell'ambiente, gli articoli 188-*bis* e 188-*ter*, recanti la disciplina del SISTRI. Tali articoli risultano quindi conseguentemente abrogati.

*Si valuti l'opportunità di un coordinamento con le ulteriori disposizioni vigenti che fanno riferimento al SISTRI (come, ad esempio, l'art. 19, comma 8, del D.Lgs. 49/2014, che richiama le disposizioni dell'art. 188-*ter*).*

***Modalità di gestione dei contributi relativi all'anno 2018 (comma 2, lettera c), secondo periodo)***

La lettera c) del comma 2, oltre ad abrogare l'art. 14-*bis* del D.L. 78/2009, dispone che i **contributi relativi all'anno 2018, compresi quelli eventualmente versati oltre la data del 31 dicembre 2018**, sono riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

Si tratta di una disposizione in linea con il testo del soppresso articolo 14-*bis*, il quale dispone, tra l'altro, che i contributi per la copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del SISTRI devono essere versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

Si ricorda che nella legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), la dotazione di tale capitolo è pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021.

***Istituzione del “Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti” (commi 3, 3-bis, 3-*quater*, 3-*quinquies*, 3-*sexies*)***

Il **comma 3**, come **riscritto nel corso dell'esame al Senato**, prevede l'istituzione (a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto) del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, **gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente**.

Lo stesso comma elenca i soggetti obbligati ad iscriversi al Registro ed i termini per l'iscrizione.

I commi successivi riguardano la disciplina del Registro, che sarà regolamentato con apposito decreto del Ministro dell'ambiente (comma 3-*bis*), nonché i contributi a carico dei soggetti iscritti (comma 3-*quater*) e le sanzioni nei casi di inadempimento agli obblighi previsti (comma 3-*quinquies*).

Si ricorda che l'art. 17 della direttiva 2008/98/CE, non oggetto di modifica da parte della nuova direttiva rifiuti, dispone che “Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la produzione, la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti pericolosi siano eseguiti in condizioni tali da garantire la protezione dell'ambiente e della salute umana, al fine di ottemperare le disposizioni di cui all'articolo 13, comprese misure volte a garantire la tracciabilità dalla produzione alla destinazione finale e il controllo dei rifiuti pericolosi (...)”.

Tale disposizione è stata affiancata da quella dell'art. 11-*bis* della direttiva 2008/98/CE (introdotto dalla nuova direttiva sui rifiuti n. 2018/851/UE, il cui recepimento nell'ordinamento nazionale, non ancora avvenuto, è previsto dal disegno di legge di delegazione europea 2018, [A.S. 944](#)), che prevede che gli Stati membri stabiliscono un efficace sistema di controllo della qualità e di tracciabilità dei rifiuti urbani.

L'art. 15, comma 1, lettera b), del citato disegno di legge, prevede, tra i criteri della delega per il recepimento della nuova direttiva rifiuti, la modifica e l'estensione del sistema di tracciabilità informatica dei rifiuti.

Si ricorda infine che nel considerando 58° della nuova direttiva rifiuti vengono inoltre invitati gli Stati membri a potenziare la registrazione dei dati e i meccanismi di tracciabilità tramite l'introduzione di registri elettronici dei rifiuti pericolosi e ad applicare la raccolta elettronica dei dati anche ad altri rifiuti per semplificare alle imprese e alle amministrazioni la registrazione dei dati e per controllare meglio i flussi di rifiuti nell'Unione.

***SOGGETTI OBBLIGATI ALL'ISCRIZIONE AL REGISTRO (COMMA 3)***

In base al comma 3, sono tenuti ad iscriversi al Registro:

- gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- i produttori di rifiuti pericolosi;
- gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
- i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

Tale disposizione impone ai comuni o loro consorzi e alle comunità montane di comunicare annualmente alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994 n. 70 (vale a dire tramite il MUD), una serie di informazioni (individuate dal comma stesso) sui rifiuti raccolti e sui soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti.

***TERMINI PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO (COMMA 3)***

I soggetti obbligati devono iscriversi al Registro **entro il termine individuato dal decreto ministeriale** che, in attuazione del comma *3-bis*, disciplinerà le modalità di organizzazione e funzionamento del Registro, nonché quelle per l'iscrizione allo stesso.

***DISCIPLINA DEL REGISTRO (COMMA 3-BIS)***

Il **comma 3-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato**, demanda ad un apposito **decreto del Ministro dell'ambiente** la definizione:

- delle **modalità di organizzazione e funzionamento del Registro elettronico nazionale**;
- delle **modalità di iscrizione** dei soggetti obbligati e di coloro che intendano volontariamente aderirvi, nonché degli **adempimenti** cui i

medesimi sono tenuti, secondo criteri di gradualità per la progressiva partecipazione di tutti gli operatori.

In base a disposizioni previste in altri commi, il decreto in questione dovrà:

- indicare anche i **termini per l'iscrizione** dei soggetti obbligati (co. 3);
- determinare gli **importi a carico dei soggetti iscritti** e le relative modalità di versamento (co. 3-*quater*, secondo periodo);
- essere **aggiornato ogni tre anni** (co. 3-*quater*, secondo periodo);
- stabilire gli **importi delle sanzioni** previste dal comma 3-*quinquies*.

Relativamente alle **modalità di emanazione del decreto** citato, il comma 3-*bis* prevede che lo stesso sia emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per la pubblica amministrazione ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonché per gli aspetti di competenza il Ministro della difesa.

Viene altresì precisato che tale decreto dovrà essere adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988.

*Non viene invece fissato un termine per l'emanazione del decreto.*

*CONTRIBUTI A CARICO DEI SOGGETTI ISCRITTI (COMMA 3-QUATER, PERIODI PRIMO E SECONDO)*

Il **comma 3-*quater*, introdotto nel corso dell'esame al Senato**, dispone che l'iscrizione al Registro elettronico nazionale comporta il versamento di un **diritto di segreteria** e di un **contributo annuale**, al fine di assicurare l'integrale copertura dei costi di funzionamento del sistema.

**Con il regolamento di disciplina del Registro** (emanato in attuazione del comma 3-*bis*), da **aggiornare ogni tre anni**, sono determinati gli **importi** dovuti a titolo di diritti di segreteria e di contributo nonché le **modalità di versamento**.

*COPERTURA DEGLI ONERI (COMMA 3-QUATER, PERIODI TERZO E QUARTO)*

Il comma 3-*quater* disciplina anche la copertura degli oneri derivanti dall'istituzione del Registro elettronico.

**Per il 2019**, agli oneri (quantificati in **1,61 milioni di euro**) si provvede:

- quanto a 1,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente;

- quanto a 0,11 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

**A decorrere dal 2020**, agli oneri di funzionamento si provvede con i **proventi derivanti dai diritti di segreteria** e con il **contributo annuale** che sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

*SANZIONI (COMMA 3-QUINQUIES)*

Il **comma 3-quinquies**, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede l'erogazione di **sanzioni amministrative pecuniarie** per:

- la violazione dell'obbligo di iscrizione;
- il mancato o parziale versamento del contributo;
- le violazioni degli obblighi stabiliti dal regolamento.

La **determinazione degli importi delle sanzioni** viene demandata al medesimo regolamento.

Lo stesso comma dispone, inoltre, che gli importi delle sanzioni sono:

- § versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente
- § e **destinati agli interventi di bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale (SIN) "orfani"**, cioè per i quali il responsabile non provveda alla bonifica o non sia individuabile oppure non provveda il proprietario del sito né altro soggetto interessato;

In tali casi, ai sensi dell'art. 252, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, che viene richiamato dalla norma in esame, gli interventi di bonifica sono predisposti dal Ministero dell'ambiente.

Viene precisato che tale destinazione:

- è possibile ove ricorrano le **condizioni** previste dall'art. 253, comma 5 del D.Lgs. 152/2006;

Tale comma dispone che gli interventi di bonifica possono essere assistiti, sulla base di apposita disposizione legislativa di finanziamento, da contributi

pubblici entro il limite massimo del cinquanta per cento delle relative spese qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria e ambientale o occupazionali.

- avviene secondo **criteri e modalità di ripartizione** fissati con apposito **decreto del Ministro dell'ambiente** e della tutela del territorio e del mare (per il quale peraltro non viene fissato un termine per l'emanazione).

*VARIAZIONI DI BILANCIO (COMMA 3-SEXIES)*

Il **comma 3-sexies, introdotto nel corso dell'esame al Senato**, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*Disciplina transitoria applicabile fino all'entrata in vigore del nuovo sistema di tracciabilità (comma 3-ter)*

Il **comma 3-ter, introdotto nel corso dell'esame al Senato**, contiene le disposizioni collocate nel comma 3 del testo iniziale del decreto-legge.

In base al comma in esame, dal 1° gennaio 2019 e fino alla piena operatività del succitato "Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti", la tracciabilità dei rifiuti è garantita effettuando i **tradizionali adempimenti** previsti dagli artt. 188-190 e 193 del D.Lgs. 152/2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 205/2010, vale a dire tramite la tenuta e la compilazione dei **registri di carico e scarico**, dei **formulari di identificazione dei rifiuti** (FIR) per il trasporto degli stessi, e la trasmissione annuale del **MUD** (modello unico di dichiarazione ambientale).

Si fa notare che nel testo iniziale la norma prevede che i citati adempimenti siano effettuati, nel periodo transitorio, dai soggetti obbligati all'iscrizione al SISTRI. La nuova formulazione introdotta dal Senato si limita invece a rinviare alle norme che regolano gli adempimenti in questione, senza individuare i soggetti obbligati. Ne consegue che l'individuazione dei soggetti dipenderà dalle previsioni delle norme richiamate.

Lo stesso comma chiarisce che gli adempimenti tradizionali, in virtù dell'art. 194-*bis*, **possono essere effettuati in formato digitale**.

L'art. 194-*bis* del D.Lgs. 152/2006 dispone che, in attuazione delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e per consentire la lettura integrata dei dati riportati, gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto dei rifiuti di cui agli articoli 190 e 193 del medesimo decreto legislativo possono essere effettuati in formato digitale.

Il comma in esame prevede altresì l'applicazione, nel periodo transitorio (cioè dal 1° gennaio 2019 e fino alla piena operatività del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti), delle **sanzioni** previste dall'art. 258 del D.Lgs. 152/2006 nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 205/2010.

Le sanzioni richiamate fanno riferimento alla mancata o non corretta compilazione degli adempimenti "tradizionali" (MUD, registri di carico e scarico e formulari di trasporto) di cui si è detto poc' anzi.


Si fa notare che gli adempimenti tradizionali a cui fa riferimento il comma in esame non sono di fatto mai stati abbandonati. Come si è avuto modo di sottolineare in precedenza, negli anni passati è stato applicato il c.d. doppio binario (la cui scadenza era prevista per il 31 dicembre 2018), cioè un regime in cui i soggetti obbligati all'adesione al SISTRI devono continuare ad effettuare anche il tracciamento tradizionale dei rifiuti (vale a dire gli adempimenti e gli obblighi relativi alla responsabilità della gestione dei rifiuti, al catasto dei rifiuti, ai registri di carico e scarico, nonché al trasporto dei rifiuti, antecedenti alla disciplina relativa al SISTRI).

## Articolo 7 (Misure urgenti in materia di edilizia penitenziaria)

L'**articolo 7**, non modificato dal Senato, reca misure urgenti in materia di edilizia penitenziaria volte a far fronte all'emergenza determinata dal progressivo sovraffollamento delle strutture carcerarie e a consentire una più celere attuazione del piano di edilizia penitenziaria in corso.

Come sottolinea la relazione illustrativa si tratta di un "*intervento avente carattere di urgenza perché volto a prevenire gli effetti del predetto fenomeno adottando misure che, con il coinvolgimento del personale tecnico dell'amministrazione penitenziaria, favoriscono la realizzazione di nuove strutture carcerarie e la manutenzione o la ristrutturazione di strutture esistenti al fine di creare una maggiore disponibilità di posti*".

Alla data del 30 novembre 2018 erano presenti nelle carceri italiane 60.002 detenuti, a fronte di una capienza regolamentare di 50.583 unità. Il grafico che segue evidenzia come a partire dal 2013 il divario tra capienza regolamentare e numero di detenuti presenti si sia progressivamente ridotta fino al 2015 per poi ricominciare a crescere nel successivo biennio.



Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria- Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato- sezione statistica

Più nel dettaglio il **comma 1** - facendo salve le competenze spettanti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di edilizia penitenziaria - assegna, per un biennio (dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre



2020), al personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) anche le seguenti ulteriori funzioni:

- § l'effettuazione di progetti e perizie per la ristrutturazione e la manutenzione anche straordinaria degli immobili in uso governativo all'amministrazione penitenziaria, nonché per la realizzazione di nuove strutture carcerarie, ivi compresi alloggi di servizio per la polizia penitenziaria, ovvero per l'aumento della capienza delle strutture esistenti;
- § la gestione delle procedure di affidamento dei suddetti interventi e di quelle di formazione dei contratti e di esecuzione degli stessi in conformità alla normativa vigente in materia;
- § l'individuazione di immobili, nella disponibilità dello Stato o di enti pubblici territoriali e non territoriali, dismessi e idonei alla riconversione, alla permuta, alla costituzione di diritti reali sugli immobili in favore di terzi al fine della loro valorizzazione per la realizzazione di strutture carcerarie.

Come evidenzia la relazione illustrativa tale intervento normativo, che consiste in un ampliamento delle funzioni già assegnate al personale tecnico del DAP, "costituisce un'alternativa all'intervento commissariale". Rileva altresì la relazione come l'esperienza nel settore abbia evidenziato - con riguardo all'edilizia penitenziaria - aspetti problematici connessi alla eccessiva lunghezza dei tempi intercorrenti tra la progettazione e la disponibilità delle nuove strutture e alla sostanziale estraneità dell'amministrazione penitenziaria rispetto alle opere di edilizia. Al Ministero della giustizia (DAP) è infatti assegnata una competenza solo residuale nella progettazione e nella realizzazione delle opere. Tali interventi rientrano infatti nell'ambito di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Dipartimento delle infrastrutture).

Attualmente ai sensi dell'articolo 35 (comma 2) della [legge 15 dicembre 1990, n. 395](#) (Ordinamento del corpo di polizia penitenziaria), al personale del DAP sono attribuite le seguenti funzioni:

- § effettuazione di studi e ricerche in materia di edilizia penitenziaria, anche con eventuale collaborazione di esperti esterni alla pubblica amministrazione;
- § effettuazione di studi e di progetti tipo e di normativa costruttiva sotto lo specifico profilo della tecnica penitenziaria ai fini della progettazione delle opere di edilizia penitenziaria, da approvarsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia;
- § effettuazione, in casi di urgenza, di progetti e perizie per la ristrutturazione degli immobili dell'Amministrazione penitenziaria.

La relazione tecnica precisa inoltre come attualmente il personale tecnico del DAP è costituito da circa 40 unità tra ingegneri e architetti, in servizio presso gli Uffici tecnici dello stesso Dipartimento, dotati di laurea tecnica in ingegneria e

architettura e di abilitazione all'esercizio della relativa professione, previo superamento dell'esame di Stato, in osservanza della vigente normativa in materia di pubblico impiego e progettazione, direzione e collaudo lavori di opere pubbliche. La medesima relazione sottolinea come siano in corso di espletamento procedure concorsuali per l'assunzione di ulteriori 17 unità di ingegneri e 3 unità di architetti, i quali dovranno prendere servizio nei primi mesi del 2019.

Per lo svolgimento di tali nuove funzioni il **comma 2** prevede che il DAP possa avvalersi anche del personale dei competenti Uffici del Genio militare del ministero della difesa attraverso la stipula di apposite convenzioni.

La definizione del programma dei lavori da eseguire e l'individuazione dell'ordine di priorità è demandato ad un successivo **decreto del Ministro della giustizia**, da adottarsi - su proposta del Capo del DAP - entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame - **di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**. Nel formulare la proposta il capo del DAP deve tenere conto dei programmi di edilizia penitenziaria predisposti dal Comitato paritetico in materia di edilizia penitenziaria costituito presso il Ministero della giustizia (**comma 3**).

*In proposito la relazione illustrativa rileva: "Si tratta di una necessaria norma di raccordo tra le competenze dell'amministrazione della giustizia (DAP) e quelle del Ministero cui sono rimesse in via ordinaria le competenze in materia di progettazione e realizzazione delle strutture carcerarie (MIT). Essa ha dunque la funzione di definire l'ambito di operatività della disposizione, finalizzata a favorire una accelerazione dell'attuazione dei piani di edilizia carceraria in atto mediante il supporto temporaneo ed eccezionale, del personale dell'amministrazione penitenziaria, autorizzato, dalla norma illustrata, a svolgere, a sua volta, in un quadro unitario e concordato, attività funzionali alla realizzazione urgente di strutture penitenziarie".*

Il **comma 4** reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che all'attuazione dell'articolo in esame si debba provvedere nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente destinate all'edilizia penitenziaria.

In proposito la relazione tecnica evidenzia come le risorse previste a legislazione vigente nel Bilancio del Ministero della giustizia per l'anno 2018 - Tabella 5 - 1.1. Amministrazione penitenziaria - Azione Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito della edilizia carceraria sui Capitoli 7300 e 7301, ammontano complessivamente a circa 26 milioni di euro per l'anno 2018 e a circa 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. È inoltre assegnato all'amministrazione penitenziaria un importo complessivo di 185 milioni di euro nel periodo 2018-2033 a valere sul fondo per assicurare il

finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 140 della legge di bilancio 2017 (come rifinanziato dalla legge di bilancio 2018)

Con riguardo alla disciplina relativa all'edilizia penitenziaria è opportuno ricordare che il **primo programma ordinario** di edilizia penitenziaria è stato istituito con la **legge 12 dicembre 1971, n.1133**, che ha previsto uno stanziamento di 100 miliardi di lire per la costruzione, il completamento, l'adeguamento e la permuta di edifici destinati a istituti di prevenzione e pena e ha attribuito le competenze in materia al Ministero dei lavori pubblici, con la creazione di un apposito capitolo di bilancio.

Con la **legge 1 luglio 1977, n. 404**, lo stanziamento è stato aumentato di 400 miliardi di lire. Dal 1977 al 2001 (con la legge finanziaria n. 448 del 2001) sono state stanziati ulteriori risorse economiche per circa 3 miliardi di euro complessivi. Le successive leggi finanziarie non hanno invece stanziato ulteriori risorse economiche e annualmente i fondi assegnati sono stati rimodulati e con la **legge finanziaria 2006** (legge n. 266 del 2005) perfino ridotti di 20 milioni di euro.

Successivamente, con la legge finanziaria 2008 (legge n. 244/2007), è stato previsto un programma di interventi, attraverso uno stanziamento di 70 milioni di euro per il triennio 2008-2010. Tale stanziamento è stato drasticamente ridotto dalla legge n. 126 del 2009 a 15 milioni (per il medesimo triennio). Ancora, il decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211 ha previsto un'integrazione delle risorse finanziarie, pari a circa 57,27 milioni di euro, per l'adeguamento, potenziamento e messa a norma di infrastrutture carcerarie.

Nel 2010, a fronte di un tasso di sovraffollamento detentivo pari a 151, il Governo, nel dichiarare lo stato d'emergenza, è intervenuto approvando, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 marzo 2010, n. 3861, il cosiddetto **Piano carceri**, destinato ad affiancarsi, senza sostituirlo, al programma di edilizia penitenziaria.

Il Piano inizialmente prevedeva la programmazione di risorse finanziarie per 675 milioni di euro ed era articolato nei seguenti filoni:

- § interventi di edilizia carceraria;
- § misure normative (modifiche al sistema sanzionatorio con misure che prevedessero, la possibilità della detenzione domiciliare per pene detentive fino ad un anno e la messa alla prova delle persone imputabili per reati fino a tre anni, con conseguente sospensione del processo;
- § assunzione di 2.000 nuovi agenti di Polizia Penitenziaria (le carenze di organico, all'epoca, risultavano pari a circa 5.000 unità).

Per quanto riguarda gli interventi sull'offerta penitenziaria volti ad incrementare la capienza degli istituti di pena, il Piano prevedeva:

- § per il 2010 l'ampliamento di una serie di istituti già esistenti;
- § per il biennio 2011-2012 la realizzazione di 18 nuove carceri, di cui 10 "flessibili" (di prima accoglienza e a custodia attenuata, destinate a detenuti con pene lievi) cui se ne dovevano aggiungere altre 8 (anch'esse "flessibili") in

aree strategiche, così da portare la cosiddetta capienza tollerabile delle carceri italiane a circa 80.000 unità, con un incremento complessivo di oltre 21.700 posti.

L'attuazione degli interventi di edilizia penitenziaria è stata demandata dal 2010 al 2014 a Commissari ministeriali, in capo ai quali sono state accentrate le competenze attribuite in via ordinaria ai dicasteri della giustizia e delle infrastrutture. Il primo Commissario è stato il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) del Ministero della giustizia e l'ultimo il Commissario straordinario del governo per le infrastrutture penitenziarie. Quest'ultimo, nominato il 3 dicembre 2012, ha cessato le sue funzioni con 5 mesi di anticipo rispetto alla scadenza originaria, ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92 (conv. Legge 11 agosto 2014, n. 117) il 31 luglio 2014. Le sue funzioni sono quindi state riattribuite ai Ministeri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti.

Complessivamente il Piano carceri, al di là delle stime iniziali, ha portato ad un miglioramento della capienza certificato dalla Corte dei Conti, pari a 4.415 posti tra 2010 e 2014. Secondo il Giudice contabile *"I risultati finali dell'attività dei Commissari sono infatti da considerare, malgrado le opere realizzate o in corso di realizzazione, senz'altro deludenti rispetto agli obiettivi di grande rapidità ed efficacia attesi dai loro interventi, anche se va tenuto presente che l'attività dell'ultimo Commissario, quello "straordinario del governo", si è svolta durante un arco temporale ridotto nel 2014 di più di cinque mesi"*. Ancora. In termini finanziari, la Corte dei conti ha rilevato che, rispetto ai 462,769 milioni assegnati nel periodo 2010-2014 alla contabilità speciale dei Commissari, alla data della cessazione dell'incarico dell'ultimo Commissario (31 luglio 2014) erano stati spesi appena 52,374 milioni (l'11,32 per cento circa). La differenza di 410,395 milioni è stata rimessa, in data 29 dicembre 2014, all'entrata dello Stato per la riassegnazione ai competenti ministeri, che dovranno gestire il seguito delle attività interrotte con la conclusione del commissariamento.

Nel 2015 il DAP ha predisposto – sulla base dei fabbisogni e tenendo conto delle disposizioni disponibili - per il quinquennio 2015-2020 un Piano di edilizia penitenziaria da sottoporre al Comitato paritetico interministeriale. Obiettivo primario del Piano nazionale era di raggiungere una quantità di posti pari al numero di detenuti da ospitare, in complessi demaniali adeguati all'ordinamento Penitenziario (*si veda [Doc. CXVI n. 4/XVII legislatura](#)*). Successivamente, nel 2016, il DAP ha avviato gli studi per un nuovo piano strategico mentre il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha provveduto ad una rimodulazione del Piano Carceri (*si veda [Doc. CXVI n. 6/XVII legislatura](#)*).

In materia penitenziaria è opportuno ricordare poi, che la legge n. 103 del 2017 (cd. Legge Orlando) aveva previsto una ampia riforma dell'ordinamento penale, nonché dell'ordinamento penitenziario. Il provvedimento ha previsto numerose deleghe al Governo, tra cui la revisione della disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni (attuata con il D.Lgs. 121 del 2018), la

riforma dell'ordinamento penitenziario (attuata con il D.Lgs. 123 del 2018), l'incremento del lavoro carcerario (attuato con il D.Lgs. 124 del 2018).

Per l'attuazione della riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario, è stato istituito dalla legge di bilancio 2018 (all'articolo 1, comma 475, della Legge 205/2017) un apposito Fondo presso il Ministero della giustizia. Le risorse del Fondo sono destinate con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze all'attuazione delle disposizioni della legge n. 103 del 2017 e in particolare agli interventi di **riforma dell'ordinamento penitenziario**. Il fondo è infatti collocato al capitolo 1773, all'interno del programma Amministrazione penitenziaria. Per tali finalità sono previsti i seguenti stanziamenti: 10 milioni di euro per l'anno 2018; 20 milioni di euro per l'anno 2019; 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Tale **Fondo**, in base ad un intervento nella Sez. II del disegno di Bilancio (AS 981) - attualmente all'esame parlamentare – **è stato, per il 2019, defanziato di 10 milioni di euro**. Analogo defanziamento di 10 mln di euro è previsto per il 2020 e il 2021. Il comma 324 dell'articolo 1 della legge di bilancio inoltre ha esteso agli interventi urgenti destinati alla **funzionalità delle strutture e dei servizi penitenziari e minorili** le finalità del Fondo per l'attuazione della riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario prevista dalla legge 103 del 2017.

## **Articolo 8, commi da 1 a 5** *(Piattaforme digitali)*

L'**articolo 8, commi da 1 a 5**, dispone il trasferimento, dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) alla **Presidenza del Consiglio dei ministri**, dei compiti relativi alla **piattaforma tecnologica** per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento.

Tale piattaforma è dedicata all'effettuazione di pagamenti con modalità informatiche che devono essere obbligatoriamente accettati dalle pubbliche amministrazioni dai gestori di servizi pubblici dalle società a controllo pubblico.

A tali fini è costituita, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame, secondo criteri e modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, una **società per azioni interamente partecipata dallo Stato** per lo svolgimento delle suddette attività relative alla piattaforma tecnologica, sulla base degli **obiettivi** indicati con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri (le cui modalità di verifica e vigilanza saranno definite nello statuto della istituenda società).

A tale scopo sono utilizzate quota parte delle risorse finanziarie già destinate all'Agid per le esigenze della piattaforma, secondo procedure definite con D.P.C.M. Come specificato nel corso dell'esame al Senato le predette risorse finanziarie sono versate, nell'anno 2019, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del MEF e destinate al bilancio autonomo della PdCM.

In capo alla Presidenza del Consiglio sono inoltre poste le funzioni di **indirizzo, coordinamento e supporto tecnico** delle pubbliche amministrazioni, onde rendere "capillare" la diffusione del sistema di pagamento elettronico attraverso la piattaforma. Sono infine oggetto di proroga alcuni termini disposti dal decreto legislativo n. 217 del 2017, che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 179 del 2016, a sua volta modificativo del Codice dell'amministrazione digitale (CAD).

**I nuovi commi da 1-bis a 1-quinquies inseriti all'articolo 8** nel corso dell'esame svolto al Senato, dispongono inoltre il prolungamento del mandato del **Commissario straordinario** per l'attivazione dell'Agenda digitale dal 15 settembre al 31 dicembre 2019. Al contempo, è prevista l'attribuzione, dal 1° gennaio 2020, al **Presidente del Consiglio** dei ministri o al **Ministro delegato**, delle funzioni del Commissario straordinario che la Presidenza del Consiglio esercita mediante proprie strutture, di cui viene disposto il relativo finanziamento, individuate dal PdCM di concerto con il MEF per le materie di sua competenza.

Le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 8 concernono dunque la gestione e i compiti relativi alla **piattaforma tecnologica** per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, volta ad assicurare l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento.

Secondo la disciplina vigente, i soggetti abilitati eseguono pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni attraverso l'utilizzo della piattaforma. Le pubbliche amministrazioni sono obbligate ad accettare, tramite la piattaforma, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico; e consentono di effettuare pagamenti elettronici tramite la piattaforma anche per il pagamento spontaneo di tributi, così come accettano altre forme di pagamento elettronico.

Per pubbliche amministrazioni si intendono - oltre quelle indicate dall'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (comprese le autorità di sistema portuale nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione) - anche i gestori di servizi pubblici (incluse le società quotate) in relazione ai servizi di pubblico interesse, nonché le società a controllo pubblico (escluse le società quotate). Così prevede l'articolo 5, comma 2 del codice dell'amministrazione digitale, richiamato dalla disposizione in commento.

La piattaforma è oggetto dell'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005), come modificato da ultimo dal decreto legislativo n. 179 del 2016.

In base al suddetto articolo 5 del codice, la piattaforma tecnologica per l'interconnessione per i pagamenti elettronici è messa a disposizione - attraverso il Sistema pubblico di connettività - dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID).

Su tale previsione incide l'articolo in esame.

Il **comma 1** prevede infatti che la **gestione della piattaforma**, così come lo svolgimento dei **compiti** che la riguardano, siano **trasferiti dall'AgID alla Presidenza del Consiglio dei ministri**.

Quest'ultima si avvale, ove nominato<sup>13</sup>, del Commissario straordinario per straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale (su cui intervengono i

---

<sup>13</sup> Con D.P.C.M. 25 ottobre 2018 è stato nominato Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale l'ing. Luca Attias, fino al 15 settembre 2019. L'articolo 13-ter del decreto-legge n. 91 del 2018 ha abrogato la disposizione (che era recata dall'articolo 63, comma 9, del decreto legislativo n. 179 del 2016) prescrivente la gratuità dell'incarico del Commissario (al contempo quantificando un onere, per l'anno 2019, di 160.000 euro). I nuovi commi 1-bis e seguenti, introdotti nel corso dell'esame al Senato, intervengono sulla durata dell'incarico e ne trasferiscono le funzioni dal 2020 (v. scheda).

nuovi commi 1-bis e seguenti, introdotti nel corso dell'esame al Senato – v. *scheda*).

E' stato infatti previsto, in sede di prima attuazione del decreto legislativo n. 179 del 2016, che il Presidente del Consiglio dei ministri abbia la facoltà di nominare un Commissario straordinario, per un periodo non superiore a tre anni. Al Commissario spettano funzioni di coordinamento operativo dei soggetti pubblici operanti nel settore delle tecnologie dell'informatica e della comunicazione e rilevanti per l'attuazione degli obiettivi di cui all'Agenda digitale italiana, con esercizio di poteri di impulso e di coordinamento nei confronti delle pubbliche amministrazioni cui competano gli adempimenti attuativi dell'Agenda, e con poteri sostitutivi in caso di inadempimenti; può altresì curare, se delegato a questo, l'attuazione dei progetti di rilevanza strategica e di interesse nazionale (articolo 63 del citato decreto legislativo n. 179).

La piattaforma tecnologica ha assunto il nome "**PagoPA**". Essa è una delle infrastrutture abilitanti previste dal Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (altre sono: Sistema Pubblico di Identità Digitale; Carta d'Identità Elettronica; Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente); è mirata a che cittadini ed imprese effettuino i pagamenti verso pubbliche amministrazioni e gestori di servizi di pubblica utilità, tramite un sistema unitario ed avvalendosi del maggior numero possibile di canali di pagamento.

Non configura un mero sistema di pagamenti *on line*, potendo integrare al suo interno modalità tradizionali di pagamento attraverso un canale unico per la condivisione di modalità di incasso, rendicontazione e gestione delle ricevute.

L'**Agenzia per l'Italia Digitale** (AgID), è stata istituita con gli articoli 19, 20 e 21 del decreto legge n. 83 del 2012. L'AgID è preposta alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda Digitale Italiana, in coerenza con gli indirizzi dettati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, e con l'Agenda digitale europea. L'Agenzia monitora, in particolare, l'attuazione dei piani predisposti dalle pubbliche amministrazioni, promuovendone annualmente di nuovi, in linea con l'Agenda digitale europea. Essa assorbe anche le funzioni dei preesistenti organismi (DigitPA e Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione).

I nuovi commi da 1-*bis* a 1-*quinquies* inseriti all'articolo 8 nel corso dell'esame svolto al Senato riguardano lo svolgimento delle funzioni per l'attivazione dell'Agenda digitale.

In primo luogo è disposto il **prolungamento del mandato del Commissario straordinario** per l'attivazione dell'**Agenda digitale al 31 dicembre 2019** mandato che, altrimenti, scadrebbe il 15 settembre 2019, secondo il D.P.C.M. 25 ottobre 2018 che ha nominato il Commissario in carica) (**comma 1-bis**).

Con D.P.C.M. 25 ottobre 2018 è stato nominato Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale l'ing. Luca Attias, fino al 15 settembre 2019.



A supporto dell'attività del Commissario di Governo è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una struttura denominata [Team per la Trasformazione Digitale](#).

Al contempo, è prevista l'attribuzione, dal 1° gennaio 2020, **al Presidente del Consiglio dei ministri** o al Ministro delegato, delle **funzioni** del Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale (quale definita dall'articolo 63 del decreto legislativo n. 179 del 2016, che disciplina la nomina commissariale). Tali funzioni sono esercitate dalla Presidenza del Consiglio mediante **proprie strutture (comma 1-ter)**;

Di conseguenza, viene stabilito che la Presidenza del Consiglio si avvalga, per le funzioni così acquisite, di un **contingente di esperti** (a disposizione della propria struttura), in possesso di specifica ed elevata competenza e di "significativa" esperienza in materia tecnologica e di gestione di processi complessi, compreso lo sviluppo di programmi e piattaforme digitali con diffusione a larga scala. Tali esperti sono da nominare secondo la disciplina (posta dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 303 del 1999) del conferimento degli incarichi presso la Presidenza del Consiglio. Numero, qualificazioni richieste, compensi degli esperti sono da determinarsi con apposito d.P.C.m. (**comma 1-quater**).

E' quindi disposto uno stanziamento di **6 milioni di euro annui**, a decorrere **dal 2020**, la cui copertura finanziaria - per quanto riguarda l'anno 2020 - si fonda, per due terzi, sulle risorse del Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e, per un terzo, sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili del medesimo stato di previsione. A decorrere dall'anno 2021 l'intera copertura dei 6 milioni di euro avviene mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, relativa al Fondo per esigenze indifferibili (**comma 1-quinquies**).

Gestione e compiti della piattaforma tecnologica, che cessano di spettare così all'AgID, sono indi attribuiti - dispone il **comma 2** - ad una **società per azioni interamente partecipata dallo Stato**, da costituirsi entro centoventi giorni, sulla base di **direttiva del Presidente del Consiglio** (per l'indicazione degli obiettivi) e di **decreto del medesimo Presidente (per la definizione di criteri e modalità)**.

Per il **capitale sociale iniziale**, sono utilizzate parte delle risorse finanziarie già destinate all'AgID, assegnatele per le esigenze della piattaforma. Ulteriori determinazioni su questo riguardo sono rimesse a decreto della Presidenza del Consiglio.

Le modifiche apportate al comma 2 nel corso dell'esame al Senato concernono un duplice profilo:

- § la specificazione che alla nuova società partecipata siano trasferite per la costituzione del capitale sociale iniziale, parte delle risorse finanziarie **destinate** (non già "assegnate", com'era la formulazione originaria) all'AgID per le esigenze della piattaforma;
- § la specificazione dell'**iter contabile** del trasferimento di quelle risorse alla nuova società partecipata, articolato nei tre passaggi: loro acquisizione all'entrata del bilancio dello Stato; indi apposizione nello stato di previsione del Ministero dell'economia; indi trasferimento al bilancio della Presidenza del Consiglio.

Per il riguarda il profilo finanziario, la relazione tecnica quantifica una spesa massima per la costituzione della società per azioni in 1 milione di euro. Le risorse già destinate per la piattaforma all'AgID presentano (su un ammontare iniziale di oltre 13 milioni) 9,3 milioni disponibili per l'ultimo trimestre 2018 e l'intero 2019.

In prosieguo di attività, la società per azioni è destinata altresì ad autofinanziarsi, mediante le commissioni di servizio sulle transazioni, sostenute dai prestatori di servizi di pagamento (posto che ad oggi transitano attraverso la piattaforma non meno di 1,8 miliardi di euro).

Sempre in base a quanto previsto dal **comma 2**, lo statuto della società dovrà prevedere modalità di vigilanza (anche per verificare il grado di conseguimento degli obiettivi) da parte del Presidente del Consiglio (o di ministro delegato).

Per il resto si intende che valgano le norme del Testo unico sulle società partecipate (di cui al [decreto legislativo n. 175 del 2016](#)), le quali hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

La partecipazione pubblica, i cui elementi definatori sono riportati nell'articolo 2 del testo unico, è ammessa esclusivamente in società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.

La disposizione in commento opta per la forma della società per azioni.

Quanto all'articolo 9 del Testo unico sulle società partecipate, richiamato dalla disposizione in commento, esso individua i soggetti deputati a esercitare i diritti dell'azionista (per le partecipazioni statali, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri competenti per materia) nonché pone alcune regole circa la validità delle deliberazioni degli organi societari.

Il **comma 3** pone in capo alla **Presidenza del Consiglio** le funzioni di indirizzo, coordinamento e supporto tecnico delle pubbliche amministrazioni, onde rendere "capillare" la diffusione del sistema di pagamento elettronico attraverso la piattaforma.

Siffatte funzioni propulsive sono altresì volte allo sviluppo del punto di accesso telematico (previsto presso la Presidenza del Consiglio dall'articolo 64-*bis* del codice dell'amministrazione digitale) e della piattaforma digitale nazionale dati (prevista dall'articolo 50-*ter* del codice come finalizzata a favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo detenuto per finalità istituzionali dalle pubbliche amministrazioni, nonché la condivisione dei dati a fini di semplificazione degli adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese).

Per questi ultimi aspetti - ossia la implementazione e sviluppo del punto di accesso telematico e della piattaforma digitale nazionale dati - la Presidenza del Consiglio è tenuta ad operare nel limite delle risorse disponibili assegnate nel bilancio per l'attuazione dell'Agenda digitale. Per l'indirizzo e coordinamento del sistema di pagamento elettronico attraverso la specifica piattaforma, è prevista una compensazione di effetti finanziari (in termini di fabbisogno e di indebitamento netto) per **5 milioni per ciascun anno del triennio 2019-21**, per i quali si attinge al Fondo per la compensazione di effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, istituito (ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del decreto legge n. 154) nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Ulteriori disposizioni dell'articolo (**commi 4 e 5**) novellano alcune disposizioni transitorie contenute nel decreto legislativo n. 217 del 2017, correttivo ed integrativo del decreto legislativo n. 179 del 2016, a sua volta modificativo del codice dell'amministrazione digitale.

Del decreto legislativo n. 217 l'articolo 65, comma 2 prevede il termine del 1° gennaio 2019 perché 'scatti' l'**obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma preposta al pagamento elettronico**, oggetto dell'articolo in commento del presente decreto-legge.

Ebbene, il **comma 4 posticipa il termine al 31 dicembre 2019**.

A sua volta l'articolo 65 del decreto legislativo n. 217 del 2017, al comma 7, prevede un'abrogazione *tout court* dell'articolo 48 del codice dell'amministrazione digitale, relativo alla posta elettronica certificata ed alla notificazione del documento informatico trasmesso per via telematica.

Il **comma 5** posticipa e condiziona siffatta abrogazione, al momento in cui intervenga un decreto del Presidente del Consiglio (sentiti l'AgID e il Garante per la protezione dei dati personali) che adotti le misure necessarie a garantire (anche riguardo alla qualificazione ed accreditamento dei

soggetti gestori, ex articolo 29 del codice) la conformità dei servizi di posta elettronica certificata alla disciplina del codice dell'amministrazione digitale ed europea (regolamento UE n. 190 del 2014) circa l'identificazione elettronica e i servizi fiduciari per le transazioni elettroniche.

Siffatta posticipazione mira a far sì che la regolamentazione tecnica (finora non adottata) circa l'interoperabilità, necessaria onde applicare il regolamento europeo eIDAS sopra ricordato sul recapito certificato di comunicazioni elettroniche, giunga a definizione.

L'articolo 48 del codice dell'amministrazione digitale, della cui abrogazione qui si tratta, recita:

"1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con le Linee guida.

2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.

3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi alle Linee guida".

## **Articolo 8-bis** *(Misure di semplificazione per l'innovazione)*

L'**articolo 8-bis**, introdotto al Senato, prevede **semplificazioni** in materia di **procedure** e **rilascio** di **autorizzazioni** per l'**installazione** di **reti di comunicazione elettronica**, apportando in tal senso modifiche al decreto legislativo n. 33 del 2016, che in attuazione della direttiva 2014/61/UE, ha previsto misure per ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga ed al Codice delle comunicazioni elettroniche.

### *Semplificazioni per l'autorizzazione archeologica (comma 1, lett. a, capoverso 2-bis)*

La **lettera a)** del **comma 1** modifica l'articolo 7 del decreto legislativo n. 33, recante disposizioni per la **semplificazione nel rilascio delle autorizzazioni**, inserendo due ulteriori commi, *2 -bis* e *2-ter*.

Il nuovo comma *2-bis* prevede che **qualora siano utilizzate infrastrutture fisiche esistenti e tecnologie di scavo a basso impatto ambientale** in presenza di sottoservizi, **ai fini dell'autorizzazione archeologica**, prevista dall'art. 21 del Codice dei beni culturali, **l'avvio dei lavori** è subordinato alla **trasmissione** da parte dell'operatore di rete **alla Soprintendenza competente, di documentazione cartografica rilasciata dalle competenti autorità locali che attesti la sovrapposizione dell'intero tracciato ai sottoservizi esistenti.**

Tale disciplina **si applica anche alla realizzazione dei pozzetti accessori** alle infrastrutture stesse, qualora essi siano realizzati al di sopra dei medesimi sottoservizi preesistenti.

L'operatore di rete deve comunicare alla Soprintendenza competente, l'inizio dei lavori **almeno 15 giorni prima**. Nel caso in cui la posa in opera dei sottoservizi interessi **spazi aperti nei centri storici**, deve essere depositato in Soprintendenza, ai fini della preventiva approvazione, anche **un apposito elaborato tecnico che dia conto della risistemazione degli spazi oggetto degli interventi.**

L'**art. 21 del D.Lgs. 42/2004** (Codice dei beni culturali e del paesaggio) dispone - per quanto qui maggiormente interessa - che è demandata alla Soprintendenza il rilascio dell'**autorizzazione per l'esecuzione di opere e lavori di qualsiasi genere sui [beni culturali](#)**, previa presentazione, da parte dell'interessato, di un progetto o di una descrizione tecnica delle attività proposte (commi 4 e 5).

In base all'art. 22 del medesimo d.lgs., l'autorizzazione per interventi di edilizia è richiesta dal proprietario del bene culturale ed è rilasciata dal Soprintendente entro **120 giorni** dalla richiesta. Tale termine è sospeso se la Soprintendenza chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio oppure procede ad accertamenti di natura tecnica sul bene.

***Esenzione per le minitrincee dalla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico (comma 1, lettera a), capoverso 2-ter)***

Il nuovo comma 2-ter introduce norme di semplificazione nel caso di **utilizzo di tecnologie di scavo a basso impatto ambientale con minitrincea** (come definita dall'art. 8 del [D.M. sviluppo economico 1° ottobre 2013](#), pubblicato nella G.U. n. 244 del 17 ottobre 2013 e recante "Specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali").

In tal caso viene previsto che, ai fini dell'autorizzazione archeologica (di cui all'art. 21 del D.Lgs. 42/2004) **le attività di scavo sono precedute da indagini non invasive, concordate con la soprintendenza**, in relazione alle caratteristiche delle aree interessate dai lavori.

Degli **esiti** di tali indagini, valutati dalla soprintendenza, **si tiene conto nella progettazione dell'intervento**.

**A seguito delle suddette indagini**, in considerazione del limitato impatto sul sottosuolo, per le tecnologie di scavo in minitrincea **viene prevista l'esenzione dalla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico** disciplinata dall'art. 25, commi 8 e seguenti, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016).

L'art. 28, comma 4, del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) consente al soprintendente, in caso di realizzazione di lavori pubblici ricadenti in aree di interesse archeologico (anche quando per esse non siano intervenute la verifica di interesse culturale o la dichiarazione di interesse culturale), di richiedere l'esecuzione di saggi archeologici preventivi sulle aree medesime a spese del committente.

Qualora i lavori in questione siano sottoposti all'applicazione delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), l'art. 25, comma 1, impone alle stazioni appaltanti di trasmettere al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del progetto di fattibilità dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti di una serie di indagini previste dalla norma stessa. Tale trasmissione non è richiesta per gli interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti.

Il successivo comma 3 prevede che il soprintendente, qualora sulla base degli elementi trasmessi e delle ulteriori informazioni disponibili ravvisi l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, possa richiedere motivatamente la sottoposizione dell'intervento alla procedura di verifica

preventiva dell'interesse archeologico disciplinata dai commi 8 e seguenti del medesimo articolo.

Tale procedura consiste nel compimento delle seguenti indagini e nella redazione dei documenti integrativi del progetto di fattibilità:

- a) esecuzione di carotaggi;
- b) prospezioni geofisiche e geochimiche;
- c) saggi archeologici e, ove necessario, esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori.

La norma in esame dispone inoltre che **il soprintendente, in ogni caso, può comunque prescrivere il controllo archeologico in corso d'opera** per i lavori di scavo.

***Snellimento delle procedure per la realizzazione, nei condomini, degli interventi per la banda ultralarga (comma 1, lettera b)***

La **lettera b) del comma 1** inserisce una disposizione volta ad **agevolare** la realizzazione, da parte dei condomini, dei **lavori necessari alla realizzazione di infrastrutture interne ed esterne all'edificio** predisposte per le reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, **volte a portare la "rete a banda ultralarga" fino alla sede dell'abbonato** (nuovo comma 4-bis dell'art. 8 del D.Lgs. 33/2016).

La nuova disposizione dispone infatti che tali lavori si considerano equiparati ai lavori di manutenzione straordinaria urgente e quindi **possono essere ordinati direttamente dall'amministratore del condominio**.

L'art. 1135 c.c. dispone infatti, tra l'altro, che è l'assemblea dei condomini che provvede alle opere di manutenzione straordinaria. Lo stesso articolo stabilisce che l'amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea.

Si ricorda che, ai sensi della definizione recata dall'art. 3, comma 1, lettera b), del D.P.R. 380/2001, per "interventi di manutenzione straordinaria" si intendono "le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione di uso".

Si ricorda che ai sensi dell'art. 135-bis del D.P.R. 380/01, gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono state presentate dopo il 1° luglio 2015, devono essere predisposti per i servizi di accesso in fibra ottica a banda ultralarga.

La norma in esame dispone altresì che **sono esclusi** dall'ambito applicativo della stessa **gli immobili tutelati in quanto beni culturali**.

***Esclusione da ulteriori oneri e contributi per gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica (comma 1, lett. c)***

La **lettera c)** del **comma 1** interviene sul comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 33 del 2016. Tale disposizione nella sua formulazione vigente reca una norma di interpretazione autentica, per la quale l'articolo 93, comma 2, del codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs n. 259 del 2003), si interpreta nel senso che **gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti**.

La modifica della lett. c) integra la disposizione con **l'ulteriore precisazione per la quale resta escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato**, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto.

L'articolo 93, comma 2 del Codice delle comunicazioni elettroniche prevede che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne la Pubblica Amministrazione, l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'Ente locale.

***Semplificazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica (comma 2)***

Il **comma 2** apporta le seguenti **modifiche all'articolo 88 del codice delle comunicazioni elettroniche, in materia di opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico**:

§ **si prevede che sia presentata una istanza unica** nel caso di installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica che presuppongono la realizzazione di opere civili o di scavi. Si modifica in tal senso il comma 1 che attualmente prevede che **qualora l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico**, i soggetti interessati siano tenuti a presentare apposita istanza conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non predisposti, al modello C allegato, all'Ente locale ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree;



- § si prevede, modificando il comma 6, che **il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione** non solo alla effettuazione degli scavi ma **anche delle eventuali opere civili**;
- § si dispone (nuovo comma 7-bis) che per **gli interventi per l'installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, l'autorizzazione** relativa agli interventi in materia di edilizia pubblica e privata, **sia rilasciata entro il termine di novanta giorni (anziché 120 giorni)** dalla ricezione della richiesta **da parte della Soprintendenza**, a condizione che detta richiesta sia corredata da idonea e completa documentazione tecnica.

### ***Installazione di cabine e di reti a banda ultralarga (commi 3-5)***

Il **comma 3** modifica l'allegato B del D.P.R. n. 31/17 (*Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata*), che elenca gli interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato.

Nello specifico nel **nuovo punto B10** dell'allegato B, sostituito dal comma 3 in commento, si sottrae al procedimento autorizzatorio semplificato l'installazione di cabine per impianti tecnologici a rete all'interno di siti recintati già attrezzati con apparati di rete che, non superando l'altezza della recinzione del sito, non comporti un impatto paesaggistico ulteriore al sito nel suo complesso.

Il punto B.10 ricomprende tra gli interventi soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato, l'installazione di cabine per impianti tecnologici a rete o colonnine modulari ovvero sostituzione delle medesime con altre diverse per tipologia, dimensioni e localizzazione.

Conseguentemente, il suddetto intervento viene ricompreso e disciplinato al punto A8 dell'allegato A del D.P.R. n. 31/7, che elenca gli interventi in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica, riguardante in particolare gli interventi di adeguamento funzionale di cabine per impianti tecnologici a rete, ivi compresa la sostituzione delle cabine esistenti con manufatti analoghi per tipologia e dimensioni, nonché interventi destinati all'installazione e allo sviluppo della rete di comunicazione elettronica ad alta velocità, ivi compresi gli incrementi di altezza non superiori a cm 50.

**L'art. 25 del D.L. 133/2014**, nell'ambito delle  *misure urgenti di semplificazione amministrativa e di accelerazione delle procedure in materia di patrimonio culturale*, ha modificato, con il comma 2, l'articolo 12, comma 2, del D.L. n. 83 del 2014, integrando i contenuti del regolamento finalizzato a dettare disposizioni modificative e integrative del regolamento di cui all'articolo 146,

comma 9, quarto periodo, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali).

Conseguentemente, è stato emanato il **D.P.R. n. 31 del 2017**, in cui sono individuati gli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o **sottoposti a procedura** autorizzatoria semplificata (Allegati A e B), che abroga il D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139.

L'Allegato A del D.P.R. 31/2017 elenca 31 interventi esonerati dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica disciplinata dall'art. 146, mentre l'Allegato B elenca 42 interventi che prevedono un regime semplificato di autorizzazione paesaggistica. Il D.P.R. 31/2017 stabilisce altresì l'esonero dall'obbligo di autorizzazione semplificata per alcuni interventi riguardanti aree ed edifici vincolati dal piano paesaggistico, e ricadenti negli Allegati A e B, qualora il piano contenga già le specifiche prescrizioni d'uso tese ad assicurare la tutela del bene paesaggistico. Al riguardo, il Mibact ha pubblicato con la [circolare 15/2017](#) una [prima nota informativa](#) di carattere generale, in merito alla fase di prima applicazione del decreto, con specifico riguardo alle procedure in corso alla data di entrata in vigore della nuova disciplina.

Il **comma 4** introduce un **nuovo comma 3-bis** all'articolo 26 del **codice della strada**, che prevede, nel caso di interventi finalizzati alla installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, il **rilascio del nulla osta nel termine di 15 giorni** dalla ricezione della richiesta da parte del Comune.

L'**articolo 26 del codice della strada (D.lgs. n. 285 del 1992)** disciplina la competenza per le autorizzazioni e le concessioni per la costruzione di strade ed aree pubbliche. Tali autorizzazioni sono rilasciate: dall'ente proprietario della strada o da altro ente da quest'ultimo delegato o dall'ente concessionario della strada in conformità alle relative convenzioni; l'eventuale delega è comunicata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o al prefetto se trattasi di ente locale (comma 1). Le autorizzazioni e le concessioni in questione sono di competenza dell'ente proprietario della strada e per le strade in concessione si provvede in conformità alle relative convenzioni (comma 2). Ai sensi del comma 3 per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti nell'interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni è di competenza del comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

Il **comma 5** modifica l'articolo 94, comma 2, del D.P.R. n. 380/01 (**TU edilizia**), introducendo un **termine di 40 giorni (anziché 60) per il rilascio dell'autorizzazione per interventi** finalizzati alla installazione di **reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga**.

L'articolo 94 (Autorizzazione per l'inizio dei lavori) prevede che, fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della

regione. L'autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta e viene comunicata al comune, subito dopo il rilascio, per i provvedimenti di sua competenza.

In tale ambito si ricorda che l'Anci ha pubblicato il volume [“L’infrastrutturazione digitale del territorio in Banda Ultra Larga: procedure, obblighi e strumenti per i Comuni”](#), al fine di aiutare i Comuni nella gestione degli interventi di realizzazione di infrastrutture digitali in banda larga e ultra larga nel territorio, messi in campo dagli operatori di telecomunicazioni sia nell’ambito dei propri piani di investimento privati sia all’interno della più ampia Strategia Italiana per la Banda Ultra Larga.

### **Articolo 8-ter** **(Tecnologie basate su registri distribuiti e smart contract)**

L'**articolo 8-ter**, introdotto dal Senato, **prevede la definizione normativa** sia delle tecnologie basate su registri distribuiti (*blockchain*) che degli "*smart contract*".

Le "**tecnologie basate su registri distribuiti**" (*blockchain*) vengono definite dal **comma 1**, come le **tecnologie** e i protocolli informatici che usano un **registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente**, architetturealmente **decentralizzato** su basi crittografiche, tali da consentire la **registrazione, la convalida, l'aggiornamento e l'archiviazione di dati sia in chiaro** che ulteriormente protetti da **crittografia, verificabili da ciascun partecipante, non alterabili** e non modificabili.

Si tratta della tecnologia chiamata **Blockchain**, uno strumento tecnologico innovativo che consente la creazione e gestione di registri (*database*) distribuiti che sono in grado di registrare e gestire transazioni di vario tipo (sia finanziarie che aventi ad oggetto beni o servizi di altra natura), le quali vengono controllate, validate e condivise da tutti i c.d. nodi che fanno parte della rete. Si tratta in sostanza di un nuovo protocollo che consente che sulla rete internet, invece che sole informazioni, possano essere condivise e archiviate anche transazioni di valori, o meglio, di c.d. *asset* digitali. Si realizza quindi attraverso le *blockchain* un grande **registro pubblico di tipo distribuito**, fortemente innovativo rispetto agli attuali sistemi di archiviazione che consistono di database centralizzati presso un unico soggetto gestore e "garante", ovvero presso un'autorità centrale, che provvede a garantire la transazione, ad archiviare e custodire i dati. La *blockchain* consente viceversa la creazione di database distribuiti, basati sulla tecnologia dei c.d. *Distributed Ledger* (DLT- dove *Ledger* sta per Libro Mastro) strutturati in blocchi di informazioni, ciascuno dei quali contiene un certo numero di transazioni che, a seguito di un articolato procedimento di validazione e controllo (che verifica ad esempio che il soggetto sia effettivamente titolare di un certo diritto, come la valuta o il bene che vuole vendere), vengono validate in tutti i loro elementi attraverso strumenti matematici complessi (funzioni di *hash*) da parte dei nodi della rete ed entrano conseguentemente a far parte della **catena di blocchi** (*blockchain*) che rende queste transazioni **certe, immodificabili**. Si viene così a creare uno "storico" nel tempo di tutte le modifiche avvenute.

Il **comma 3** prevede che la **memorizzazione** di un **documento** informatico attraverso l'uso di tecnologie *blockchain* produca gli **effetti giuridici della validazione temporale elettronica, ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento UE n. 910/2014** in materia di identificazione

elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno.

La «**validazione temporale elettronica**», è definita dal richiamato **Regolamento UE n.910/2014** come: “ dati in forma elettronica che collegano altri dati in forma elettronica a una particolare ora e data, così da provare che questi ultimi esistevano in quel momento”.

**L’art. 41** del Regolamento in particolare dispone che **alla validazione temporale elettronica qualificata non possano essere negati gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova in procedimenti giudiziari** per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti della validazione temporale elettronica qualificata. La validazione temporale elettronica qualificata è la validazione che rispetta i seguenti requisiti dell’art. 42 del regolamento:

- a) collega la data e l’ora ai dati in modo da escludere ragionevolmente la possibilità di modifiche non rilevabili dei dati;
- b) si basa su una fonte accurata di misurazione del tempo collegata al tempo universale coordinato; e
- c) è apposta mediante una firma elettronica avanzata o sigillata con un sigillo elettronico avanzato del prestatore di servizi fiduciari qualificato o mediante un metodo equivalente.

Una validazione temporale elettronica qualificata gode della presunzione di accuratezza della data e dell’ora che indica e di integrità dei dati ai quali tale data e ora sono associate. La validazione temporale elettronica qualificata rilasciata in uno Stato membro è **riconosciuta quale validazione temporale elettronica qualificata in tutti gli Stati membri**.

**Il comma 4 rimette peraltro all’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) l’individuazione, entro 90 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, **degli standard tecnici** che le tecnologie *blockchain* dovranno possedere, affinché tali tecnologie possano produrre gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica di cui al comma 3.

Per quanto riguarda gli "*smart contract*", il **comma 2** li definisce come un **programma** per elaboratore che **opera su tecnologie blockchain** e la cui **esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse**.

Si dispone inoltre che gli *smart contract* **soddisfino il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti** interessate, attraverso un processo avente i requisiti fissati **dall’Agenzia per l’Italia Digitale con linee guida da adottarsi entro 90 giorni** dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.

In relazione agli *smart contract*, nello studio del Servizio Ricerca del Parlamento europeo, [Come la tecnologia blockchain può cambiarci la vita. Analisi approfondita](#), si riporta che: “I libri mastri *blockchain* ..... possono anche ricoprire un ruolo più attivo e potenzialmente autonomo nella gestione e

nell'esecuzione delle transazioni. Incorporando il codice nella *blockchain*, le transazioni possono essere eseguite automaticamente quando si verificano determinate condizioni, fornendo così una "garanzia di esecuzione".....Il termine *smart contract* può indicare più concetti diversi, la definizione del 1994 secondo cui uno *smart contract* è un "protocollo di transazione computerizzato che esegue i termini di un contratto" è tuttora valida in linea di massima nel contesto delle tecnologie *blockchain*". Nella loro forma più semplice, i termini di un accordo tra due o più parti sono programmati sotto forma di codice (insieme di istruzioni) che viene memorizzato in una *blockchain* sostanzialmente nello stesso modo in cui le transazioni sono ordinariamente memorizzate in altre *blockchain*. Quando sono soddisfatte le specifiche condizioni descritte nel codice, vengono automaticamente avviate specifiche azioni, anch'esse definite nel codice.

Si ricorda che l'Italia ha aderito il 27 settembre 2018 alla *European Blockchain Partnership Initiative*, promossa dalla Commissione UE con l'intento di creare una piattaforma europea basata sulla tecnologia *blockchain* per lo sviluppo di servizi pubblici digitali ed il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il 28 settembre 2018 un "Avviso pubblico per la manifestazione di interesse per la selezione di 30 componenti del Gruppo di esperti di alto livello per l'elaborazione della strategia nazionale sulle tecnologie basate su registri distribuiti e *blockchain*". La finalità è quella di elaborare una Strategia Nazionale per le DLT e la *Blockchain*.

L'Italia ha inoltre sottoscritto il 4 dicembre 2018 una [dichiarazione sullo sviluppo della Blockchain](#) nell'ambito del MED7, il gruppo costituito da sette Paesi del Sud Europa (Italia, Spagna, Francia, Malta, Cipro, Grecia e Portogallo)

L'art. 1, comma 226 della **legge di Bilancio 2019** ha istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un **Fondo per favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di Intelligenza Artificiale, Blockchain e Internet of Things**, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, per finanziare progetti di ricerca e sfide competitive in questi campi.

In precedenza il CIPE, inoltre, nella seduta del 25 ottobre 2018, ha assegnato 100 milioni di euro per lo sviluppo del Wi-Fi e le tecnologie emergenti (Intelligenza artificiale, *Blockchain*, Internet delle cose) a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 con contestuale rifinalizzazione delle risorse già assegnate con le delibere CIPE n. 65/2015, n. 71/2017 e successivamente con la delibera n. 105/2017 relative al piano banda ultra larga.

## **Articolo 9** *(Disposizioni urgenti in materia di medicina generale)*

I **commi 1 e 3** introducono, in via transitoria, la possibilità di assegnazione degli incarichi di medicina generale ai medici iscritti al relativo corso di formazione specialistica. Il **comma 2** prevede che le regioni e le province autonome possano disporre limitazioni rispetto ai massimali di assistiti in carico stabiliti dall'accordo collettivo nazionale relativo alla medicina generale e conferma che le regioni e le province autonome possono organizzare anche secondo modalità di tempo parziale i corsi di formazione specialistica in medicina generale.

Più in particolare, il **comma 1** prevede che, fino al 31 dicembre 2021, in considerazione dell'attuale carenza di medici di medicina generale (cosiddetti medici di base) e nelle more di una revisione complessiva del relativo sistema di formazione, i laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale ed iscritti ad un corso di formazione specialistica per medici di medicina generale, possano partecipare all'assegnazione degli incarichi relativi al settore in oggetto (incarichi svolti, come noto, in convenzione con il Servizio sanitario nazionale).

Per gli incarichi concernenti l'emergenza sanitaria territoriale, resta fermo il requisito del possesso dell'attestato di idoneità al relativo esercizio - attestato che, ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, è conseguito dal medico di medicina generale al termine di un apposito corso, organizzato dalle regioni e dalle aziende sanitarie locali -.

L'assegnazione degli incarichi ai medici specializzandi ai sensi della deroga transitoria di cui al presente **comma 1** è subordinata al previo esaurimento della graduatoria regionale relativa agli altri medici aventi diritto. Il mancato conseguimento del titolo di specializzazione in medicina generale entro il termine previsto dal relativo corso determina la cancellazione dalla graduatoria regionale concernente gli incarichi in oggetto e la decadenza dall'incarico eventualmente già assegnato.

La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto osserva che la deroga in esame, sotto il profilo della disciplina europea, costituisce una facoltà dello Stato membro (con riferimento agli iscritti ai corsi di formazione specifica in medicina generale), ai sensi dell'articolo 29 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005.

Il **comma 2** prevede, in primo luogo, che le regioni e le province autonome possano disporre limitazioni rispetto ai massimali di assistiti in

carico stabiliti dal summenzionato accordo collettivo nazionale. Dalla nuova disposizione deriva anche che, mentre in base al citato accordo collettivo il medico di medicina generale può autolimitare il proprio massimale solo nel rispetto di una certa soglia minima, quest'ultima può essere ora derogata da parte delle regioni e province autonome.

*Considerato che la norma in esame fa riferimento alle finalità di cui al **comma 1**, sembrerebbe opportuno chiarire se le eventuali limitazioni possano riguardare anche il periodo successivo al 31 dicembre 2021.*

Il medesimo **comma 2** conferma inoltre che le regioni e le province autonome possono organizzare anche secondo modalità di tempo parziale i corsi di formazione specialistica per medici di medicina generale, come già previsto dal richiamato articolo 24, comma 3, del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni.

Il **comma 3** prevede che, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in sede di accordo collettivo nazionale, siano individuati i criteri di priorità per l'inserimento nelle graduatorie regionali, ai fini dell'assegnazione degli incarichi convenzionali in base alla deroga di cui al **comma 1**, nonché le relative modalità di remunerazione. Nelle more della definizione dei summenzionati criteri, si applicano quelli previsti dal vigente accordo collettivo nazionale per le sostituzioni e gli incarichi provvisori.

Il **comma 4** reca le clausole di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.



**Articolo 9-bis, comma 1**  
**(Personale del Servizio sanitario nazionale)**

L'**articolo 9-bis, al comma 1**, detta alcune disposizioni in tema di **personale del Servizio sanitario nazionale**, modificando alcune norme della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145/2018).

Più in particolare, **la lettera a)**, aggiungendo un periodo al comma 365 dell'articolo 1 della legge citata, prevede che le disposizioni di cui ai commi 361, 363 e 364 si applicano alle procedure concorsuali per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale ed infermieristico solo qualora le stesse siano bandite dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale a decorrere **dal 1° gennaio 2020**.

I **commi 360-366 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2019** concernono **le modalità delle procedure concorsuali** per il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni, **l'esclusione della possibilità di utilizzare le graduatorie concorsuali al fine di assumere idonei e la modifica, in via transitoria, dei termini di vigenza delle graduatorie medesime**.

I **commi in esame** riguardano tutte le pubbliche amministrazioni (di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni), con esclusione delle assunzioni del personale scolastico (ivi compresi i dirigenti) e del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

I **commi 361 e 365** prevedono, con riferimento alle procedure concorsuali delle summenzionate pubbliche amministrazioni, bandite dopo il 1° gennaio 2019, che le relative graduatorie siano impiegate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso - senza, quindi, possibilità di assunzione di idonei -, fermi restando i termini di vigenza delle medesime graduatorie.

Tali termini sono modificati, in via transitoria, dal successivo comma **362**, che pone termini di durata specifici a seconda dell'anno di approvazione della graduatoria, con riferimento agli anni 2010-2018, mentre viene confermato il termine già vigente di 3 anni per le graduatorie approvate a decorrere dal 1° gennaio 2019. Viene inoltre esplicitamente confermata la possibilità, per le leggi regionali, di stabilire periodi di vigenza inferiori.

I **commi 363 e 364** recano alcune norme di abrogazione, ai fini del coordinamento con il principio summenzionato di cui ai **commi 362 e 365**.

**La lettera b)** modifica il comma 687 dell'articolo 1 della citata legge 145/2018, concernente la dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, sostituendo il secondo periodo dello stesso.

Il citato **comma 687** prevede che la dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del SSN rimanga nei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale, in considerazione della **mancata attuazione nei termini** (12 mesi dal 28 agosto 2015, data di entrata in vigore della legge delega) **previsti dalla medesima delega** di cui all'art. 11, comma 1, lett. b) della L. 124/2015, relativamente alla **riorganizzazione** e, in particolare, al **nuovo inquadramento della dirigenza pubblica**.

In proposito si ricorda che tale normativa aveva previsto, tra le altre cose, l'istituzione di un ruolo unico della dirigenza regionale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, che stabiliva la confluenza in tale ruolo di diverse tipologie di dirigenti di ruolo, tra cui la dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale (escludendo esplicitamente, invece, la dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del SSN) e ferma restando l'applicazione dell'articolo 15 del D.Lgs. n. 502/1992 per la disciplina relativa alla dirigenza medica e delle professioni sanitarie. Peraltro, l'attribuzione della gestione del ruolo unico sarebbe dovuta spettare ad un'apposita Commissione per la dirigenza regionale.

Si stabilisce inoltre che, con **apposito accordo tra Aran e Confederazioni sindacali**, ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001, si provveda alla modifica del Contratto collettivo quadro per la definizione delle aree e dei comparti di contrattazione per il triennio 2016-2018 del 13 luglio 2016 (GU n. 170/2016).

Il nuovo secondo periodo del citato comma dispone che per il triennio 2019-2021, la citata dirigenza viene compresa nell'Area della contrattazione collettiva della sanità nell'ambito dell'apposito accordo stipulato ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001.

Si fa quindi riferimento all'Accordo già stipulato (Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità triennio 2016-2018) piuttosto che ad un accordo di modifica della contrattazione collettiva quadro.

**Articolo 9-bis, comma 2**  
***(Esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica  
per prestazioni sanitarie)***

L'articolo 9-bis, al comma 2, amplia l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica - per il periodo d'imposta 2019 - previsto dal decreto legge 119/2018 per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, **estendendolo**, con riferimento alle **fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate** nei confronti delle **persone fisiche, anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria** ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Per il periodo d'imposta 2019, il Decreto fiscale (decreto legge 119/2018) ha esonerato dall'obbligo di fatturazione elettronica i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata (ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4, del D.Lgs. 175/2014, n. 175). I soggetti che rientrano nell'esonero sono:

- § le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
- § gli esercizi commerciali che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci;
- § gli iscritti agli albi professionali degli psicologi;
- § gli iscritti agli albi professionali degli infermieri;
- § gli iscritti agli albi professionali delle ostetriche/i;
- § gli iscritti agli albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica;
- § gli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute di cui agli artt. 11, comma 7, e 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46;
- § gli iscritti agli albi professionali dei veterinari.

Per quanto concerne la fatturazione elettronica, obbligatoria tra privati a decorrere dal 1° gennaio 2019, si rinvia alla [relativa documentazione web](#).

**Articolo 9-bis, commi 3-6**  
***(Disposizioni in materia di limiti per la spesa farmaceutica)***

**L'articolo 9-bis, ai commi da 3 a 6, reca disposizioni in materia di limiti per la spesa farmaceutica.**

Le aziende farmaceutiche titolari di AIC (Autorizzazione all'immissione in commercio) sono tenute a versare, entro il 30 aprile 2019, l'importo complessivo di 2.378 milioni di euro a titolo di recupero integrale delle risorse finanziarie connesse alle procedure di ripiano della spesa farmaceutica per gli anni 2013-2017. L'AIFA accerta l'avvenuto versamento dell'importo di 2.378 milioni di euro entro il 31 maggio 2019 computando gli importi già versati per i ripiani degli anni 2013-2017 e gli importi versati a seguito degli effetti delle transazioni relative ai contenziosi sul ripiano per gli anni 2013, 2014 e 2015 e delle procedure successive alla conclusione delle medesime transazioni. L'accertamento positivo del conseguimento della somma complessivamente prevista di 2.378 milioni di euro è satisfattivo di ogni obbligazione a carico di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC tenuta al ripiano per gli anni dal 2013 al 2017 e ne consegue l'estinzione di diritto, per cessata materia del contendere, a spese compensate, delle liti pendenti dinanzi al giudice amministrativo, aventi ad oggetto le determinazioni AIFA relative ai ripiano della spesa farmaceutica per gli anni sopra indicati.

Entrando più nel dettaglio, per le finalità di cui al comma 582 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), qualora alla data del 15 febbraio 2019 non sia perfezionato il recupero integrale delle risorse finanziarie connesse alle procedure di ripiano della spesa farmaceutica per gli anni dal 2013 al 2015 e per l'anno 2016, nonché per l'anno 2017 per la spesa per acquisti diretti (ovvero spesa farmaceutica ospedaliera), il direttore generale dell'AIFA accerta che entro il 30 aprile 2019 le aziende farmaceutiche titolari di AIC versino, a titolo di ripiano della spesa farmaceutica stessa, almeno l'importo complessivo di 2.378 milioni di euro. Al fine di semplificare le modalità di versamento, le aziende farmaceutiche si avvalgono del Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, ridenominato allo scopo "Fondo per *payback* 2013-2017" (comma 3).

L'art. 1, **comma 582**, della legge di bilancio 2019 ha stabilito che, qualora alla data del 15 febbraio 2019, il Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni e le province autonome non abbiano recuperato le risorse finanziarie relative al ripiano del superamento dei limiti di spesa farmaceutica per gli anni 2013-2017,

mediante l'apposito Fondo per *payback* 2013-2014-2015 al quale sono riassegnati gli importi relativi alle quote di ripiano versati all'entrata del bilancio dello Stato dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC, i limiti di spesa farmaceutica per gli acquisti diretti e per la farmaceutica convenzionata sono calcolati (fino al recupero integrale delle suddette risorse) con riferimento (come base di calcolo) al fabbisogno sanitario nazionale standard previsto per il 2018.

L'accertamento dell'avvenuto versamento dell'importo di 2.378 milioni di euro è compiuto entro il 31 maggio 2019, anche sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze nonché dalle regioni interessate, ed è effettuato computando gli importi già versati per i ripiani degli anni 2013-2017 e degli importi versati a seguito degli effetti, che restano fermi, delle transazioni relative ai contenziosi sul ripiano del superamento dei tetti di spesa per gli anni 2013, 2014 e 2015 e delle procedure successive alla conclusione delle medesime transazioni (ai sensi dell'art. 1, comma 390, della legge di bilancio 2018 legge 205/2017 e dell'art. 22-*quater* del decreto legge 119/2018 che rende le transizioni valide per la parte pubblica con la sola sottoscrizione dell'AIFA). L'esito dell'accertamento è comunicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comma 4).

L'accertamento positivo del conseguimento della somma complessivamente prevista di 2.378 milioni di euro è soddisfacente di ogni obbligazione a carico di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC tenuta al ripiano della spesa farmaceutica per gli anni dal 2013 al 2017 e ne consegue l'estinzione di diritto, per cessata materia del contendere, a spese compensate, delle liti pendenti dinanzi al giudice amministrativo, aventi ad oggetto le determinazioni AIFA relative al ripiano della spesa farmaceutica per gli anni sopra indicati. L'AIFA è tenuta a comunicare l'esito dell'accertamento alle segreterie degli organi giurisdizionali presso i quali pendono i giudizi inerenti l'attività di recupero del ripiano della spesa farmaceutica degli anni 2013-2017 (comma 5).

A seguito dell'accertamento positivo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'AIFA, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, è ripartito tra le regioni e le province autonome l'importo giacente sul Fondo per *payback* 2013-2017 (comma 6).

**Articolo 10**  
*(Semplificazioni amministrative  
in materia di dirigenza scolastica)*

Al **comma 1** si prevede che, **in deroga alla procedura ordinaria** fissata all'articolo 29 del D.Lgs. n. 165 del 2011 ed al successivo D.M. n. 138 del 2017, **siano dichiarati vincitori i candidati ammessi al corso di formazione dirigenziale e tirocinio** del corso-concorso bandito nel 2017 **per il reclutamento di dirigenti scolastici** ed assunti secondo l'ordine di graduatoria di ammissione al corso medesimo.

Al **comma 2** si prevede che **le risorse pari a 8,26 milioni di euro**, stanziare per ciascuno degli anni 2018 e 2019, al fine del semi-esonero del personale frequentante il corso di formazione dirigenziale e tirocinio – non più necessarie ai sensi del comma 1 – **confluiscono nel Fondo “La Buona Scuola”** di cui all'articolo 1, comma 202, legge n. 107 del 2015, per essere destinate alle assunzioni di personale.

Il comma 1 prevede una **deroga alla procedura ordinaria di reclutamento dei dirigenti scolastici** fissata all'art. 29 del d.lgs. n. 165 del 2001 nonché al successivo D.M. n. 138 del 2017, **anticipando l'assunzione dei vincitori** al momento dell'**ammissione** dei candidati **al corso conclusivo** del **corso-concorso** nazionale, per titoli ed esami, per l'assunzione di 2.425 dirigenti scolastici, bandito nella G.U. del 24 novembre 2017, di cui 9 destinati alle scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano della regione autonoma del Friuli Venezia Giulia. Si prevede altresì che il periodo di formazione e prova sia disciplinato dai decreti di cui all'articolo 29 del d.lgs. n. 165 del 2001.

Nella Relazione illustrativa si evidenzia che il modello concorsuale delineato dalla normativa primaria e secondaria si sostanzia in una procedura estremamente lunga e complessa, inidonea, in sede di prima applicazione, a sopperire alle criticità organizzative delle istituzioni scolastiche, tanto che nell'anno scolastico 2018/2019 sono 1.536 i posti di dirigente scolastico vacanti e disponibili. L'intervento in oggetto si giustificerebbe dunque nell'ottica di accelerare, in prima applicazione, lo svolgimento della procedura per il reclutamento dei dirigenti scolastici, che se svolta secondo la procedura ordinaria, renderebbe impossibile le immissioni in ruolo a decorrere dal 2019/2020 e dunque nell'ottica del preminente interesse alla funzionalità del sistema scolastico.

### ***La procedura ordinaria di reclutamento dei dirigenti scolastici***

Il sistema di reclutamento dei dirigenti scolastici è stato riformato, da ultimo, dalla L. di stabilità 2016 ([L. 208/2015](#): art. 1, co. 217 e 218), che ha affidato al MIUR, sentito il MEF, l'emanazione del bando per il corso-concorso selettivo di formazione, per tutti i posti vacanti nel triennio. Al corso-concorso possono partecipare i docenti e il personale educativo di ruolo con almeno cinque anni di servizio.

La normativa primaria è contenuta nell'art. 29 del d.lgs. n. 165 del 2001 che prevede che il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dal MIUR, sentito il MEF, per tutti i posti vacanti nel triennio, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Al corso-concorso possono essere ammessi candidati in numero superiore a quello dei posti, secondo una percentuale massima del 20 per cento. Al concorso per l'accesso al corso-concorso può partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso del relativo diploma di laurea magistrale ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, che abbia maturato un'anzianità complessiva nel ruolo di appartenenza di almeno cinque anni. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale. Il concorso può comprendere una prova preselettiva e comprende una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano l'eventuale preselezione, e una prova orale, a cui segue la valutazione dei titoli. Il corso-concorso si svolge in giorni e orari e con metodi didattici compatibili con l'attività didattica svolta dai partecipanti, con eventuale riduzione del loro carico didattico. Le spese di viaggio e alloggio sono a carico dei partecipanti. Con decreto del MIUR sono definite le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso.

E', quindi, intervenuto il regolamento emanato [DM 3 agosto 2017, n. 138](#), che ha previsto un corso-concorso articolato in tre fasi (eventuale prova pre-selettiva; concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale; corso di formazione dirigenziale e tirocinio).

La prova preselettiva è svolta solo se il numero dei candidati al concorso pubblico per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale sia complessivamente superiore a tre volte quello dei posti disponibili a livello nazionale. Le prove di esame del concorso pubblico per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale e tirocinio si articolano:

- § in una prova scritta, da svolgersi con l'ausilio di sistemi informatici e consistente in cinque quesiti a risposta aperta e in due quesiti in lingua straniera;
- § in una prova orale, consistente in un colloquio sulle materie d'esame della prova scritta e volta altresì ad accertare la conoscenza di lingue straniere, di strumenti informatici nonché alla risoluzione di un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico.

I candidati che abbiano superato le prove di concorso sono ammessi al corso conclusivo del corso-concorso – consistente nel corso di formazione dirigenziale e tirocinio – sulla base di una prima graduatoria generale nazionale per merito e titoli derivante dalla somma dei punteggi conseguiti nelle prove scritte ed orali nonché dei titoli posseduti.

Il corso di formazione dirigenziale e tirocinio selettivo è finalizzato all'arricchimento delle competenze professionali e culturali possedute dai candidati, in relazione alle funzioni proprie del dirigente scolastico, e comprende:

- § due mesi di corso di formazione generale, parte integrante della procedura concorsuale e svolto presso le Università e composto di quattro moduli formativi della durata

complessiva di 240 ore di lezione, con frequenza obbligatoria minima di 180 ore di lezione ai fini dell'ammissione al successivo tirocinio;

- § quattro mesi di tirocinio svolti presso le istituzioni scolastiche al termine dei quali i candidati devono sostenere ulteriori prove ed in particolare:
- § una prova scritta consistente in un elaborato di carattere teorico-pratico, sulle materie oggetto dei moduli formativi previsti dal corso di formazione generale e superata se si consegue una votazione di almeno 70 centesimi;
- § un colloquio finale, consistente in quattro domande, una per ognuno dei moduli formativi previsti dal corso di formazione generale, nonché in una domanda di carattere tecnico pratico relativa al tirocinio svolto.

Ai sensi dell'art. 20 del D.M. n. 138/2017 **sono dichiarati vincitori del corso-concorso**, i candidati utilmente collocati nella graduatoria generale di merito conclusiva del corso di formazione dirigenziale e tirocinio, formulata secondo il punteggio conseguito nelle prove scritte e orali del corso di formazione medesimo.

#### *L'iter concorsuale finora seguito nel corso-concorso bandito nel 2017*

Nella Gazzetta ufficiale - IV serie speciale del 24 novembre 2017 - è stato, dunque, pubblicato il [bando](#) del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, per 2416 posti, cui si aggiungono 9 posti destinati alle scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano della regione autonoma del Friuli Venezia Giulia.

Con [comunicato stampa](#) del 29 dicembre 2017, il MIUR aveva comunicato che erano state effettivamente inoltrate 35.044 domande e che l'età media dei candidati era di 49 anni.

Il 24 luglio 2018 il MIUR aveva [reso noto](#) che alla prova preselettiva avevano partecipato 24.082 candidati, di cui 17.279 donne e 6.803 uomini e che gli ammessi alle prove scritte erano, in virtù degli ex-aequo, 8.736 (più i candidati in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20, co. 2 bis, della L. 104/1992). Qui il [D.D. 1134 del 24 luglio 2018](#) e l'allegato [elenco degli ammessi](#).

Nella Gazzetta ufficiale - IV serie speciale del 14 settembre 2018 è stato pubblicato il [diario della prova scritta](#), che si è svolta il 18 ottobre 2018, tranne - a causa del maltempo - in Sardegna.

Nella Gazzetta ufficiale - IV serie speciale del 9 novembre 2018 - è stato pubblicato il [diario](#) della prova scritta in Sardegna, che si è svolta il 13 dicembre 2018.

Il 12 dicembre 2018 sono stati pubblicati sul sito del MIUR i [quadri di riferimento della prova scritta](#) del corso-concorso nazionale.

La deroga prevista al comma 1 si applica anche al corso concorso bandito per la copertura dei **9 posti** di dirigenti scolastici **nelle scuole di lingua slovena o bilingue**.

Ai sensi dell'art. 17, comma 1-ter del [d.l. n. 104/2013](#) (conv. in L. n. 128/2013) e del conseguente art. 23 D.M. n. 138/2017 si è previsto che, contestualmente al corso-concorso nazionale, sia bandito il corso-concorso anche per le scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in analogia con le disposizioni previste dal regolamento per il concorso pubblico nazionale. Una parte del concorso viene effettuata in lingua slovena e nella commissione giudicatrice deve essere presente almeno un membro con piena conoscenza della lingua slovena.



Viene fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

L'art. 39, comma 3, della legge n. 449/1997, prevede che per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei ministri definisca preliminarmente le priorità e le necessità operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalità. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilità di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilità e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. La disposizione suddetta si applica anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.

*Occorre valutare l'opportunità di uniformare alla citazione normativa in oggetto - che appare corretta nel senso di riferirsi al solo comma 3 dell'art. 39 legge n. 449 del 1997 - quella prevista dall'art. 29 del D.Lgs. n. 165 del 2001 che invece ancora si riferisce al comma 3-bis dell'art. 39 cit., che riguarda le amministrazioni ad ordinamento autonomo e dunque non si applica ai dirigenti scolastici.*

*Occorrerebbe inoltre aggiungere al comma 1 dell'articolo 10, alle parole: "legge 27 dicembre 1997, n. 449", le seguenti "e successive modificazioni".*

Al **comma 2** si prevede che **le risorse stanziare negli anni 2018 e 2019 per il semi-esonero** del personale frequentante il corso di formazione dirigenziale e tirocinio non più necessarie a tale scopo – quantificate nella misura di **8,26 milioni di euro** per ciascuno degli anni di riferimento – **confluiscono nel Fondo “La Buona Scuola”** per il miglioramento e la valorizzazione dell'istituzione scolastica di cui all'art. 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015, per essere destinate alle assunzioni di personale. Il MEF è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Si tratta quindi di risorse "liberate" in quanto non più connesse allo svolgimento del corso-concorso relativo alla procedura concorsuale per dirigenti scolastici in atto, essendo prevista l'assunzione diretta dei candidati ammessi al corso, ma restano comunque finalizzate alle assunzioni di personale.

La legge n. 107 del 2015, all'articolo 1, comma 202, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un «Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica», al cui riparto si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

**Articolo 10-bis**  
**(Misure urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea)**

L'**articolo 10-bis**, introdotto al Senato, **modifica la disciplina** del trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea, relativa ai **servizi di noleggio con conducente (NCC)**, definita dalla legge n. 21 del 1992, **introducendo una serie di requisiti e caratteristiche da rispettare nello svolgimento del servizio.**

Per comprendere la portata delle modifiche operate dalle norme in esame, occorre premettere che la **legge n. 21/1992** è stata oggetto dieci anni fa di una importante modifica, ad opera dell'**art. 29, comma 1-quater del DL 30 dicembre 2008, n. 207**, che ha ridisegnato in larga parte la disciplina dello svolgimento dei servizi NCC prevedendo l'introduzione di una serie di vincoli a tale attività. L'efficacia di tale disciplina è stata **sospesa** dapprima dall'articolo *7-bis* del decreto-legge n.5 (e da successivi decreti-legge di proroga) fino al marzo 2010 e, successivamente, in termini espliciti dal primo gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2018 (a seguito delle previsioni dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 244 del 2016 e dell'articolo 1, comma 1136 della legge n. 205 del 2017). Nel periodo compreso tra il primo aprile 2010 ed il 31 dicembre 2016 i limiti dell'efficacia di tali disposizioni sono stati rimessi a pronunce della magistratura. A seguito dell'ultima sospensione dell'efficacia delle citate norme, **la legge n. 21/1992 è stata finora applicata** (fino al 29 dicembre 2018, data di emanazione del D.L. n. 143/2018), **nella versione precedente alle modifiche del 2008**, che furono apportate dall'art. 29, comma 1-*quater*.

Il **comma 1 dell'articolo 10-bis** apporta in dettaglio una serie di **modifiche agli articoli 3, 10 e 11 dalla legge n. 21 del 1992**, relative ai servizi di **noleggio con conducente**, di seguito sintetizzate:

- § si modifica l'art. 3, comma 1, prevedendo che la **richiesta del servizio NCC** possa essere effettuata **presso la sede** oltre che **presso la rimessa** dell'esercente il servizio, **anche** mediante **l'utilizzo di strumenti tecnologici**;
- § si sostituisce il comma 3 dell'art. 3, richiedendo che **oltre alla sede operativa** del vettore, **almeno una rimessa debba essere situata nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione**. E' possibile inoltre per il vettore disporre di **ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima provincia o area metropolitana** in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai comuni predetti e **salvo diversa intesa raggiunta in Conferenza unificata entro il 28 febbraio 2019**. In ragione delle specificità territoriali e delle carenze infrastrutturali è stata prevista,

attraverso una modifica introdotta nel corso dell'esame al Senato, una **disciplina derogatoria per le sole Regioni Sicilia e Sardegna**. Con riguardo a tali Regioni **l'autorizzazione rilasciata in un Comune della regione è valida sull'intero territorio regionale** e la **sede operativa e almeno una rimessa** devono essere situate **entro il territorio regionale**;

§ il nuovo comma *2-bis*, all'articolo 10, prevede che i **titolari** di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di autovettura ovvero di natante, **in caso di malattia, invalidità, sospensione della patente, perdita dell'abilitazione professionale alla guida** dei veicoli o di conduzione dei natanti, intervenuti successivamente al rilascio della licenza o dell'autorizzazione, **possano mantenere la titolarità della licenza o dell'autorizzazione, a condizione che siano sostituiti** alla guida dei veicoli o alla conduzione dei natanti per l'intero periodo di durata malattia, invalidità, sospensione della patente o perdita dell'abilitazione professionale, **da persone in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente**. Si prevede inoltre (sostituendo il comma 3 dell'art. 10) che il **rapporto con un sostituto alla guida** possa essere regolato o con **contratto di lavoro** stipulato in base alle norme vigenti **ovvero anche in base ad un contratto di gestione** (rispetto alla disciplina previgente viene soppresso il riferimento al limite temporale di 6 mesi). Tale disciplina è stata introdotta nel corso dell'esame al Senato;

§ si sostituisce il comma 4 dell'art. 11, **consentendo l'utilizzo per le prenotazioni** effettuate presso la rimessa o la sede, **anche di strumenti tecnologici** e disponendo che **l'inizio e il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente debba avvenire presso una delle rimesse, con ritorno alle stesse**. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della Provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. **In deroga all'obbligo di rientro in rimessa** dopo ogni servizio innova peraltro il nuovo comma 4-bis dell'art. 11, che **consente di iniziare un nuovo servizio anche senza il rientro in rimessa nel caso di più prenotazioni, oltre la prima, che risultino dal foglio di servizio, con partenza o destinazione all'interno della provincia o dell'area metropolitana** in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Sempre a proposito dell'obbligo di rientro in rimessa, interviene anche il **comma 9**, prevedendo una **disciplina transitoria**, in base alla quale **fino alla data di adozione delle deliberazioni della Conferenza unificata** (previste entro il 28 febbraio 2019) e **comunque per un periodo massimo di due anni** dalla data di entrata in vigore del decreto-legge,

**l'inizio di un singolo servizio**, fermo l'obbligo di prenotazione, **può avvenire da un luogo diverso dalla rimessa**, quindi senza il rientro in rimessa, **quando il servizio sia svolto in esecuzione di un contratto concluso** in forma scritta tra il vettore ed il cliente, **avente data certa sino a 15 giorni antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge** (quindi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto) **e debitamente registrato**, da tenere a bordo o in sede e da esibire in caso di controlli.

Nelle **regioni Sicilia e Sardegna**, a seguito di una modifica introdotta al Senato, **partenze e destinazioni possono ricadere entro l'intero territorio regionale**;

Con riguardo alla disciplina del **foglio di servizio**, con il nuovo comma 4 dell'art. 11 si introduce **l'obbligo di tenerlo in formato elettronico**. La definizione delle **specifiche** del foglio di servizio **elettronico** viene demandata ad un **successivo decreto** del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi di concerto con il Ministero dell'interno, da adottarsi, **entro il 30 giugno 2019 (comma 2). Fino all'adozione di tale decreto il foglio di servizio elettronico è sostituito da una versione cartacea**, caratterizzata da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti di quello elettronico e da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a 15 giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa. Il foglio di servizio elettronico dovrà riportare la targa del veicolo; il nome del conducente; la data, il luogo ed i km. di partenza e arrivo; l'orario di inizio servizio, la destinazione e l'orario di fine servizio, nonché i dati del fruitore del servizio;

- § con il nuovo comma 4-ter dell'art. 11, viene **in ogni caso consentita la fermata degli NCC sul suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione** del servizio e **nel corso dell'effettiva prestazione del servizio** stesso.

Il **comma 3** prevede **l'istituzione** presso il Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, **entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, di un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi** effettuato con autovettura, motocarozzetta e natante e **di quelle di autorizzazione per il servizio di autonoleggio con conducente (NCC)** effettuato con autovettura, motocarozzetta e natante. Non sono compresi nel registro i servizi effettuati con velocipedi (biciclette e veicoli assimilati), autobus, quadricicli e veicoli a trazione animale. La definizione delle specifiche tecniche per l'attuazione e le modalità con le quali le imprese dovranno registrarsi è rimessa ad un **decreto del Ministero delle infrastrutture e dei**

**trasporti.** Per l'implementazione e l'adeguamento dei sistemi informatici del Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si **autorizza la spesa di un milione di euro per l'anno 2019** mentre alla gestione del registro il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà provvedere con le risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 6** dispone che a decorrere dalla data in vigore del decreto-legge e **fino alla piena operatività del registro informatico pubblico nazionale delle imprese Taxi e NCC, sia vietato il rilascio di nuove autorizzazioni per il solo servizio di noleggio con conducente** con autovettura, motocarozzetta e natante, mentre **la norma non prevede analogo divieto di rilascio delle licenze taxi.**

Il **comma 4** prevede che le **sanzioni** previste dall'articolo 11-*bis* della legge n. 21 del 1992 per l'inosservanza degli articoli 3 e 11 della stessa legge, come modificati dalle norme del decreto, **si applichino a decorrere dal novantesimo giorno successivo** alla data di entrata in vigore del decreto e che **rimangano sospese per la stessa durata di 90 giorni le sanzioni amministrative** previste per i soli titolari di autorizzazione per l'esercizio del **servizio NCC**, dall'articolo 85, comma 4 e 4 *bis* del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), relative **all'esercizio dell'attività senza ottemperare alle norme vigenti o alle condizioni dell'autorizzazione.**

Il **comma 8** rinvia infine ad un **successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, la **disciplina** dell'attività delle **piattaforme tecnologiche che intermediano tra domanda ed offerta di autoservizi pubblici non di linea.**

Conseguentemente alla nuova disciplina per l'attività degli NCC che viene qui delineata, **sono disposte le seguenti abrogazioni**, (per le quali si veda la ricostruzione della disciplina vigente fino al 31 dicembre 2018 contenuta nel *box* di approfondimento riportata *sub*):

- § il **comma 5** dispone l'**abrogazione del comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 40 del 2010;**
- § il **comma 7** dispone, **a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'abrogazione dell'articolo 7-bis del decreto legge n. 5 del 2009**, cioè della norma che aveva disposto la sospensione fino al 31 marzo 2010 dell'operatività dell'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207.

L'art. 1, comma 2 del disegno di legge di conversione del presente decreto legge, prevede inoltre l'abrogazione del decreto legge 29 dicembre 2018, n. 143, in corso di esame parlamentare per la conversione in legge (A.C. 1478), recante analoghe disposizioni sul servizio NCC, il cui contenuto è stato riversato nelle norme in esame. Si dispone **che restino validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti** sulla base del decreto-legge 143/2018, che è entrato in vigore il 30 dicembre 2018 e sarà abrogato con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

### *Le caratteristiche del trasporto NCC e Taxi*

Il trasporto pubblico non di linea assicura il trasporto collettivo o individuale di persone con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea. La [legge 15 gennaio 1992, n. 21](#) "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea" disciplina espressamente soltanto i **servizi di taxi e di noleggio con conducente**. Il regime dell'accesso al mercato nelle due tipologie di servizio, **taxi e NCC**, è assai **differente** in quanto, benché le due tipologie di servizio siano effettuati a richiesta dei trasportati, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta (definizioni queste stabilite dall'[art. 1, co. 1 della legge n. 21/1992](#)), il servizio di taxi si rivolge ad **un'utenza indifferenziata**, mentre il servizio di noleggio con conducente si rivolge **all'utenza specifica** che avanza, presso la sede o la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.

Il **servizio di NCC** inoltre **non è soggetto ad obblighi di servizio pubblico**, a differenza del **servizio di taxi** che è **soggetto a tale obblighi**, rientrando tra i servizi di trasporto pubblico locale, sia pure non di linea.

Dalla natura pubblica degli **obblighi del servizio taxi** discendono pertanto:

- § la doverosità delle prestazioni;
- § la capillarità territoriale e sociale della fornitura e l'accessibilità del servizio di taxi sotto il profilo economico;
- § l'obbligatorietà del servizio e la sua offerta indifferenziata a chiunque ne faccia richiesta;
- § la determinazione pubblica delle tariffe e delle modalità di svolgimento del servizio;
- § la previsione che lo stazionamento dei taxi avvenga in luogo pubblico e che il prelevamento dell'utente o l'inizio del servizio avvengano all'interno dell'area comunale o comprensoriale di riferimento.

Nel dare esecuzione alla legge n. 21/1992, le regioni hanno individuato, con proprie leggi regionali, i criteri cui devono attenersi i **comuni** nei regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea e hanno delegato agli enti locali le relative funzioni amministrative. La **regolamentazione comunale** ha ad oggetto il numero di soggetti autorizzati ad operare, i corrispettivi richiesti per il servizio, i turni quotidiani, l'orario di lavoro, le regole di comportamento nonché le condizioni di sicurezza. In concreto **i comuni individuano**:

- § il numero ed il tipo di veicoli da adibire ad ogni singolo servizio;
- § i requisiti e condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi.
- § le modalità per lo svolgimento del servizio;
- § i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi.



**Articolo 11, commi 1 e 2**  
**(Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico  
accessorio del personale dipendente delle pubbliche  
amministrazioni)**

I **commi 1 e 2** del **presente articolo** restringono l'ambito di applicazione del limite dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche (di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni).

La disposizione attuale - di cui all'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 - prevede che il suddetto ammontare non possa superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016<sup>14</sup>.

I **commi 1 e 2** del presente **articolo 11** escludono da tale limite: gli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivi alla data di entrata in vigore del medesimo D.Lgs. n. 75 e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico; gli oneri relativi al trattamento accessorio delle assunzioni effettuate, successivamente alla suddetta data di entrata in vigore del limite, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti e ai sensi di disposizioni che contemplino gli oneri (ivi compresi quelli relativi al trattamento accessorio medesimo) per quest'ultima deroga. Si esplicita che l'esclusione concerne anche le assunzioni effettuate in deroga ai relativi limiti finanziari utilizzando risorse destinate ai contratti di lavoro flessibile, secondo la specifica disciplina posta, per il triennio 2018-2020, dall'articolo 20, comma 3, del citato D.Lgs. n. 75.

Si ricorda che il disposto dei **commi 1 e 2** del **presente articolo 11** è recato anche dall'**articolo 3** del disegno di legge di iniziativa governativa A.C. n. 1433, già approvato dal Senato in prima lettura.

---

<sup>14</sup> Per gli enti locali che non abbiano potuto destinare nel 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse in esame non può superare il corrispondente importo determinato per il 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.

**Articolo 11, commi da 2-bis a 2-quinquies**  
**(Disposizioni in materia di assunzione di allievi della Polizia di Stato; obbligo dei vettori di comunicare i dati delle persone trasportate; Fondi destinati al comparto Sicurezza e difesa nonché ai Vigili del fuoco)**

I **commi da 2-bis a 2-quinquies** intervengono in materia di:

- § assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento di graduatoria;
- § risorse per il personale civile del Ministero dell'interno;
- § posticipazione dei termini di cessazione dell'efficacia di alcuni atti normativi, relativi alla disciplina dell'obbligo per i vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate;
- § modifica procedimentale circa una riallocazione di risorse per il personale del Comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il **comma 2-bis** autorizza l'**assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato** – nel numero massimo di **1.851** - mediante **scorrimento della graduatoria della prova scritta** del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti bandito il 18 maggio 2017.

Per quel concorso (a 893 posti di allievo agente, poi elevato a 1.182 posti, di cui all'articolo 1, lettera a), del decreto del Capo della Polizia in data 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4<sup>a</sup> Serie speciale «Concorsi ed esami» – del 26 maggio 2017, come modificato con decreto in data 23 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4<sup>a</sup> Serie speciale «Concorsi ed esami» del 27 ottobre 2017) già è stato disposto lo scorrimento della graduatoria degli idonei non vincitori del concorso, con decreto del Capo della Polizia del 29 ottobre 2018 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4<sup>a</sup> Serie speciale «Concorsi ed esami», del 9 novembre 2018).

Lo scorrimento è previsto **sui posti non oggetto di riserva** per i volontari in ferma prefissata (di cui all'articolo 703, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n. 66 del 2010, recante il codice dell'ordinamento militare). Tale disposizione riserva una determinata percentuale di posti nei concorsi nelle carriere iniziali delle Forze di polizia, determinata per la Polizia di Stato nel 45 per cento.

Le assunzioni (mediante scorrimento) sopra ricordate sono effettuate dall'Amministrazione della pubblica sicurezza secondo i criteri e le modalità seguenti.

La lettera *a*) stabilisce che le assunzioni sono effettuate **a valere sulle facoltà assunzionali previste per l'anno 2019**, in relazione alle cessazioni intervenute entro il 31 dicembre 2018 e nei limiti del relativo risparmio di spesa.

Si ricorda che i commi da 381 a 388 della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) autorizzano nel quinquennio 2019-2023 assunzioni straordinarie, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nelle Forze di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia Penitenziaria), fino ad un massimo di 6.150 unità e comunque entro il limite delle rispettive dotazioni organiche.

La lettera *b*) limita le assunzioni ai **soggetti risultati idonei alla prova scritta d'esame** e secondo l'ordine decrescente del voto, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili alla citata procedura concorsuale.

Il [bando](#) di tale concorso ha previsto le seguenti fasi: 1) prova scritta d'esame; 2) prova di efficienza fisica; 3) accertamenti psico-fisici; 4) accertamento attitudinale. Il mancato superamento, da parte del candidato, di una delle prove o di uno degli accertamenti, comporta l'esclusione dal concorso prescelto.

In base al bando, espletata la fase della prova scritta, la Commissione esaminatrice forma una graduatoria che riporta, in ordine decrescente, la votazione conseguita da ogni candidato nella medesima prova. Le graduatorie, tenuto conto delle riserve dei posti di cui all'art. 2 del presente bando, sono approvate con decreto e poi utilizzate per convocare i candidati, idonei alla prova scritta, alla prova di efficienza fisica ed agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali successivi.

Sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno - supplemento straordinario n. 1/28 del 29 maggio 2018, con avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a Serie speciale "Concorsi ed esami" del 29 maggio 2018 è pubblicato, il [decreto di approvazione della graduatoria di merito e della dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico](#).

Con tale decreto è approvata (art. 1) la graduatoria di merito dei candidati al concorso pubblico (1655 candidati con un punteggio superiore a 6/10 richiesto dal bando) e la dichiarazione dei vincitori del concorso (art. 2) con riferimento alla graduatoria di merito, di cui al precedente art. 1, e tenuto conto dei titoli di preferenza posseduti dai candidati e delle riserve di posti di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del bando di concorso.

Il comma *2-bis* richiede inoltre il **possesso (al 1° gennaio 2019) dei requisiti prescritti dall'art. 6 del d.P.R. n. 335/1982** nel testo vigente al **1° gennaio 2019** (data di entrata in vigore della legge di bilancio 2019, n.

145 del 2018) per l'assunzione degli agenti di polizia mediante pubblico concorso.

In base alla norma citata, come da ultimo modificata dal D.Lgs. n. 95 del 2017 e dal D.Lgs. n. 126/2018, possono partecipare a tali concorsi i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti politici; b) età non superiore a ventisei anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento; c) efficienza e idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno; d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario; e) specifiche qualità morali e di condotta.

Tra i requisiti ivi previsti vi è, dunque, quello del **limite anagrafico di 26 anni**. Al contempo, la lettera *b)* fa salvo quanto stabilito dall'art. 2049 del codice dell'ordinamento militare, ai sensi del quale, per la partecipazione ai pubblici concorsi, il limite massimo di età richiesto è elevato di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che hanno prestato servizio militare.

In proposito, si ricorda che nel bando per la partecipazione alla citata procedura concorsuale veniva richiesto di aver compiuto il 18° anno di età e non aver compiuto il **30° anno di età**, limite a sua volta elevato, fino ad un massimo di tre anni, in relazione all'effettivo servizio militare prestato dai concorrenti.

La lettera *c)* subordina le assunzioni alla **previa verifica dei requisiti prescritti, mediante convocazione degli interessati**, individuati con decreto del Capo della Polizia, nell'ordine determinato in applicazione dei criteri individuati dalla lettera *b)* (v. supra).

Infine, la lettera *d)* prevede ai fini dell'assunzione il **previo avvio a più corsi di formazione** per gli allievi agenti di polizia (della durata di dodici mesi, di cui il primo semestre finalizzato alla nomina ad agente in prova ed il secondo semestre al completamento del periodo di formazione presso gli istituti di istruzione e all'applicazione pratica presso reparti o uffici della Polizia di Stato, secondo la previsione dell'articolo 6-*bis* del d.P.R. n. 335 del 1982 che reca l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia). Ciascun corso di formazione ha propria decorrenza giuridica ed economica, ed è realizzato secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Il **comma 2-ter** reca alcune modifiche alla legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018).

In particolare:

- § ne abroga – dell'articolo 1, comma 149 - il secondo periodo: pertanto è soppresso l'incremento di 500.000 euro per ciascun anno 2019-2020 e di 2,5 milioni a decorrere dall'anno 2021, destinato al Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale contrattualizzato del Ministero dell'interno. Rimane invece immutato, di quel comma 159, il primo periodo, il quale incrementa il Fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigente di 7 milioni per ciascun anno o 2019-2020 e di 18 milioni a decorrere dall'anno 2021, con particolare riferimento alle attività rese nel settore della depenalizzazione e dell'immigrazione;
- § conseguentemente, ne rimodula – dell'articolo 1, comma 151 - lo stanziamento del Fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigente, onde tener conto della sopra ricordata soppressione - mantenendo ferma la copertura di tal Fondo risorse decentrate provvista attingendo per 2,5 milioni dal 2019 a riduzioni delle spese relative ai compensi per lavoro straordinario del personale dell'amministrazione civile dell'Interno nonché per 13 milioni dal 2021 al Fondo per il finanziamento di nuove politiche di bilancio ed il rafforzamento di quelle già esistenti perseguite dai Ministeri. A mutare (con una riduzione di 500.000 euro per ciascun anno 2019-2020 e di 2,5 milioni dal 2021) è la quantificazione di spesa coperta attingendo al Fondo (istituito nello stato di previsione di ciascun dicastero, dunque anche in quello dell'Interno) per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spesa.

Il **comma 2-quater** reca alcune **novelle** riferite alle disposizioni transitorie e finali contenute nell'articolo 26 del decreto legislativo n. 53 del 2018 (recante attuazione della direttiva UE n. 681 del 2016 sull'uso dei dati del codice di prenotazione - PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi e disciplina dell'obbligo per i vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate).

Una prima novella differisce al 30 giugno 2019 il termine ultimo di applicazione del decreto legislativo n. 144 del 2007 (recante attuazione della direttiva 2004/82/CE concernente **l'obbligo per i vettori aerei** di comunicare i dati relativi alle persone trasportate).

Si segnala in merito che la direttiva 2004/82/CE (cd. direttiva API), recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 144, ha introdotto l'obbligo per i vettori aerei di trasmettere agli Uffici incaricati di effettuare i controlli di polizia di frontiera determinate informazioni anagrafiche

(c.d. «dati API»), relative ai passeggeri trasportati su voli extra-UE che fanno ingresso nel territorio dello Stato, con la finalità di migliorare l'efficienza delle verifiche di frontiera e di prevenire l'immigrazione irregolare.

L'abrogazione del D.Lgs. 144 del 2007 è disposta in quanto la regolamentazione dei c.d. dati API è stata assorbita dal D.Lgs. n. 53 del 2018 con cui è stata attuata la direttiva sui c.d. dati PNR, ossia le informazioni che ciascun passeggero fornisce ai vettori aerei in fase di prenotazione del volo, con finalità di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi.

Il decreto legislativo n. 144 del 2007 è stato abrogato dal citato articolo 26 del decreto legislativo n. 53 del 2018, con efficacia dell'abrogazione tuttavia postposta a non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 53 (9 giugno 2018). Tale termine, che pertanto risulta scaduto alla data del 9 dicembre 2018, è ulteriormente differito dalla disposizione in commento al 30 giugno 2019.

Una seconda novella (al comma 2 dell'art. 26) dispone analogo differimento - tuttavia al 1° luglio 2019 - per il termine di cessazione dell'efficacia del decreto del Ministro dell'interno 16 dicembre 2010, di attuazione del citato D.Lgs. 144/2007.

Il decreto del Ministro dell'interno 16 dicembre 2010, in attuazione dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 144 del 2007, individua le modalità tecniche ed operative per la trasmissione da parte dei vettori aerei delle informazioni relative alle persone trasportate mediante il Sistema informativo frontaliero denominato *Border Control System* (BCS) Italia, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.

Il **comma 2-quinquies** reca una correzione all'articolo 1, comma 441 (secondo periodo) della legge n. 145 del 2018, là dove essa prevede che 210 milioni di euro possano essere destinati alla disciplina degli istituti normativi nonché ai trattamenti economici accessori (privilegiando quelli finalizzati a valorizzare i servizi di natura operativa di ciascuna amministrazione).

Quella disposizione della scorsa legge di bilancio prevede che in caso di mancato perfezionamento dei previsti provvedimenti negoziali alla data del 30 giugno di ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, l'importo sia destinato all'**incremento delle risorse dei fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa e dei fondi per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco**, con successivo riassorbimento nell'ambito dei benefici economici relativi al triennio 2019-2021.

Siffatta riallocazione è prevista avvenire - secondo l'attuale dettato della disposizione della legge di bilancio - "previo avvio delle rispettive procedure negoziali e di concertazione".

La novella ora prevede che la riallocazione si ponga essa stessa quale avvio delle procedure negoziali e di concertazione - senza dunque richiedere la loro previa apertura.

**Articolo 11-bis, commi 1-10 e 16-19**  
***(Misure di semplificazione in materia contabile  
in favore degli Enti locali)***

I **commi da 1 a 10 e da 16 a 19** dell'**articolo 11-bis** recano misure di interesse degli enti locali relative: alla posticipazione del termine a partire dal quale diviene obbligatoria la gestione associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni (comma 1); alla sottrazione delle risorse aggiuntive destinate agli incrementi del trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa conseguenti al CCNL 2016-2019 del comparto funzioni locali ai tetti di spesa previsti dalla normativa vigente (comma 2); all'istituzione di un tavolo tecnico-politico presso il Ministero dell'economia, incaricato di formulare proposte per la ristrutturazione del debito gravante sugli enti locali (comma 3); all'utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari (comma 4); alla disciplina del Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti (comma 5); al riparto in 5 annualità dell'eventuale disavanzo derivante dallo stralcio dei crediti fino a mille euro (comma 6); alla proroga del termine ultimo per il rimborso da parte degli enti territoriali delle anticipazioni di liquidità finalizzate al pagamento di debiti commerciali (comma 7); all'incremento, per un ammontare pari a 110 milioni di euro per l'anno 2019, del contributo attribuito ai comuni a titolo di ristoro del mancato gettito conseguente all'introduzione della TASI (comma 8), all'incremento del fondo per l'attuazione del programma di Governo nelle more dell'intesa per il coordinamento della finanza pubblica tra il Governo e la regioni Friuli Venezia Giulia (comma 9); ad alcune novelle alla legge di bilancio per il 2019 (comma 10); al monitoraggio delle opere realizzate con il contributo di 190 milioni di euro *ex art.1, comma 845*, della legge di bilancio 2019 (comma 16); all'installazione di sistemi di videosorveglianza, a cui sono destinate ulteriori risorse per il 2019 (commi 17-19).

**Il comma 1** dispone la proroga dal 30 giugno 2019 al **31 dicembre 2019** del **termine a partire dal quale diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni**.

Il termine viene prorogato **nelle more della conclusione dei lavori del tavolo tecnico-politico** per la redazione di linee guida finalizzate all'avvio di un percorso di revisione organica della disciplina in materia di ordinamento delle province e delle città metropolitane, al superamento dell'obbligo di gestione associata delle funzioni e alla semplificazione degli



oneri amministrativi e contabili a carico dei comuni, soprattutto di piccole dimensioni, di cui all'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge n. 91 del 2018.

A partire dal 31 dicembre 2019 i piccoli comuni (cioè i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane) sono tenuti ad esercitare obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali comunali (articolo 14, comma 28, del D.L. n. 78 del 2010). Sono esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia.

Il termine per l'esercizio in forma associata di tutte le funzioni fondamentali dei comuni in questione era stato fissato inizialmente al 1° gennaio 2014 dal D.L. 95 del 2012 (articolo 19, comma 1, lettera e), che ha sostituito l'originario comma 31 dell'articolo 14 del D.L. 78 del 2010 con i commi 31, 31-bis, 31-ter e 31-quater).

Il comma 31-ter del D.L. 78 del 2010 prevede, invero, non un unico termine, bensì scadenze differenti in relazione al numero di funzioni da svolgere in forma associata:

- § 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali (lettera a);
- § 30 settembre 2014, con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali (lettera b);
- § 31 dicembre 2014 – termine in precedenza fissato al 1° gennaio 2014 (originaria lettera b) e più volte oggetto di proroga - al complesso delle funzioni (lettera b-bis).

I termini sono stati prorogati una prima volta al 31 dicembre 2014 dall'articolo 1, comma 530, della legge n. 147 del 2013 e successivamente al 31 dicembre 2015 dal D.L. 192/2014 (art. 4, comma 6-bis)), al 31 dicembre 2016 dal D.L. 210/2015 (art. 4, comma 4), al 31 dicembre 2017 dal D.L. 244/2016 (art. 5, comma 6), al 31 dicembre 2018 dalla L. 205/2018 (art. 1, comma 1120, lett. a), al 30 giugno 2019 dal D.L. n. 91 del 2018 (articolo 1, comma 2-bis) e, con la disposizione in commento, al 31 dicembre 2019.

Il comma 2-ter del decreto-legge n.91 del 2018, richiamato dal comma in esame, ha istituito un tavolo tecnico-politico, presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali con il compito di definire le linee guida di revisione della disciplina degli enti locali con particolare riferimento alle seguenti finalità:

- § l'avvio di un percorso di revisione organica della disciplina in materia di ordinamento delle province e città metropolitane (legge 56/2014) che ha, fra l'altro, istituito le città metropolitane e ridefinito il sistema delle province;
- § il superamento dell'obbligo di gestione associata di funzioni;
- § la semplificazione degli oneri amministrativi e contabili in capo ai comuni, e principalmente di quelli di piccole dimensioni.

Il **comma 2** dispone che per i **comuni privi di posizioni dirigenziali non** si applichi al **trattamento accessorio** dei titolari di posizione organizzativa (di cui all'art.13 e seguenti del CCNL 2016-2019 del comparto funzioni locali) **il limite di spesa annuale per il trattamento accessorio** del personale. L'art.23, comma 2, del d.lgs. n.75 del 2017, esplicitamente richiamato nel comma in esame, dispone in via generale che - a decorrere dal 1° gennaio 2017 - l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche non possa superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Ai sensi del comma in esame, la mancata applicazione del suddetto tetto di spesa è limitato agli aumenti del salario accessorio conseguenti **agli incrementi disposti ai sensi dell'art.15, commi 2 e 3, del richiamato CCNL**. La norma richiama infatti il differenziale fra gli importi per trattamento accessorio erogato alla data di entrata in vigore del richiamato CCNL e gli importi per l'eventuale maggior trattamento che gli enti locali riconosceranno al personale.

I conseguenti maggiori costi saranno posti a valere sui risparmi connessi con il minor utilizzo delle risorse destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato.

La disposizione in commento fa comunque salve le norme riguardanti l'obbligo di riduzione delle spese di personale previsto dall'art.1, commi 557-*quater* e 562, della legge n.296/2006.

Il comma 557-*quater* stabilisce che a decorrere dall'anno 2014 gli enti territoriali assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Il comma 562 dispone che, per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi

contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Inoltre, prevede che tali enti possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno.

Il **comma 3** istituisce un **tavolo tecnico-politico** presso il Ministero dell'economia, incaricato di formulare proposte per la **ristrutturazione del debito** gravante sugli enti locali. Le proposte dovranno essere formulate in modo da non prevedere nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e dovranno tener conto della durata delle posizioni debitorie e dell'andamento degli attuali tassi di interesse praticati "nel mercato del credito rivolto agli enti locali".

Del tavolo fanno parte rappresentanti di Anci, "tecnici" del Dipartimento del Tesoro e della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia, nonché del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno.

*Si valuti la possibilità di chiarire la portata del termine "tecnici" che la disposizione riferisce ai (soli) rappresentanti del Governo, ed in particolare se sia finalizzato ad escludere la presenza di rappresentanti politici, ovvero a richiedere il possesso di specifiche competenze, ad esempio in materia di debito pubblico e credito.*

Per i partecipanti del tavolo non sono previsti gettoni di presenza né emolumenti.

Il **comma 4** interviene sulla disposizione di cui all'art.1, comma 866, della legge n.205/2017 che consente agli enti locali, a determinate condizioni, di avvalersi della possibilità di **utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari** in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. La norma, che nel testo vigente è circoscritta al periodo 2018-2020, con il comma in esame - che fa venir meno ogni riferimento temporale - perde il carattere sperimentale e viene messa **a regime**.

Il **comma 5** interviene sulla disciplina (di cui all'articolo 4 del D.L. 113 del 2016) del **Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti**, istituito presso il Ministero dell'interno, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2019.

Nello specifico viene sostituito il comma 2, recante la procedura per il riparto del fondo. In sintesi, le novità rispetto alla norma vigente riguardano i seguenti aspetti:

§ i comuni interessati siano tenuti a comunicare al Ministero dell'interno entro il **20 dicembre 2019** (e non entro il 31 marzo del medesimo anno)

la sussistenza di spese dovute a sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, di ammontare complessivo superiore al 50 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati;

§ **le richieste siano soddisfatte per l'intero importo delle spese** (e non già per un massimo del 90% delle stesse).

Il **comma 6** autorizza gli enti locali a **ripartire l'eventuale disavanzo** derivante dallo **stralcio dei crediti** fino a mille euro in un numero massimo di **5 annualità**, a quote costanti.

Lo stralcio dei crediti è quello disposto ai sensi dell'art.4 del D.L. n.119/2018 che ha disposto l'annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

Il comma stabilisce che l'importo del disavanzo oggetto del ripiano non può essere in ogni caso superiore alla sommatoria dei residui attivi cancellati per effetto dell'operazione di stralcio al netto dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione.

Il **comma 7 proroga al 30 dicembre 2019**, in luogo del 15 dicembre 2019, il **termine ultimo** originariamente previsto dall'articolo 1, comma 855, della legge di bilancio 2019 per il **rimborso delle anticipazioni di liquidità** ottenute dagli enti territoriali ai sensi dei commi 849 e seguenti del medesimo articolo.

Si ricorda, in particolare, che i **commi da 849 a 857 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019 ampliano le possibilità** per gli enti locali, le regioni e le province autonome di **richiedere anticipazioni di liquidità** finalizzate al pagamento di debiti, maturati alla data del 31 dicembre 2018, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. I commi disciplinano, inoltre, il limite di ammontare, le garanzie, i termini per la richiesta e per il rimborso delle anticipazioni.

Il **comma 8**, attraverso una novella alla legge di bilancio per il 2019, dispone l'**incremento**, limitatamente all'anno 2019 e per un importo di **110 milioni di euro**, del **contributo** attribuito ai comuni interessati dalla legge di bilancio 2019, a **ristoro del minor gettito** ad essi derivante in conseguenza della sostituzione dell'IMU sull'abitazione principale con la **TASI** su tutti gli immobili. Per effetto della modifica proposta il contributo

complessivo relativo all'anno 2019 ammonta pertanto a **300 milioni di euro**.

Si ricorda che l'articolo 1, **comma 892**, della legge di bilancio 2019 ha disposto l'assegnazione ai comuni interessati di un **contributo nell'importo complessivo di 190 milioni** per ciascuno degli anni **dal 2019 al 2033**, da destinare al **finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale** finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale.

Il **riparto** avverrà tramite **decreto del Ministro dell'interno**, in proporzione alla ripartizione dei contributi già effettuata nei due anni precedenti.

Tali contributi dovranno essere **monitorati** attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche.

La disposizione in esame non modifica la finalizzazione del contributo disposta dalla formulazione originaria del comma 892 né l'importo del contributo per gli anni dal 2020 al 2033.

Quanto alla **quantificazione dell'onere** derivante dall'incremento del contributo in commento, esso è pari a **110 milioni di euro per l'anno 2019**. Le fonti di copertura sono le seguenti:

- a) quanto a **90 milioni di euro** si provvede mediante corrispondente riduzione del **Fondo per il reddito di cittadinanza** di cui all'articolo 1, comma 22, della legge di bilancio 2019.

Il **Fondo per il reddito di cittadinanza** è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine dell'introduzione nell'ordinamento degli istituti della pensione di cittadinanza e del reddito di cittadinanza. La **dotazione** del Fondo ammonta a 7,1 miliardi di euro per il 2019, 8,055 per il 2020 e 8,317 per il 2021.

Il terzo periodo del comma 255 dispone la prosecuzione delle prestazioni del Reddito di inclusione (ReI) di cui al decreto-legislativo n. 147 del 2017, fino alla piena operatività delle nuove misure. Se ne confermano, pertanto, i limiti di spesa disponendo che essi concorrano, in base alle procedure indicate per l'erogazione delle prestazioni, al raggiungimento del limite di spesa complessivo previsto per il Reddito di cittadinanza.

A tal fine, le **risorse destinate all'erogazione economica del ReI**, nei suddetti limiti di spesa, sono **trasferite ed accantonate nell'ambito del nuovo Fondo per il reddito di cittadinanza**, riducendo, conseguentemente, a decorrere dal 2019, le relative risorse del Fondo povertà previste per la misura.

Per l'anno 2019, si ricorda, il limite di spesa previsto per l'erogazione dei benefici economici del Reddito di inclusione (ReI) è stato determinato, all'articolo 20, comma 1, del decreto-legislativo n. 147 del 2017, in 2.198 milioni.

Con riferimento alla dotazione del Fondo per il reddito di cittadinanza, il successivo comma 258 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019 dispone che **parte delle risorse ad esso destinate siano vincolate a specifici obiettivi**, e precisamente, nell'importo fino ad 1 miliardo di euro annui per il biennio 2019-2020 al **potenziamento dei centri per l'impiego** e un importo fino a **10 milioni di euro per il 2019 al finanziamento del contributo di funzionamento di ANPAL Servizi S.p.A.**

- b) Quanto a **10 milioni di euro**, mediante corrispondente **riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE)**, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.
- c) Quanto a **10 milioni di euro** mediante corrispondente **riduzione del fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi** di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a) del decreto-legge n. 66 del 2014, iscritto nello Stato di previsione del MEF.

Il **comma 9** incrementa il fondo per l'attuazione del programma di Governo (di cui all'art.1, comma 748, della legge di bilancio per il 2019).

Si ricorda che il comma 748 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per l'attuazione del programma di Governo, con una dotazione di euro 44.380.452 euro per l'anno 2019, di 16.941.452 euro per l'anno 2020, di 58.493.452 euro per l'anno 2021, di 29.962.452 euro per l'anno 2022, di 29.885.452 euro per l'anno 2023, di 39.605.452 euro per l'anno 2024, di 39.516.452 euro per l'anno 2025, di 34.279.452 euro per l'anno 2026, di 37.591.452 euro per l'anno 2027, di 58.566.452 euro per l'anno 2028, di 58.566.452 euro per l'anno 2029 e di 58.566.452 di euro annui a decorrere dall'anno 2028, da destinare al finanziamento di nuove politiche di bilancio e al rafforzamento di quelle già esistenti perseguite dai Ministeri.

Gli incrementi sono pari a 71,8 milioni di euro per il 2019, 86,1 milioni a decorrere dal 2020 e sono assicurati attraverso quota parte delle maggiori entrate derivanti dal maggior gettito IVA conseguente alle disposizioni introdotte dai commi dal 11 ai commi 15 del presente articolo aggiuntivo (illustrati in separata scheda di lettura).

La norma in esame dispone che tali incrementi siano disposti "**nelle more dell'Intesa di cui al punto 5 dell'Accordo**" sottoscritto fra il **Governo e la Regione Friuli Venezia Giulia il 30 gennaio 2018**.

Si tratta dell'Accordo tra Stato e Regione per la revisione del protocollo del 29 ottobre 2010 per il coordinamento della finanza pubblica. Quest'ultimo aveva disposto: i) all'art.3, un contributo all'attuazione del federalismo fiscale, pari a 370 milioni di euro annui in termini di saldo netto da finanziare a decorrere dall'anno 2011 e ii) all'art. 6, un contributo alla riduzione dell'indebitamento netto a partire dal 2011, che, con riferimento agli anni successivi al 2017 viene quantificato in 350 annui fino al 2030 e in 370 fino al 2031.

In data 23 ottobre 2014 le parti hanno sottoscritto un protocollo di revisione del citato protocollo, limitatamente agli anni 2014-2017, che prevede un reciproco impegno ad una successiva modifica del protocollo con riferimento alle annualità a partire dal 2018.

In attuazione di tale impegno le parti hanno sottoscritto il protocollo del 30 gennaio 2018, richiamato nel comma in esame.

Quest'ultimo i) riduce da 370 milioni a 250 milioni il contributo richiesto alla Regione ai sensi dell'art.3 dell'accordo del 2010; ii) dispone che il contributo di cui all'art.6 è adempiuto dalla regione attraverso l'equilibrio di bilancio ai sensi della legge n.243/2012; iii) impegna le parti a una nuova rinegoziazione dei contenuti dell'accordo del 2010 per le annualità successive al 2019.

**Il comma 10 dispone le seguenti novelle all'art.1 della legge di bilancio per il 2019:**

§ al comma **126 vengono differiti taluni termini**, sì da prevedere che in caso di mancata conclusione degli accordi di cui all'art.1, comma 875, entro il 15 marzo (non più 31 gennaio) 2019, le somme del fondo per gli investimenti per la messa in sicurezza del territorio e delle strade non utilizzate siano destinate ad incrementare i contributi di cui ai commi 134 (destinati alle regioni a statuto ordinario per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio) e 139 (destinati ai comuni per le medesime finalità), con D.P.C.M., su proposta del Ministro dell'economia, previa intesa in sede di Conferenza unificata da raggiungere entro il 10 marzo (e non più 20 febbraio) 2019. In caso di mancata intesa il decreto è comunque emanato entro il 15 aprile (e non più il 10 marzo) 2019;

§ ai commi 824 e 842 viene **espunto il riferimento al comma 98**.

Il comma 824 dispone in ordine all'applicazione della disciplina sul pieno utilizzo da parte delle regioni del risultato di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa ai fini dell'equilibrio di bilancio dall'anno 2021.

Il secondo periodo del comma 824, interessato dal comma in esame, subordina l'efficacia del comma stesso al raggiungimento, entro il 31

gennaio 2019, dell'Intesa in Conferenza Stato regioni sulle risorse aggiuntive per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nelle materie di competenza concorrente di cui ai D.P.C.M. previsti dai commi 98 e 126 dell'art.1 della legge. Il riferimento al comma 126 (che dispone in ordine al fondo destinato ad investimenti per la messa in sicurezza del territorio e delle strade nelle regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna, stabilendo che le somme eventualmente non utilizzate sono destinate, con D.P.C.M., ad incrementare i contributi di cui ai commi 134 e 139), come detto, viene meno con la norma in commento.

Il comma 842 subordina l'efficacia delle disposizioni recate dai commi da 833 a 841 al raggiungimento, entro il 31 gennaio 2019, dell'Intesa in Conferenza Stato regioni sulle risorse aggiuntive per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nelle materie di competenza concorrente di cui ai D.P.C.M. previsti dall'art.1, commi 98 e 126 (quest'ultimo richiamo viene meno con la norma in commento), della legge di bilancio.

- § viene differito il termine, dal 31 gennaio al 15 marzo 2019, entro cui dovranno essere sottoscritti gli accordi bilaterali diretti a definire l'ammontare del contributo complessivo agli obiettivi di finanza pubblica delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Sardegna per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.

**Il comma 16 sopprime l'art.1, comma 845, della legge di bilancio per il 2019** che riguarda le modalità di monitoraggio delle opere pubbliche finalizzate alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale realizzate con il contributo complessivo di 190 milioni di euro annui<sup>15</sup> (di cui ai commi da 892 a 893). La disposizione prevede che il monitoraggio sia effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche.

**Il comma 17** incrementa di 20 milioni di euro per l'anno 2019 le risorse destinate **all'installazione di sistemi di videosorveglianza** da parte dei Comuni.

L'installazione di tali sistemi è fra misure di contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, che costituisce l'obiettivo dei Patti per la sicurezza

---

<sup>15</sup> Si ricorda che il contributo è riconosciuto a ristoro del minor gettito per i comuni derivante in conseguenza della sostituzione dell'IMU sull'abitazione principale con la TASI su tutti gli immobili.



urbana disciplinati dal decreto-legge n. 14 del 2017<sup>16</sup>. Si tratta di atti sottoscritti tra il prefetto ed il sindaco (nel rispetto di linee guida adottate, su proposta del Ministro dell'interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali) in cui possono essere individuati, in relazione alla specificità dei contesti, interventi per la sicurezza urbana.

Ai fini dell'installazione di sistemi di videosorveglianza da parte dei Comuni, nel D.L. n.14 del 2017 è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Con il D.L. n.113 del 2018<sup>17</sup> tale autorizzazione di spesa è stata incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019, di 17 milioni di euro per l'anno 2020, di 27 milioni di euro per l'anno 2021 e di 36 milioni di euro per l'anno 2022.

Con il comma in esame, per il 2019, l'importo complessivo a disposizione dei comuni per tale finalità è pari a 45 milioni di euro.

Per la relativa copertura finanziaria si provvede (ai sensi del **comma 18**) con le risorse iscritte per l'anno 2019 nel fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente.

Si tratta del fondo in cui confluiscono le risorse, di parte corrente, attribuite agli enti locali in conseguenza degli effetti recati dal D.Lgs. n. 112/1998, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali

Ai sensi del **comma 19**, le modalità per la **presentazione delle domande e per il riparto delle risorse** (contenute nei richiamati provvedimenti legislativi) destinate al finanziamento di sistemi di videosorveglianza sono definite, dal Ministro dell'interno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento.

---

<sup>16</sup> Recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.

<sup>17</sup> Recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

**Articolo 11-bis, commi 11-15**  
**(Regime IVA delle cessioni di apparecchi elettronici)**

I commi da 11 a 15 dell'articolo 11-bis introducono una **disciplina diretta a contrastare fenomeni di elusione ed evasione IVA** nell'ambito di transazioni commerciali, effettuate tramite **piattaforme commerciali online**, di determinati beni elettronici (telefoni cellulari, console da gioco, *tablet* PC e *laptop*). Nel caso di vendite o cessioni dei predetti beni, facilitate da **soggetti passivi che mettono a disposizione di terzi l'uso di un'interfaccia elettronica**, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, questi ultimi soggetti – pur non entrando direttamente nella transazione – sono considerati come soggetti che hanno ricevuto e successivamente ceduto tali beni, con conseguente applicazione agli stessi del meccanismo dell'inversione contabile (*reverse charge*).

La disposizione è indirizzata ai soggetti che gestiscono piattaforme *online* e che, oltre a vendere direttamente i predetti beni (in riferimento ai quali il versamento dell'IVA è disciplinato dal meccanismo dell'inversione contabile, v. *infra*), mettono a disposizione le proprie strutture per favorire la vendita di beni di altri soggetti, dai quali ricevono una parte del ricavo derivante dalla transazione.

Per comprendere la portata dei commi in esame è opportuno richiamare il meccanismo dell'inversione contabile, già previsto nell'ordinamento italiano per i medesimi beni cui si riferiscono le modifiche in commento.

Per inversione contabile o *reverse charge* si intende il trasferimento di una serie di obblighi relativi alle modalità con cui viene assolta l'IVA all'acquirente di beni e servizi (in deroga alla disciplina generale che li demanda al cedente).

L'acquirente risulta al contempo creditore e debitore del tributo, con obbligo di registrare la fattura sia nel registro degli acquisti che in quello delle fatture. Si tratta di un meccanismo ritenuto particolarmente efficace nella prevenzione delle frodi IVA in quanto il cedente, che potrebbe tenere comportamenti a rischio di frode, riceve dall'acquirente esclusivamente l'importo imponibile del bene ceduto (o della prestazione eseguita), con la conseguenza che non si determina in capo ad esso l'obbligo di versare l'IVA dell'operazione eseguita, che, come detto, spetta all'acquirente.

Tale meccanismo è previsto dall'ordinamento italiano (DPR 633 del 1972, art.17, commi 5 e 6) e dall'ordinamento dell'Unione europea (fra le altre direttiva 2010/23/UE, art.199-bis).

Il richiamato art.17, comma 6, include fra le operazioni assoggettabili al meccanismo dell'inversione contabile le cessioni di telefoni cellulari (lettera *b*) e

le "cessioni di console da gioco, *tablet* PC e laptop, nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale" (lettera *c*). Tali disposizioni si applicano alle operazioni effettuate fino al 30 giugno 2022 (scadenza così prorogata dal decreto-legge n. 119 del 2018).

Esse sono in linea con l'art.199-*bis* della citata direttiva, che autorizza gli Stati membri ad adottare tale sistema, fra le altre, alle cessioni di console di gioco, di *tablet* PC, di laptop e "di telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo".

Le cessioni per le quali l'ordinamento italiano prevede inversione contabile (fra cui quelle relative a telefoni cellulari, console da gioco, *tablet*, PC e laptop) sono quelle effettuate **nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio**. Nel caso in cui la vendita avvenga dunque nei confronti del consumatore finale, a tali cessioni si applica il regime ordinario (Si vedano in proposito le circolari dell'Agenzia delle entrate n.59/E/2010 e n. 21/E del 25 maggio 2016).

I commi in esame dettano una disciplina che riguarda cessioni che siano facilitate da **soggetti passivi che mettono a disposizione di terzi "l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi"**. Tali soggetti non sono parti della transazione (ciò che presupporrebbe una prima acquisizione e una successiva cessione al consumatore finale) e ad essi, ai sensi della normativa richiamata, non si applica l'istituto dell'inversione contabile.

Per effetto delle modifiche in esame, i soggetti passivi che favoriscono le vendite o le cessioni a distanza dei richiamati beni elettronici **si considerano come soggetti che hanno ricevuto e successivamente ceduto tali beni (commi 11 e 12)**.

Sembra dunque evincersi che, con le norme in esame, **i soggetti che favoriscono dette transazioni debbano soggiacere al meccanismo dell'inversione contabile**.

Nello specifico, si dispone che, se un soggetto passivo facilita le vendite a distanza dei suddetti apparecchi elettronici importati da territori o paesi terzi, di valore intrinseco non superiore a 150 euro (**comma 11**), ovvero facilita le cessioni dei medesimi beni da un soggetto passivo non stabilito nell'Unione Europea a una persona che non è soggetto passivo (**comma 12**), lo stesso soggetto passivo che favorisce (le vendite o) la cessione sia considerato come avente "ricevuto e ceduto detti beni".

Il **comma 13** stabilisce che, ai fini dell'applicazione dei due commi appena richiamati, si presume che la persona che vende i beni tramite l'interfaccia elettronica sia un soggetto passivo e la persona che acquista tali beni non sia un soggetto passivo.

Il **comma 14**, con il fine di agevolare le azioni di contrasto di fenomeni fraudolenti, pone in capo al soggetto passivo che facilita le vendite a distanza l'onere di conservare la **documentazione** di tali vendite e di metterla a disposizione delle amministrazioni fiscali degli Stati membri (s'intende dell'Unione europea) in cui dette cessioni sono imponibili.

Nello specifico, dispone che la documentazione debba essere sufficientemente dettagliata sì da consentire la verifica in ordine alla corretta contabilizzazione dell'IVA; che sia a richiesta disponibile in formato elettronico; e che sia conservata per un periodo di 10 anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui l'operazione è stata effettuata.

Ai sensi del **comma 15**, il soggetto passivo che facilita le vendite a distanza, nel caso in cui stabilito in un paese che non ha sottoscritto alcun accordo di assistenza reciproca con l'Italia, ha l'obbligo di designare un **intermediario che agisce in suo nome e per suo conto**.

*Si valuti l'opportunità di esplicitare se anche per l'intermediario siano richiesti quanto meno gli stessi obblighi di stabilimento previsti per il soggetto passivo che non ricorre ad un intermediario.*

**Articolo 11-ter**  
***(Disposizioni in materia di Piano per la Transizione Energetica  
Sostenibile delle Aree Idonee)***

L'**articolo 11-ter** reca disposizioni in materia di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, prevedendo un **Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI)**, volto ad offrire un **quadro definito di riferimento delle aree** ove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione e ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale (commi 1-3).

**Nelle more dell'adozione del Piano sono sospesi i procedimenti amministrativi**, ivi inclusi quelli di valutazione di impatto ambientale, relativi al **conferimento di nuovi permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi**. La sospensione non si applica ad una serie di casi espressamente previsti e, in particolare, ai procedimenti relativi al conferimento di **concessioni di coltivazione** di idrocarburi liquidi e gassosi **pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione**. Nelle more dell'adozione del Piano non è però consentita la presentazione di nuove istanze di conferimento di concessione di coltivazione, fatta salva la **proroga di vigenza delle concessioni** in essere. **Pertanto, una volta adottato il Piano, nelle aree in cui le attività di coltivazione risultino incompatibili** con le previsioni del Piano stesso, **le concessioni di coltivazione, anche in regime di proroga, vigenti** alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, **mantengono la loro efficacia sino alla scadenza** e non sono ammesse nuove istanze di proroga (commi 4-5 e 8).

Sono **sospesi i permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in essere**, sia per aree in terraferma che in mare, con conseguente **interruzione di tutte le attività di prospezione e ricerca in corso di esecuzione**. (comma 6-7).

Sono disciplinate le ipotesi nelle quali, all'esito di una valutazione di compatibilità con il Piano, i predetti permessi riprendono o perdono definitivamente efficacia (comma 8).

E' prevista la **rideterminazione in aumento dei canoni annui** per le **concessioni di coltivazione ed una sostanziale conferma dei canoni di stoccaggio** nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana (comma 9), nonché la **rideterminazione in aumento dei canoni annui dei permessi di prospezione e ricerca** (comma 10).

E' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da iscrivere su capitolo dello stato di previsione del MISE, per far fronte agli oneri per la predisposizione del Piano (comma 11).

Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni in esame è istituito, nello stato di previsione del MISE, uno specifico **Fondo** (comma 12). Resta fermo il carattere di pubblica utilità delle attività di stoccaggio di gas naturale in sottterraneo (comma 13).

Nel dettaglio, il **comma 1** prevede l'approvazione - con **decreto del MISE, di concerto con il Ministro dell'ambiente - del Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI)**, al fine di determinare un **quadro di riferimento delle aree ove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione e ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale**, volto a valorizzare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle stesse.

Si fissa, per l'approvazione di tale Piano il termine di **diciotto mesi** dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame.

Il **comma 2** stabilisce che il **PiTESAI deve tener conto** di tutte le **caratteristiche del territorio**, sociali, industriali urbanistiche e morfologiche con particolare riferimento all'assetto idrogeologico ed alle vigenti pianificazioni. Inoltre, con riferimento alle aree marine, il piano deve considerare i possibili effetti sull'ecosistema, nonché tenere conto dell'analisi delle rotte marittime, della pescosità delle aree e della possibile interferenza sulle coste. Nel piano devono altresì essere indicati i tempi e modi di dismissione e rimessa in pristino dei luoghi da parte delle relative installazioni che abbiano cessato la loro attività.

Il **comma 3** disciplina le **modalità di adozione del Piano**. Si prevede che esso sia adottato previa valutazione ambientale strategica. Limitatamente alle aree su terraferma, si prevede la previa intesa con la Conferenza unificata.

Limitatamente alle aree su terraferma, qualora per le aree su terraferma l'intesa non è raggiunta entro 60 giorni dalla prima seduta, la Conferenza unificata è convocata in seconda seduta su richiesta del Ministro dello sviluppo economico entro 30 giorni ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Si ricorda che, in base alla norma vigente (art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 281 del 1997) richiamata dalla stessa disposizione in esame, la Conferenza unificata è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno. Con la disposizione qui in esame la facoltà di convocazione viene rimessa al Ministro dello sviluppo economico anziché al Presidente del Consiglio.

In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il termine di 120 giorni dalla seconda seduta, ovvero in caso di espresso e motivato dissenso della Conferenza unificata, il PTESAI è adottato con riferimento alle sole aree marine.

Il **comma 4** stabilisce che **nelle more dell'adozione del Piano** siano **sospesi i procedimenti amministrativi**, ivi inclusi quelli di valutazione di impatto ambientale, relativi al conferimento di **nuovi permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi**. Si fa riferimento in norma a finalità di salvaguardia e miglioramento della sostenibilità ambientale e sociale.

Rispetto a tale sospensione, sono invece **fatti salvi** una serie di procedimenti quali quelli relativi alle istanze di:

- a) **proroga di vigenza delle concessioni** di coltivazione di idrocarburi;
- b) **rinuncia** a titoli dei titoli minerari vigenti o alle relative proroghe;
- c) **sospensione temporale** della produzione per le concessioni in essere;
- d) **riduzione dell'area**, di variazione dei programmi lavori e delle quote di titolarità.

Ai sensi del **comma 5** la **sospensione non si applica** ai procedimenti relativi al **conferimento di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione**. Nelle more dell'adozione del Piano non è però consentita la presentazione di nuove istanze di conferimento di concessione di coltivazione, fatta salva la **proroga di vigenza delle concessioni** in essere.

Il **comma 6** **sospende** - a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino all'adozione del Piano - **i permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in essere**, sia per aree in terraferma che in mare, con conseguente **interruzione di tutte le attività di prospezione e ricerca in corso di esecuzione**. Resta fermo l'obbligo di messa in sicurezza dei siti interessati dalle stesse attività.

Il **comma 7** stabilisce che con la sospensione di cui al comma 6 è anche **sospeso il decorso temporale dei permessi di prospezione e di ricerca; correlativamente, per lo stesso periodo di sospensione, non è dovuto il pagamento del relativo canone**.

Si indica, in relazione a tale sospensione, l'onere di **134.000 euro in ragione d'anno**, cui si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate di cui al comma 9 che restano acquisite all'erario.

Il **comma 8** disciplina le ipotesi nelle quali, all'esito di una valutazione di compatibilità con il Piano, i predetti permessi riprendono o perdono definitivamente efficacia.

In particolare, ai sensi di tale comma, alla data di adozione del PiTESAI:

§ **nelle aree** in cui le attività di prospezione e di ricerca e di coltivazione risultino **compatibili** con le previsioni del Piano stesso, i relativi **titoli minerari sospesi riprendono efficacia**;

§ **nelle aree non compatibili**, il Ministero dello sviluppo economico:

- **rigetta le istanze relative ai procedimenti amministrativi sospesi concernenti il conferimento di nuovi permessi di prospezione o di ricerca** e revoca, anche limitatamente ad aree parziali, i permessi di prospezione e di ricerca in essere. In caso di revoca, il titolare del permesso di prospezione o di ricerca è comunque obbligato al completo ripristino dei siti interessati;
- **rigetta** anche le istanze relative ai **procedimenti di rilascio delle concessioni per la coltivazione di idrocarburi** il cui provvedimento di conferimento non sia stato rilasciato entro la data di adozione del PiTESAI.

In caso di **mancata adozione del PiTESAI entro 24 mesi** dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, i **procedimenti sospesi concernenti il conferimento di nuovi permessi di prospezione o di ricerca** proseguono nell'istruttoria ed i **permessi di prospezione e di ricerca sospesi riprendono efficacia**.

Alla data di adozione del PiTESAI, **nelle aree in cui le attività di coltivazione risultino incompatibili** con le previsioni del Piano stesso, le **concessioni di coltivazione, anche in regime di proroga, vigenti** alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, **mantengono la loro efficacia sino alla scadenza** e non sono ammesse nuove istanze di proroga.

In Italia, i giacimenti di idrocarburi sono patrimonio indisponibile dello Stato (*ex art. 826 cc.*). Pertanto, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.P.R. n. 484/1994 e dell'art. 38, comma 5, del D.L. n. 133/2014, le operazioni di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sono svolte a seguito del **conferimento dei titoli minerari di permesso di prospezione, permesso di ricerca, concessione di coltivazione e titolo concessorio unico**, *che non viene però preso in considerazione dai commi 4-8 dell'articolo in esame*.

In particolare, ai sensi dell'articolo 38, comma 1 del D.L. n. 133/2014, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale sono di pubblica utilità e i relativi titoli abilitativi comprendono la dichiarazione di pubblica utilità.



In base al comma 2 di tale norma, qualora le opere di cui al comma 1 comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica.

Quanto al **titolo concessorio unico**, il medesimo articolo 38, al comma 5 e 6, dispone che esso venga rilasciato sulla base di un **programma generale di lavori articolato in una prima fase di ricerca**, per la durata di sei anni, a cui seguono, in caso di rinvenimento di un giacimento tecnicamente ed economicamente coltivabile, riconosciuto dal Ministero dello sviluppo economico, la **fase di coltivazione** della durata di trent'anni, salvo l'anticipato esaurimento del giacimento, nonché la fase di ripristino finale.

Nel dettaglio, quanto alla disciplina per il rilascio e l'esercizio dei titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale si rinvia al D.M. 7 dicembre 2016, come modificato dal D.M. 9 agosto 2017.

Ai sensi dell'articolo 3 di tale D.M., le operazioni di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sono svolte a seguito del conferimento di un titolo minerario. I titoli minerari sono il permesso di prospezione, il permesso di ricerca e la concessione di coltivazione.

Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale, **i titoli minerari sono rilasciati con decreto del MiSE**, d'intesa con la regione interessata per i titoli in terraferma, ai sensi dell'art. 1, comma 7, lettera n) della legge n. 239/2004, secondo le modalità stabilite con decreto direttoriale. Per i permessi di ricerca, le concessioni di coltivazione a mare il Ministero richiede parere al Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi.

La concessione è accordata al titolare del permesso di ricerca che abbia rinvenuto idrocarburi liquidi o gassosi nel caso siano soddisfatte le condizioni indicate dall'art. 9, comma 1, della legge n. 9/1991 e dell'art. 12, comma 1, del D.P.R. n. 484/1994.

Ai sensi dell'art. 6, commi 4 e 6, della legge n. 9/1991 e dell'art. 7, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 625/1996 e s.m.i., Il permesso di ricerca ha durata di sei anni; il titolare può ottenere due proroghe triennali e, ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge 9/1991, un'ulteriore proroga per un periodo non superiore ad un anno, nel caso siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli testè citati.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 625/1996 e s.m.i. e dell'art. 9, comma 8, della legge n. 9/1991, la concessione di coltivazione ha durata non superiore a venti anni; il titolare ha diritto ad una proroga non superiore a dieci anni e ad ulteriori proroghe, non superiori a cinque anni ciascuna, nei limiti della durata di vita utile del giacimento, purché siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli citati.

Ai sensi dell'art. 34, comma 19, del D.L. n. 179/2012, i titoli abilitativi, qualora in base a quanto previsto dalle rispettive leggi di riferimento venga presentata istanza di proroga, devono intendersi automaticamente prorogati fino al completamento del procedimento di conferimento della proroga stessa. Durante tale periodo potranno essere autorizzate le attività previste dal programma lavori del titolo abilitativo oggetto di proroga.

Il procedimento unico per il conferimento dei titoli minerari è svolto nel termine di 180 giorni, tramite apposita conferenza di servizi, nel cui ambito è acquisito il giudizio di compatibilità ambientale; l'atto conclusivo del procedimento è adottato d'intesa con le Regioni interessate.

Con riferimento alla disciplina sulla disciplina della coltivazione, prospezione e ricerca di idrocarburi originariamente contenuta nell'articolo 38 del D.L. n.133/2014 sono stati sollevati ricorsi per illegittimità innanzi alla Corte Costituzionale da parte di alcune regioni (si vedano, in particolare, il ricorso della regione Lombardia n. 6 del 15 gennaio 2015, e della regione Campania n. 13 del 21 gennaio 2015 e i ricorsi nn. 32, 35, 39 e 40 delle Regioni Campania, Abruzzo, Marche e Puglia, di febbraio-marzo 2015).

Inoltre, sul finire del 2015, i Consigli regionali delle Regioni Basilicata, Marche, Puglia, Sardegna, Abruzzo, Veneto, Calabria, Liguria, Campania e Molise, hanno avanzato richiesta di *referendum* popolare abrogativo. In particolare, sono stati presentati sei distinti quesiti riguardanti alcune parti di disposizioni dell'articolo 38 del D.L. n. 133/2014, dell'articolo 57, comma 3-bis del D.L. n. 5/2012 (comma introdotto, come detto, dal comma 552 della legge di stabilità 2015), e del comma 8-bis dell'articolo 1 della legge n. 239/2004.

La legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015, articolo 1, comma 240-242) è dunque intervenuta sulla normativa sulla quale è stato sollevato il contenzioso e richiesta di *referendum* abrogativo, apportandovi una serie di modifiche.

A seguito delle modifiche apportate dalla legge di stabilità 2016, il quesito referendario è stato riformulato dall'Ufficio centrale della Corte di Cassazione, ed è stato dichiarato ammissibile dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 17/2016. Con D.P.R. del 15 febbraio 2016 il *referendum* popolare è stato indetto per il 17 aprile 2016. I votanti sono stati pari al 32,16%, non è stata dunque raggiunta la maggioranza degli aventi diritto richiesta dalla Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza 4 maggio - 16 giugno 2016, n. 142, ha dichiarato cessata la materia del contendere sul comma 3-*bis* dell'articolo 57 del D.L. n. 5/2012, e ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 552, lettera a) e b) della legge di stabilità 2015.

La legge di stabilità 2016 è intervenuta, tra l'altro, sul divieto di ricerca, **prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in alcune zone di mare**. La legge ha soppresso le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo periodo del comma 17 dell'art. 6 del D.Lgs. 152/2006, che consentivano una serie di deroghe al divieto, anch'esse oggetto di richiesta di quesito referendario abrogativo e ha confermato solo la parte della disposizione che fa salvi i titoli abilitativi già rilasciati specificando però che essi operano per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli *standard* di sicurezza e di salvaguardia ambientale. Pertanto, l'articolo 6, comma 17 citato dispone che ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, **all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale**, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali **sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare**, di cui agli articoli 4, 6 e 9

della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il **divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette**. I titoli abilitativi già rilasciati sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale.

**Il comma 9 - a decorrere dal 1° giugno 2019 – ridetermina in aumento i canoni annui per le concessioni di coltivazione mentre opera una sostanziale conferma dei canoni di stoccaggio** nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana.

I canoni in questione sono così determinati:

- a) concessione di coltivazione: 1.481,25 euro per chilometro quadrato;
- b) concessione di coltivazione in proroga: 2.221,75 euro per chilometro quadrato;
- c) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 14,81 euro per chilometro quadrato;
- d) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 59,25 euro per chilometro quadrato.

**Il comma 10** ridetermina **in aumento** i canoni annui dei **permessi di prospezione e ricerca**, nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, stabilendo che - al venir meno della sospensione dei predetti permessi tutte le attività di prospezione e ricerca in corso di esecuzione siano così determinati:

- a) permesso di prospezione: 92,50 euro per chilometro quadrato;
- b) permesso di ricerca: 185,25 euro per chilometro quadrato;
- c) permesso di ricerca in prima proroga: 370,25 euro per chilometro quadrato;
- d) permesso di ricerca in seconda proroga: 740,50 euro per chilometro quadrato.

Le maggiori risorse derivanti dalle disposizioni in materia di canoni di superficie di cui al comma in esame sono riassegnate dal Ministero dell'economia e delle finanze ad apposito Fondo da istituire presso il Ministero dello sviluppo economico, destinato in misura pari a 1 milione di euro per gli anni 2020 e 2021 alla copertura degli oneri connessi all'attuazione della presente norma.

*Si segnala che la norma in esame, nel rideterminare i canoni, non opera novella alla disposizione vigente, contenuta nell'articolo 18, comma 1 del D.Lgs. n. 625/1996.*

Ai sensi della disciplina vigente, il decreto di conferimento del permesso di prospezione, il decreto di conferimento del permesso di ricerca ed il decreto di conferimento del titolo concessorio unico è consegnato al permissionario, **previo pagamento anticipato del canone annuo stabilito all'art. 18, D.Lgs. n. 625/1996.**

I canoni per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana sono dovuti annualmente dal titolare dei permessi.

I canoni sono stati determinati dall'articolo 18 del D.Lgs. n. 625 del 25 novembre 1996 e **successivamente gli importi ivi indicati sono stati rivalutati con Decreto ministeriale.** I dati di gettito sono di fonte MISE e sono relativi all'anno 2017.

Tipologia di titolo minerario	Importo D.Lgs. 625/96 (Lire/Km <sup>2</sup> )	Canone rivalutato 2017 (Euro/Km <sup>2</sup> )
Permesso di prospezione	5.000	3,69
Permesso di ricerca	10.000	7,38
Permesso di ricerca in prima proroga	20.000	14,76
Permesso di ricerca in seconda proroga	40.000	29,52
Concessione di coltivazione	80.000	59,04
Concessione di coltivazione in proroga	120.000	88,56
Concessione di stoccaggio su concessione di coltivazione (*)	20.000	14,76
Concessione di stoccaggio senza concessione di coltivazione	80.000	59,04

(\*) CORTEMAGGIORE, FIUME TRESTE, SETTALA

**Il comma 11 autorizza la spesa di 1 milione di euro** per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da iscrivere su capitolo dello stato di previsione del MISE, per far fronte agli oneri per la predisposizione del Piano.

**Il comma 12 istituisce**, per far fronte agli oneri, nello stato di previsione del MISE un **Fondo con la dotazione di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.** Si prevede il versamento delle maggiorazioni dei canoni di superficie previste dalla norma in esame (e derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 9 e 10) ad apposito capitolo delle entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo in parola, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per **gli importi eccedenti 1 milione per l'anno 2019, 21 milioni per l'anno 2020 e 20 milioni a decorrere dall'anno 2021.**

Si demanda ad un **decreto del Ministro dell'economia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico** l'indicazione delle **modalità di versamento** delle maggiorazioni dei canoni.

Nel caso in cui le risorse disponibili sul fondo per un esercizio finanziario non risultino sufficienti a far fronte agli oneri della disposizione

in esame, si demanda ad un **decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia** la corrispondente **rimodulazione dei canoni annui** di cui alla norma vigente, **nell'indicata finalità di assicurare un maggior gettito corrispondente ai maggiori oneri.**

Il **comma 13** stabilisce che alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi svolte nell'ambito di titoli minerari rilasciati a seguito di **istanze presentate dopo l'entrata in vigore della disposizione in esame**, non si applichi l'articolo 38 comma 1 del D.L. n. 133 del 2014, norma quest'ultima che ha stabilito che le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale sono di **pubblica utilità.**

Resta comunque fermo il **carattere di pubblica utilità** delle attività di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo.

**Articolo 11-quater**  
**(Disposizioni in materia di concessioni**  
**di grandi derivazioni idroelettriche)**

**L'articolo 11-quater - introdotto nel corso dell'esame al Senato - modifica la disciplina relativa alle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche.**

In particolare, la norma interviene sull'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico, disponendo – con una novella all'articolo 12 del D.Lgs. n. 79/1999 - la **regionalizzazione della proprietà delle opere idroelettriche** alla scadenza delle concessioni e nei casi di decadenza o rinuncia alle stesse, ed in particolare, **il trasferimento alle regioni**, una volta cessata la concessione:

- § **delle cd. “opere bagnate”** (dighe, condotte etc.) **a titolo gratuito;**
- § **delle cd. “opere asciutte”** (beni materiali), **con corresponsione di un prezzo** da quantificare al netto dei beni ammortizzati, secondo dati criteri (nuovo comma 1 dell'articolo 12 del citat D.Lgs. n. 79).

Vengono altresì **prolungati** rispetto a quanto attualmente previsto i **termini di durata delle nuove concessioni** e portati fino a 40 anni, incrementabili di 10, a date condizioni.

A tale riguardo si prevede (nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 12) che **le regioni**, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, **possono assegnare le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche**, previa verifica di requisiti di capacità tecnica, finanziaria e organizzativa, ad operatori economici individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato viene scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; a forme di partenariato pubblico-privato.

**Le regioni disciplinano con legge, entro un anno** dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame **e comunque non oltre il 31 marzo 2020, le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico.** Nell'indicare in linea generale i contenuti della legge regionale si precisa, tra l'altro, che la **durata delle nuove concessioni sia compresa tra 20 e 40 anni**, con possibilità di **incrementare il termine massimo fino ad un massimo di 10 anni** (comma 1-*ter*).

Le **procedure di assegnazione** delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono avviate **entro due anni dall'entrata in vigore della**

**predetta legge regionale**, con previsione di procedure di assegnazione applicabili, nonché di poteri sostitutivi esercitabili, nell'ipotesi di **mancato rispetto del termine di avvio** da parte della regione interessata (comma 1-*quater*).

I concessionari di grandi derivazioni idroelettriche corrispondono **semestralmente** alle regioni un **canone**, determinato **con le singole leggi regionali, sentita l'ARERA**, articolato in una componente fissa, legata alla potenza nominale media di concessione, e in una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati (comma 1-*quinquies*).

Per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche con termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2023, ivi incluse quelle già scadute, è demandato alle regioni la fissazione delle disciplina di fissazione delle modalità, condizioni e quantificazioni dei corrispettivi a carico del concessionario uscente per la prosecuzione per conto delle regioni stesse, dell'esercizio delle derivazioni oltre la scadenza e per il tempo necessario al completamento delle procedure di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2023 (comma 1-*sexies*).

Fino all'assegnazione della concessione, il concessionario scaduto è tenuto a fornire, su richiesta della regione, energia nella misura e con modalità specificamente previste, nonché a versare alla regione un canone aggiuntivo, rispetto al canone demaniale, da corrispondere per l'esercizio degli impianti nelle more dell'assegnazione; tale canone aggiuntivo è destinato per un importo non inferiore al 60% alle Province il cui territorio è interessato dalle derivazioni (comma 1-*septies*).

Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano (comma 1-*octies*).

In virtù dell'introduzione della predetta nuova disciplina, l' articolo in esame **modifica in più punti la normativa vigente** sulle concessioni idroelettriche.

In particolare, l'articolo:

- come sopra detto, **sostituisce** il comma 1 e 1-*bis* dell'articolo 12 del D.Lgs. 79/1999 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ), con i sopra commentati otto nuovi commi da 1 a 1-*octies*, e abroga i commi 2, 4, 8-*bis* e 11 del medesimo articolo 12, concernenti la **disciplina delle gare** per l'affidamento di concessioni nel settore idroelettrico, i tempi di indizione delle procedure di evidenza pubblica, la durata delle concessioni, le condizioni e i criteri di ammissione alla gara, le procedure di affidamento e i criteri di valutazione dell'offerta.

Si ricorda brevemente in questa sede, rinviando più diffusamente, *infra*, alla ricostruzione normativa che il vigente articolo 12, comma 1 del d.lgs. n. 79/99, come modificato dall'art. 37, comma 4, del D.L. n. 83/2012, ha previsto

l'espletamento da parte di Regioni e Province Autonome<sup>18</sup> di gare ad evidenza pubblica (cinque anni prima della scadenza delle concessioni) per **affidamenti da 20 ai 30 anni**, rapportati all'entità degli investimenti ritenuti necessari. Per le concessioni già scadute e per quelle in scadenza entro il 31 dicembre 2017, ha fissato l'indizione della gara entro due anni dall'entrata in vigore di un **decreto interministeriale disciplinante i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri ed i termini concernenti la procedura di gara**. L'adozione del citato decreto è stata prevista, entro il 30 aprile 2012, dal comma 2 dello stesso articolo 12, come novellato dal comma 4 dell'articolo 37 del D.L. n. 83/2012.

Il comma 1 dell'articolo 12 dispone la decorrenza della nuova concessione dal termine del quinto anno successivo alla scadenza originaria e comunque non oltre il 31 dicembre 2017. Ad oggi, come rileva anche l'**AGCM**, nella **segnalazione AS 1550 del 28 dicembre 2018**, il decreto interministeriale previsto dall'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 79/99 non è stato ancora emanato e gran parte delle concessioni nelle diverse Regioni italiane risulta scaduta alla data del 31 dicembre 2017.

- abroga i commi 5, 6 e 7 dell'art. 37 del D.L. 83/2012.

Tali commi attualmente, oltre a prevedere che al concessionario uscente spetti, per il **trasferimento dell'intero ramo d'azienda**, un corrispettivo predeterminato e concordato tra questo e l'amministrazione concedente prima della fase di offerta e reso noto nel bando di gara, dispongono il **carattere oneroso del trasferimento sia delle cd. "opera bagnate", a dati criteri, sia delle opera asciutte** (cfr. meglio, *infra*, ricostruzione normativa).

Con riguardo a questo aspetto, si segnala che l'**AGCM**, nella già citata **segnalazione AS 1550 del 28 dicembre 2018** ha osservato la necessità di modificare la disposizione contenuta nella disciplina vigente stabilendo il trasferimento a titolo oneroso delle sole opere cd. "asciutte" e la contestuale devoluzione delle cd. "opera bagnate" al demanio statale.

La materia complessiva delle **derivazioni per usi idroelettrici** tocca trasversalmente competenze statali e competenze concorrenti statali e

---

<sup>18</sup> Le **funzioni amministrative relative alla gestione del demanio idrico**, ivi comprese quelle relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla determinazione dei canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi sono state trasferite alle Regioni dal D.Lgs. n. 112/1998 (in combinato disposto con il D.Lgs. 79/1999 e con il D.P.C.M. 12 ottobre 2000), alle quali spetta anche il potere di emanare norme attuative della legislazione statale. Talune Regioni hanno, a loro volta, trasferito alle Province, in tutto o in parte, le competenze amministrative in materia. Per completezza, può essere opportuno evidenziare che il **D.Lgs. del 28 Maggio 2010, n. 85 (articolo 4)** aveva introdotto le basi normative del "**federalismo demaniale**". Tuttavia i decreti attuativi non sono stati emanati. Ai sensi di esso, le regioni **sarebbero risultate non solo "gestori", ma anche "proprietarie" dei beni del demanio idrico**, delle acque e delle relative pertinenze nelle quali potrebbero/dovrebbero essere ricomprese anche infrastrutture afferenti le concessioni di uso delle acque pubbliche a scopo idroelettrico che retrocedono alla PA al termine della concessione (in quanto attratte al demanio).



regionali. Si tratta di concessione di utilizzo di un **bene demaniale** statale quale l'acqua (cfr. art. 822 cod. civ.; art. 144 del D.Lgs. n. 152/2006), **la cui titolarità è dello Stato**. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma Cost, allo Stato compete, in via esclusiva, la potestà legislativa per la "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema" e l'art.144 del D.Lgs. 152/2006 esplicitamente inquadra in questo contesto la disciplina degli usi delle acque, disponendo che essa è finalizzata alla loro razionalizzazione, allo scopo di evitare gli sprechi e di favorire il rinnovo delle risorse, di non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.

Appartiene invece alla **potestà legislativa concorrente tra Stato e regioni**, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma Cost., **la materia della "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia"**.

Inoltre, per ciò che concerne la durata delle concessioni e la prorogabilità delle stesse, si richiamano le osservazioni dell'AGCM, espresse nella già citata segnalazione del 20 dicembre 2018 e le pronunce della Corte Costituzionale sulla materia e sulla sua incidenza sul principio di tutela della concorrenza (**Corte Costituzionale, sentenza n. 1/2008, sentenza n. 205/2011 e sent. 339/2011**).

Analizzando nel dettaglio la nuova disciplina, il **nuovo comma 1** dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 79/1999, come introdotto dall'articolo in esame, stabilisce che alla scadenza delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e nei casi di decadenza o rinuncia, **tutte le opere** di raccolta, di regolazione e di derivazione, principali e accessorie, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate ed i canali di scarico di cui all'**articolo 25, primo comma** (cd. "**opere bagnate**"), del Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici - R.D. **1775/1933**), **passano, senza compenso, in proprietà delle regioni**, in stato di regolare funzionamento.

In caso di esecuzione da parte del concessionario, **a proprie spese** e nel periodo di validità della concessione, di **investimenti sui predetti beni**, purché previsti dall'atto di concessione o comunque **autorizzati** dal concedente, alla riassegnazione della concessione secondo le procedure di cui ai commi seguenti, si applica, per la parte di bene non ammortizzato, un **indennizzo al concessionario uscente** pari al valore non ammortizzato e fatti salvi gli oneri di straordinaria manutenzione sostenuti dallo Stato nei casi previsti dall'articolo 26 del R.D. 1775/1933.

Per i beni diversi da quelli prima indicati resta ferma la disciplina stabilita dall'**articolo 25, secondo comma** e seguenti del R.D. 1775/1933 (cd. "**opere asciutte**"), con **corresponsione del prezzo** da quantificare al netto dei beni ammortizzati, sulla base del successivo comma 1-ter,

intendendosi sostituiti gli organi statali ivi indicati con i corrispondenti organi della Regione.

In base la nuovo **comma 1-bis**, le regioni, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, possono **assegnare le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche**, previa verifica di requisiti di capacità tecnica, finanziaria e organizzativa di cui al comma 1-ter, lettera d) a: operatori economici individuati attraverso l'espletamento di gare con **procedure ad evidenza pubblica**; società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato viene scelto attraverso l'espletamento di gare con **procedure ad evidenza pubblica**; mediante **forme di partenariato pubblico privato**.

L'affidamento a società partecipate deve comunque avvenire nel rispetto delle disposizioni del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 175/2016).

Come previsto dal **comma 1-ter**, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione Europea e degli accordi internazionali, nonché dei principi fondamentali dell'ordinamento statale e delle disposizioni di cui all'articolo oggetto di novella, le regioni disciplinano con legge, entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione e comunque non oltre il 31 marzo 2020, le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, stabilendo in particolare:

- a) le modalità per lo svolgimento delle procedure di assegnazione di cui al comma 1-bis;
- b) i termini di avvio delle procedure di cui al comma 1-bis;
- c) i criteri di ammissione e di assegnazione;
- d) i requisiti di capacità finanziaria, organizzativa e tecnica adeguata all'oggetto della concessione richiesti ai partecipanti e i criteri di valutazione delle proposte progettuali, prevedendo quali requisiti minimi:
  - § ai fini della dimostrazione di adeguata capacità organizzativa e tecnica l'attestazione di avvenuta gestione, per un periodo di almeno 5 anni, di impianti idroelettrici aventi una potenza nominale media pari ad almeno 3 MW;
  - § ai fini della dimostrazione di adeguata capacità economica la referenza di due istituti di credito o società di servizi iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari che attestino che il partecipante ha la possibilità di accedere al credito per un importo almeno pari a quello del progetto proposto nella procedura di assegnazione, ivi comprese le somme da corrispondere per i beni di cui alla lettera k);

- e) i termini di durata delle nuove concessioni, comprese tra 20 e 40 anni; il termine massimo può essere incrementato fino ad un massimo di 10 anni, in relazione alla complessità della proposta progettuale presentata e all'importo dell'investimento
- f) gli obblighi o le limitazioni gestionali, subordinatamente ai quali sono ammissibili i progetti di sfruttamento e utilizzo delle opere e delle acque, compresa la possibilità di utilizzare l'acqua invasata per scopi idroelettrici per fronteggiare situazioni di crisi idrica o per la laminazione delle piene;
- g) i miglioramenti minimi in termini energetici, di potenza di generazione e di producibilità da raggiungere nel complesso delle opere di derivazione, adduzione, regolazione e condotta dell'acqua e degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica con riferimento agli obiettivi strategici nazionali in materia di sicurezza energetica e fonti energetiche rinnovabili, compresa la possibilità di dotare le infrastrutture di accumulo idrico per favorire l'integrazione delle stesse energie rinnovabili nel mercato dell'energia e nel rispetto di quanto previsto dal Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete elettrica
- h) i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, in coerenza con gli strumenti di pianificazione a scala di distretto idrografico in attuazione della Direttiva 2000/60/CE, determinando obbligatoriamente una quota degli introiti derivanti dall'assegnazione, da destinare al finanziamento delle misure dei Piani di gestione distrettuali o dei piani di tutela finalizzate alla tutela e al ripristino ambientale dei corpi idrici interessati dalla derivazione;
- i) le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinarsi ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque garantendo l'equilibrio economico finanziario del progetto di concessione;
- j) le modalità di valutazione, da parte dell'amministrazione competente, dei progetti presentati in esito alle procedure di assegnazione, che avverrà nell'ambito di un procedimento unico ai fini della selezione delle proposte progettuali presentate, che tiene luogo della verifica o valutazione di impatto ambientale, della valutazione di incidenza nei confronti dei siti di importanza comunitaria interessati nonché dell'autorizzazione paesaggistica, nonché di ogni altro atto di assenso, concessione, permesso, licenza o autorizzazione, comunque denominato, previsto dalla normativa nazionale, regionale o locale; a tal fine, alla valutazione delle proposte progettuali partecipano, ove necessario, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dei beni e delle attività culturali e gli enti gestori delle aree naturali protette; per gli aspetti connessi alla sicurezza degli invasi di cui al D.L. 507/1994 (Misure urgenti in materia di dighe - L. 584/1994), e all'articolo 6, comma 4-*bis*, della L. 166/2002 (Disposizioni relative al Registro italiano dighe) al procedimento valutativo partecipa il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

- k) l'utilizzo dei beni di cui all'articolo 25, comma secondo, del R.D. 1775/1933, nel rispetto del codice civile, secondo i seguenti criteri:
- 1) per i beni mobili di cui si prevede l'utilizzo nel progetto di concessione, l'assegnatario corrisponde agli aventi diritto, all'atto del subentro, un prezzo, in termini di valore residuo, determinato sulla base dei dati reperibili dagli atti contabili o mediante perizia asseverata; in caso di mancata previsione di utilizzo nel progetto di concessione, per tali beni si procede alla rimozione e allo smaltimento secondo le norme vigenti a cura ed onere del proponente;
  - 2) per i beni immobili, per i quali il progetto proposto ne prevede l'utilizzo, l'assegnatario corrisponde agli aventi diritto, all'atto del subentro, un prezzo il cui valore è determinato sulla base dei dati reperibili dagli atti contabili o mediante perizia asseverata sulla base di attività negoziale fra le parti;
  - 3) i beni immobili per i quali il progetto proposto non prevede l'utilizzo restano di proprietà degli aventi diritto;
- l) previsione, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, di specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- m) le specifiche modalità procedurali da seguire in caso di grandi derivazioni idroelettriche che interessano il territorio di due o più regioni, in termini di gestione delle derivazioni, vincoli amministrativi e ripartizione dei canoni, da definire d'intesa fra le Regioni interessate; le funzioni amministrative per l'assegnazione della concessione sono di competenza della Regione sul cui territorio insiste la maggior portata di derivazione d'acqua in concessione.

Secondo il **comma 1-*quater***, le procedure di **assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni** idroelettriche sono avviate **entro due anni** dall'entrata in vigore della **legge regionale** di cui al comma 1-*ter*.

Con **decreto del Ministro dello sviluppo economico**, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata, da adottare entro il 31 dicembre 2021, sono **individuata le modalità e le procedure di assegnazione applicabili nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di avvio** da parte della regione interessata, delle procedure di cui al primo periodo; il **Ministero delle infrastrutture e**

**dei trasporti procede in via sostitutiva**, sulla base della predetta disciplina, all'assegnazione delle concessioni, prevedendo che il 10% dell'importo dei canoni concessori resti acquisita al patrimonio statale. Restano in ogni caso ferme le competenze statali previste a legislazione vigente.

Il **comma 1-quinquies** prevede che i concessionari di grandi derivazioni idroelettriche corrispondono **semestralmente alle regioni un canone, determinato con legge regionale, sentita l'ARERA**, articolato in una **componente fissa**, legata alla potenza nominale media di concessione, e in una **componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati**, sulla base del rapporto fra la produzione dell'impianto, al netto dell'energia fornita alla regione, ed il prezzo zonale dell'energia elettrica.

Il compenso unitario varia proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica. Il **canone così determinato è destinato per almeno il 60% alle Province** il cui territorio è interessato dalle derivazioni.

Nelle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, le regioni possono disporre con legge l'obbligo per i concessionari di fornire annualmente e gratuitamente alle stesse regioni, 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, per almeno il 50% destinata a servizi pubblici e categorie di utenti dei territori provinciali interessati dalle derivazioni.

Il **comma 1-sexies** dispone che per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di **scadenza anteriore al 31 dicembre 2023**, ivi incluse quelle già scadute, **le regioni** che non abbiano già provveduto, **disciplinano con legge**, entro un anno dall'entrata in vigore della nuova disposizione e comunque **non oltre il 31 marzo 2020**, le **modalità**, le condizioni la quantificazione dei corrispettivi aggiuntivi e gli eventuali altri oneri conseguenti, a carico del concessionario uscente, **per la prosecuzione, per conto delle regioni** stesse, dell'esercizio delle derivazioni, delle opere e degli impianti oltre la scadenza della concessione e **per il tempo necessario al completamento delle procedure di assegnazione** e comunque **non oltre il 31 dicembre 2023**.

Per il **comma 1-septies**, fino all'assegnazione della concessione, il **concessionario scaduto è tenuto a fornire** su richiesta della regione energia nella misura e con le modalità previste dal comma 1-quinquies e a riversare alla regione un canone aggiuntivo, rispetto al canone demaniale, da corrispondere per l'esercizio degli impianti nelle more dell'assegnazione; **tale canone aggiuntivo è destinato per un importo non inferiore al 60% alle Province** il cui territorio è interessato dalle derivazioni. Con **decreto**

**del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'ARERA e previo parere della Conferenza Stato-Regioni** sono determinati il valore minimo della componente fissa del canone e il valore minimo del canone aggiuntivo; in caso di mancata adozione del decreto entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, fermi restando predetti i criteri di ripartizione, le regioni possono determinare l'importo dei canoni in misura non inferiore a €30 per la componente fissa del canone e a € 20 per il canone aggiuntivo per ogni kW di potenza nominale media diconcessione per ogni annualità.

Il **comma 1-octies** fa salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Sono di conseguenza abrogati i commi 2, 4, 8-*bis* e 11 dell'articolo 12 del D.Lgs.79/1999 nonché i commi 5, 6 e 7 dell'art. 37 del D.L. 83/2012 (L. 134/2012) relativi alle concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico.

***La normativa vigente in materia di grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico***

La materia complessiva delle **derivazioni per usi idroelettrici** tocca trasversalmente competenze statali e competenze concorrenti statali e regionali. Si tratta di concessione di utilizzo di un **bene demaniale** quale l'acqua (cfr. art. 822 cod. civ.; art. 144 del D.Lgs. n. 152/2006), **la cui titolarità è dello Stato**. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma Cost, allo Stato compete, in via esclusiva, la potestà legislativa per la "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema" e l'art.144 del D.Lgs. 152/2006 esplicitamente inquadra in questo contesto la disciplina degli usi delle acque, disponendo che essa è finalizzata alla loro razionalizzazione, allo scopo di evitare gli sprechi e di favorire il rinnovo delle risorse, di non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.

Appartiene invece alla **potestà legislativa concorrente tra Stato e regioni**, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma Cost., **la materia della "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia"**.

Come ribadito invece dalla Corte Costituzionale ([sentenza n. 339/2011](#), in materia "di affidamento degli impianti per l'utilizzazione delle acque pubbliche di grandi derivazioni idroelettriche, che ha dichiarato illegittime talune norme in materia della legge n. 19/2010 della Regione Lombardia) **l'espletamento delle gare ad evidenza pubblica** rientra nella materia della tutela della concorrenza, spettante alla **competenza esclusiva dello Stato**.

Dato questo quadro costituzionale, il **Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775** ("*Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici*") individua nella "concessione di derivazione" la modalità per lo sfruttamento ad uso idroelettrico delle acque pubbliche demaniali.

L'articolo 21 di tale R.D. dispone infatti che **“tutte le concessioni di derivazione sono temporanee**. La durata delle concessioni, con talune eccezioni, non può eccedere i trenta anni ovvero i quaranta per uso irriguo e per la piscicoltura, ad eccezione di quelle di **grande derivazione idroelettrica, per le quali** resta ferma la disciplina di cui all'**articolo 12, commi 6, 7 e 8 del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79**.

Inoltre, in proposito, lo stesso Regio Decreto, all'articolo 6, distingue tra **grandi e piccole derivazioni idroelettriche**, a seconda che eccedano o no i 3 MW di potenza nominale media annua di concessione.

L'**articolo 12 del D.Lgs. del 16 marzo 1999, n. 79** (c.d. “decreto Bersani”), dispone che il rilascio delle concessioni di grandi derivazioni, la cui durata massima non può superare i trent'anni, **spetta alla Regione** (ai sensi del comma 10 del D.Lgs. n. 79/1999, in combinato disposto con il D.Lgs. 112/98 e con il D.P.C.M. 12 ottobre 2000, norme che affidano la **gestione del demanio idrico alle Regioni**).

In particolare, il **comma 1** dell'articolo 12, come sostituito dall'articolo 37, comma 4 del D.L. n. 83/2012, dispone che le **regioni e le province autonome, cinque anni prima** dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico **e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca**, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, **indicono una gara ad evidenza pubblica**, nel rispetto della normativa vigente e dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza, non discriminazione e assenza di conflitto di interessi, **per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione per un periodo di durata da venti anni fino ad un massimo di trenta anni**, rapportato all'entità degli investimenti ritenuti necessari, avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, alle misure di compensazione territoriale, alla consistenza e qualità del piano di interventi per assicurare la conservazione della capacità utile di invaso e, prevalentemente, all'offerta economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa idrica e all'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata.

Il medesimo comma 1 dispone che, per le concessioni già scadute e per quelle in scadenza successivamente a tale data ed entro il 31 dicembre 2017, per le quali non è tecnicamente applicabile il periodo di cinque anni di cui sopra, **le regioni e le province autonome indicano la gara entro due anni** dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale – previsto dal **comma 2** dell'articolo 12 citato - adottato previa intesa con le regioni, di determinazione dei parametri e termini concernenti la procedura di gara, e **la nuova concessione decorre dal termine del quinto anno successivo alla scadenza originaria e comunque non oltre il 31 dicembre 2017**. Nel bando di gara sono specificate altresì le eventuali condizioni di esercizio della derivazione al fine di assicurare il necessario coordinamento con gli usi primari riconosciuti dalla legge, in coerenza con quanto previsto dalla pianificazione idrica. **La gara è indetta anche per l'attribuzione**

**di una nuova concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico**, con le medesime modalità e durata<sup>19</sup>.

Il **comma 2** dell'articolo 12, novellato dal comma 4 dell'articolo 37, come sopra accennato, dispone che il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente, previa intesa con la Conferenza unificata determini, con proprio decreto ed entro il 30 aprile 2012 i **requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri ed i termini concernenti la procedura di gara**, tenendo conto dell'interesse strategico degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e del contributo degli impianti idroelettrici alla copertura della domanda e dei picchi di consumo.

Con lo stesso decreto sono stabiliti i **criteri e i parametri per definire la durata della concessione in rapporto all'entità degli investimenti**, nonché, con **parere dell'ARERA, i parametri tecnico-economici per la determinazione del corrispettivo e dell'importo spettanti al concessionario uscente**, ed è determinata la percentuale dell'offerta economica, presentata dal soggetto aggiudicatario, da destinare alla riduzione dei costi dell'energia elettrica a beneficio della generalità dei clienti finali.

Ai sensi del **comma 4** dell'articolo 12, la nuova concessione deve essere **compatibile con la presenza negli alvei sottesi del minimo deflusso costante vitale**, individuato sentiti anche gli enti locali, e con le priorità di messa in sicurezza idraulica del bacino stesso, nonché con i deflussi ad uso idropotabile relativi alle concessioni dovessero essere assentite sul medesimo corpo idrico.

Il **comma 8-bis** dell'articolo 12, introdotto dalla lettera *e*) comma 6-ter dell'articolo 15, del D.L. n. 78/2010, regolamenta poi l'ipotesi in cui - alla data di scadenza di una concessione - non sia ancora concluso il procedimento per l'individuazione del nuovo concessionario. In tale ipotesi, il concessionario uscente proseguirà la gestione della derivazione, fino al subentro dell'aggiudicatario della gara, alle stesse condizioni stabilite dalle normative e dal disciplinare di concessione vigenti. Nel caso in cui in tale periodo si rendano necessari interventi eccedenti l'ordinaria manutenzione, si applica il disposto di cui all' **articolo 26 del Regio Decreto n. 1775/1993**. Tale norma prevede che nell'ultimo quinquennio di durata delle concessioni di grandi derivazioni per forza motrice, il Ministro dei lavori pubblici (ora sviluppo economico, in materia di concessioni), può ordinare, sotto comminatoria della esecuzione di ufficio, la esecuzione di quanto è necessario per la piena efficienza e per il normale sviluppo degli impianti, stabilendo l'onere eccedente l'ordinaria manutenzione che debba essere sostenuto dallo Stato in quanto non ammortizzabile nell'ultimo quinquennio. Avverso il provvedimento col quale il Ministro stabilisce la misura di tale onere, il concessionario può ricorrere al Tribunale superiore delle acque, il quale decide in merito.

---

<sup>19</sup> Si ricorda che l'articolo 12, commi 6 e 7, del D.Lgs. ha anche prorogato al 2010 tutte le concessioni già scadute o in scadenza entro tale data e ha fissato all'1 aprile 2029 la scadenza delle concessioni relative agli impianti ENEL. Per quelle residuali e in scadenza dopo il 31 dicembre 2010, i termini sono quelli stabiliti dai relativi atti di concessione.



Per quanto riguarda le concessioni accordate all'amministrazione delle ferrovie dello Stato per trazione elettrica, illuminazione ed altri usi inerenti al servizio ferroviario, l'esercizio dei relativi impianti sarà lasciato all'amministrazione stessa. Nell'ultimo decennio della concessione il concessionario deve comunicare al Ministro gli schemi di contratti per forniture di energia elettrica, i quali non saranno eseguibili senza la sua approvazione.

Quanto alla **regolazione dei rapporti con il concessionario uscente**, il **Regio Decreto n. 1775/1993** ha disposto, all'**articolo 25, primo comma**, che al termine dell'utenza e nei casi di decadenza o rinuncia, nelle grandi derivazioni per forza motrice, **passano in proprietà dello Stato, senza compenso, tutte le opere cd. "bagnate"** di raccolta, di regolazione e di derivazione, principali e accessorie, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate ed i canali di scarico, il tutto in stato di regolare funzionamento.

Il secondo comma dell'articolo 25 ha altresì disposto che lo **Stato ha anche facoltà di immettersi nell'immediato possesso delle cd. "opere asciutte"**: ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione<sup>20</sup>, **corrispondendo agli aventi diritto un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera**, calcolato al momento dell'immissione in possesso, astraendo da qualsiasi valutazione del reddito da esso ricavabile. In mancanza di accordo la controversia è deferita ad un collegio arbitrale costituito di tre membri, di cui uno di nomina ministeriale, uno dall'interessato, il terzo d'accordo tra le parti, o in mancanza di accordo, dal presidente del Tribunale delle acque. Per esercitare la facoltà predetta, lo Stato deve preavvisare gli interessati tre anni prima del termine dell'utenza. Nel caso di decadenza o rinuncia non occorre il preavviso.

Alla citata disciplina, contenuta nell'articolo 25 del R.D. 1775/1993, si è successivamente sovrapposta (senza alcuna modificazione o abrogazione esplicita) quella contenuta nell'**articolo 37, commi da 5 a 6 del D.L. n. 83/2012**. Tale **articolo 37**, come sopra accennato, al comma 4 ha novellato il comma 1 dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 79/2012 regolando la disciplina delle gare per l'affidamento di concessioni nel settore idroelettrico, dei tempi di indizione delle procedure di evidenza pubblica, la durata delle concessioni, le condizioni e i criteri di ammissione alla gara, le procedure di affidamento e i criteri di valutazione dell'offerta. Lo stesso **articolo 37** ai successivi **commi da 5 a 7** ha poi previsto:

- che il «**bando di gara**» debba prevedere, per garantire la continuità gestionale, il trasferimento dal concessionario uscente al nuovo concessionario della titolarità del ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione, comprensivo di tutti i relativi rapporti giuridici (**comma 5**);
- che **al concessionario uscente** spetti, per il trasferimento del ramo d'azienda, un «**corrispettivo predeterminato e concordato tra questo e**

<sup>20</sup> Per impianti di trasformazione e distribuzione inerenti alla concessione si intendono quelli che trasportano prevalentemente energia prodotta dall'impianto cui si riferisce la concessione.

**l'amministrazione concedente prima della fase di offerta e reso noto nel bando di gara.**

Con riferimento ai beni materiali compresi nel ramo d'azienda diversi dalle cd. "opere bagnate", ha altresì previsto che **il corrispettivo è determinato sulla base del valore di mercato**, inteso come valore di ricostruzione a nuovo diminuito nella misura dell'ordinario degrado.

Con riferimento alle cd. "opere bagnate", è **inoltre dovuto un importo determinato sulla base del metodo del costo storico rivalutato**, calcolato al netto dei contributi pubblici in conto capitale, anch'essi rivalutati, ricevuti dal concessionario per la realizzazione di tali opere, **diminuito nella misura dell'ordinario degrado**.

In caso di mancato accordo, si provvede attraverso tre qualificati e indipendenti soggetti terzi, di cui due indicati rispettivamente da ciascuna delle parti, che ne sopportano i relativi oneri, e il terzo dal presidente del Tribunale delle acque pubbliche territorialmente competente, i quali operano secondo sperimentate metodologie e rendono la pronuncia entro novanta giorni dalla nomina (**comma 6**).

In tema di **determinazione dei canoni di concessione**, la normativa di riferimento affonda le sue radici nel già citato R.D. n. 1775/1933.

L'art. 6 di detto testo unico, tanto nella formulazione originaria quanto in quella oggi vigente a seguito della sostituzione operata dall'art. 1 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, stabilisce che le utenze di acqua pubblica hanno per oggetto grandi e piccole derivazioni e precisa, per quanto qui rileva, che sono grandi derivazioni quelle che per produzione di forza motrice eccedono la potenza nominale media annua di kilowatt 3000. L'art. 35 del medesimo regio decreto stabilisce che le utenze di acqua pubblica sono sottoposte al pagamento di un canone annuo, ancorato a ogni kilowatt di potenza nominale.

L'art. 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), ha stabilito che i canoni relativi alle utenze di acqua pubblica costituiscono il corrispettivo per gli usi delle acque prelevate e ne ha fissato l'importo in relazione alle diverse utilizzazioni. Per quel che concerne le concessioni di derivazione ad uso idroelettrico, ha determinato il canone, per ogni kilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta, in lire 20.467.

Con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), è stata conferita alle Regioni competenti per territorio l'intera gestione del demanio idrico (art. 86), specificando che detta gestione comprende, tra le altre, le funzioni amministrative relative alla determinazione dei canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi (art. 88).

Nel conferire tali funzioni, il citato decreto legislativo ha peraltro fatto temporaneamente salva la competenza dello Stato in materia di grandi derivazioni, prevedendo che, fino all'entrata in vigore delle norme di recepimento della direttiva 19 dicembre 1996, n. 96/92/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia

elettrica), le concessioni sono rilasciate dallo Stato d'intesa con la Regione interessata ovvero, in caso di mancata intesa nel termine di sessanta giorni, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (art. 29, comma 3). Successivamente, con il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), è stata data attuazione a tale direttiva e si è pertanto realizzata la condizione cui la sopracitata disposizione subordinava il trasferimento delle competenze alle Regioni.

L'art. 12, comma 11, dello stesso D.Lgs. n. 79 del 1999 prevedeva, inoltre, che con altro decreto legislativo sarebbero state stabilite le modalità per la fissazione dei canoni demaniali di concessione.

In seguito, con la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione è stata attribuita alle Regioni ordinarie, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, la competenza legislativa concorrente in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia».

Con l'art. 154, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), si è disposto, poi, che «al fine di assicurare un'omogenea disciplina sul territorio nazionale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabiliti i criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica». Con lo stesso decreto legislativo si è proceduto, nell'art. 175, all'abrogazione della citata legge n. 36 del 1994, il cui art. 18 determinava il canone idroelettrico.

Infine, è intervenuto l'**articolo 37, comma 7, del d.L. n. 83 del 2012**, il quale demanda a un decreto ministeriale, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente, di stabilire i criteri generali per la determinazione, da parte delle Regioni, dei valori massimi dei canoni delle concessioni ad uso idroelettrico.

In particolare, l'articolo 37, comma 7 prevede che «al fine di assicurare un'omogenea disciplina sul territorio nazionale delle attività di generazione idroelettrica e parità di trattamento tra gli operatori economici», siano **definiti con decreto interministeriale** – coinvolgendo le Regioni e le Province autonome tramite apposita intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano - **i criteri generali per la determinazione secondo criteri di economicità e ragionevolezza, da parte delle regioni, di valori massimi dei canoni di concessione ad uso idroelettrico**. Allo stesso decreto è demandata la fissazione delle modalità tramite le quali le regioni e le province autonome possono destinare una percentuale di valore non inferiore al 20 per cento del canone di concessione pattuito alla riduzione dei costi dell'energia elettrica a beneficio dei clienti finali, con riferimento ai punti di fornitura localizzati nel territorio della provincia o dell'unione dei comuni o dei bacini imbriferi montani insistenti nel medesimo territorio interessato dalle opere afferenti alle concessioni.

### *Giurisprudenza Costituzionale*

Si ricorda che la **sentenza della Corte Costituzionale n. 1/2008** ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 1 commi da 483 a 492 (legge n. 266/2005) che

prevedevano il riconoscimento di **proroghe decennali, rispetto alle scadenze fissate dal D.Lgs. n. 79/1999, per i concessionari che avessero effettuato congrui interventi di ammodernamento/potenziamento degli impianti e versato un canone aggiuntivo unico per quattro anni a decorrere dal 2006.** Sul punto, la Corte ha innanzitutto escluso che la previsione della proroga possa essere giustificata alla luce della competenza statale in materia di tutela della concorrenza. La Consulta ha evidenziato, in particolare, che la disposizione censurata, anziché aprire gradualmente il mercato interno dell'energia, seguendo le scadenze naturali delle singole concessioni, "proroga irragionevolmente queste ultime di dieci anni decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna concessione"; con il che, la norma, "lungi dal costituire uno strumento indispensabile per tutelare e promuovere la concorrenza, contrasta con i principi comunitari e contraddice apertamente il fine (la tutela della concorrenza) che pur afferma di voler perseguire".

Successivamente, l'art. 15 comma 6-ter del D.L. n. 78/2010, al fine di consentire il rispetto del termine per l'indizione delle gare e garantire un equo indennizzo agli operatori economici per gli investimenti effettuati ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della n. 266/2005, ha prorogato, con modifica all'art 12 del D.Lgs. n. 79/1999, di 5 anni le concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico in vigore, estendibili a 12 anni nel caso di apertura delle società a partecipazioni provinciali, nella misura del 30-40 per cento del capitale sociale; prevedendo un nuovo termine (entro fine gennaio 2011) per la definizione delle regole per le procedure di gara e dichiarando di fatto "trattenuto" il canone aggiuntivo versato dagli operatori antecedentemente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 1/2008.

Tale normativa è stata quindi oggetto (oltre che di **censure dell'UE**) di ricorso alla Corte Costituzionale da parte delle Regioni Liguria ed Emilia Romagna, che si è concluso con la **sentenza della Corte Costituzionale n. 205/2011**, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 6-ter, lettere b) e d), del D.L. n. 78/2010 e 6-quater, della medesima disposizione, nella parte in cui prevede che le norme del comma 6-ter, lettere b) e d), si applichino fino all'adozione di diverse disposizioni legislative da parte delle Regioni, per quanto di loro competenza.

La **procedura di infrazione UE 2011/2026** in particolare evidenziava che la proroga automatica, senza indizione di gara, delle autorizzazioni di sfruttamento delle acque ai fini della produzione di energia elettrica avrebbe conferito una posizione privilegiata agli attuali prestatori, impedendo di fatto ad altre società, in particolare quelle straniere, di presentare domanda per il rilascio delle predette concessioni. Ciò costituendo una restrizione alla libertà di stabilimento (ex art. 49 del Trattato per il Funzionamento dell'Unione Europea).

Con **Sentenza n. 339/2011** la Consulta si è invece pronunciata sul ricorso mosso dallo Stato nei confronti di Regione Lombardia. La Consulta ha riconosciuto l'illegittimità costituzionale di alcune parti della legge regionale 19/2010 (art. 14 commi 3, 7, 8, 9 e 10), per il fatto che **l'intera disciplina delle procedure ad evidenza pubblica è riconducibile alla tutela della concorrenza,**

con la conseguente titolarità della potestà legislativa, in via esclusiva, allo Stato (*ex art. 117, co. 2, lett e, Cost.*).

Sulla materia dei **canoni concessori**, la **Corte Costituzionale**, chiamata a pronunciarsi circa il riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di canoni idroelettrici, nella **sentenza n. 59/2017**, ha affermato che la determinazione e la quantificazione della misura di detti canoni devono essere ricondotte alla competenza legislativa concorrente in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. (sentenze n. 158 del 2016, n. 85 e n. 64 del 2014). È invece ascrivibile alla «tutela della concorrenza», di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., la disciplina di cui all'art. 37, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012, ovvero la definizione, con decreto ministeriale, dei «criteri generali» che condizionano la determinazione, da parte delle Regioni, dei valori massimi dei canoni (sentenze n. 158 del 2016 e n. 28 del 2014). Si è altresì precisato che, in attesa del decreto ministeriale, oggi come allora ancora non adottato, la competenza regionale alla determinazione della misura dei canoni idroelettrici non può ritenersi paralizzata, poiché in assenza del suddetto decreto la disposizione legislativa che ad esso rinvia «non è ancora pienamente operante ed efficace» (sentenza n. 158 del 2016). Le Regioni, salvo l'onere di adeguarsi a quanto verrà stabilito dallo Stato, hanno attualmente titolo, nell'ambito della propria competenza ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., a determinare i canoni idroelettrici nel rispetto del principio fondamentale «della onerosità della concessione e della proporzionalità del canone alla entità dello sfruttamento della risorsa pubblica e all'utilità economica che il concessionario ne ricava» (sentenza n. 158 del 2016; nello stesso senso, sentenza n. 64 del 2014), nonché dei principi di economicità e ragionevolezza, previsti espressamente dallo stesso art. 37, comma 7, del d.l. n. 83 del 2012 e condizionanti l'esercizio della competenza regionale già prima della definizione con decreto ministeriale dei criteri generali (sentenza n. 158 del 2016).

**Articolo 11-quinquies**  
*(Disposizioni in materia di elezione degli ordini forensi)*

L'**articolo 11-quinquies** reca una disposizione di interpretazione autentica volta ad ovviare alle incertezze applicative in ordine alla ineleggibilità degli avvocati che hanno già svolto due mandati consecutivi. La disposizione inoltre contempla una proroga di sei mesi per il rinnovo dei consigli degli ordini circondariali forensi scaduti il 31 dicembre 2018.

L'**articolo 11-quinquies**, introdotto nel corso dell'esame in Senato, reca, al **comma 1**, una norma di **interpretazione autentica** al fine di superare le incertezze applicative relative alla **ineleggibilità di avvocati che hanno già svolto due mandati consecutivi**, come stabilito dalla legge 12 luglio 2017, n. 113. L'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge n. 113 del 2017 prevede, infatti, che i consiglieri degli ordini forensi non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. In base a quanto previsto dall'articolo in commento, tale disposizione, deve interpretarsi nel senso che, ai fini del rispetto del divieto di ricandidatura per coloro che hanno già svolto due mandati esecutivi, si tiene conto dei mandati espletati, anche solo in parte, prima della sua entrata in vigore, compresi quelli iniziati anteriormente all'entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012, n. 247 di riforma dell'ordinamento forense. La disposizione fa salvo quanto previsto dall'articolo 3, commi 3, terzo periodo, e 4, della legge 12 luglio 2017, n. 113, in ordine rispettivamente alla possibilità di ricandidarsi quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato e all'irrilevanza dei mandati di durata inferiore ai due anni.

Il **comma 2** dell'articolo dispone, poi, con riguardo al rinnovo dei consigli degli ordini circondariali degli avvocati scaduti il 31 dicembre 2018, una **proroga** del termine di cui all'articolo 27, comma 4 della legge n. 247 del 2012, stabilendo che l'assemblea per l'elezione del consiglio si svolge entro il mese di luglio 2019.

Alla approvazione dell'articolo in esame **consegue l'abrogazione del decreto legge n. 2 del 2019**, recante disposizioni aventi il medesimo contenuto delle norme in esame. Si prevede, nel contempo, che restino validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge.

La **legge n. 247 del 2012** ha riformato organicamente la disciplina della professione di avvocato, risalente alla legge professionale del 1933.

In particolare, la disciplina degli organi e delle funzioni degli ordini forensi è contenuta nel titolo III della legge n. 247, agli articoli da 24 a 39.

L'ordine forense è costituito dall'insieme degli iscritti negli albi degli avvocati ed è articolato nel Consiglio nazionale forense e negli **ordini circondariali**, definiti "enti pubblici non economici" (art. 24), soggetti alla vigilanza del Ministero della giustizia.

Gli **ordini circondariali** sono **costituiti presso ciascun tribunale**. Gli ordini circondariali, ai quali è attribuita in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'Avvocatura a livello locale (art. 25), sono articolati nei seguenti **organi**:

- § assemblea degli iscritti, costituita dagli avvocati iscritti all'albo circondariale e negli elenchi speciali: ad essa spettano, oltre che funzioni consultive, anche l'elezione dei componenti del consiglio e l'approvazione dei bilanci;
- § consiglio dell'ordine;
- § presidente;
- § segretario;
- § tesoriere;
- § collegio dei revisori.

In base all'**articolo 28** della legge del 2012 i **consigli dell'ordine circondariale** hanno un **numero di componenti** che varia in funzione del numero di avvocati iscritti (comma 1). All'ordine circondariale devono essere iscritti tutti gli avvocati aventi il principale domicilio professionale nel circondario del tribunale.

Avvocati iscritti all'ordine circondariale	Consiglieri dell'ordine
Da 0 a 100	5
Da 101 a 200	7
Da 201 a 500	9
Da 501 a 1.000	11
Da 1.001 a 2.000	15
Da 2.001 a 5.000	21
Oltre 5.000	25

La riforma demandava ad una un **regolamento** (il successivo DM 10 novembre 2014, n. 170) la disciplina delle **modalità di elezione** dei componenti del consiglio dell'ordine, fissando i seguenti **principi**:

► **elettorato attivo**: possono votare tutti gli avvocati che, il giorno antecedente al voto, risultano iscritti nell'albo, nell'elenco dei dipendenti degli enti pubblici, nell'elenco dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti. Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione;

► **elettorato passivo**: possono essere eletti tutti coloro che hanno l'elettorato attivo e che, nei 5 anni precedenti, non hanno riportato una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento. Il mandato può essere svolto al massimo due volte, ma non consecutivamente. Per ripresentare la propria candidatura, infatti, l'avvocato deve attendere che sia trascorso un numero di anni uguale a agli anni nei quali ha già svolto il mandato.

► **sistema elettorale**: con voto segreto; sistema maggioritario plurinomiale, con candidature individuali o tramite liste concorrenti e voto di preferenza; possibilità per ciascun elettore di esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere, arrotondato per difetto; possibilità di esprimere un numero maggiore di preferenze se destinate ai due generi; rispetto dell'equilibrio tra i generi con garanzia che il genere meno rappresentato ottenga almeno 1/3 dei consiglieri eletti e, in caso di sostituzione in corso di mandato, che tale rapporto sia comunque garantito; attribuzione del posto in consiglio dell'ordine a coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è eletto il più anziano per iscrizione e, in caso di parità, il più anziano d'età; subentro, in caso di morte, dimissioni, decadenza, impedimento permanente, del primo dei non eletti – nel rispetto dell'equilibrio di genere – entro 30 giorni dall'evento.

► **contenzioso**: contro i risultati delle elezioni ciascun avvocato iscritto nell'albo può proporre reclamo al CNF, entro 10 giorni dalla proclamazione; il reclamo non sospende l'insediamento del nuovo consiglio.

► **incompatibilità**: la carica di consigliere dell'ordine è incompatibile con quella di membro del CNF, del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nonché di membro di un consiglio distrettuale di disciplina. Quando l'incompatibilità è sopravvenuta, l'interessato deve optare per uno degli incarichi entro 30 giorni, pena la decadenza dal primo incarico assunto; ai consiglieri dell'ordine, durante il mandato, non possono essere conferiti incarichi giudiziari da parte dei magistrati del circondario.

Nella scorsa legislatura, sulla questione relativa alle **elezioni degli ordini forensi**, il legislatore è nuovamente intervenuto con la **legge n. 113 del 2017**. In particolare l'articolo 3 della legge n. 113 ha ridisciplinato **l'elettorato attivo e passivo**, sostanzialmente sostituendosi ai commi da 2 a 5 dell'articolo 28 della legge, che vengono abrogati dalla stessa legge del 2017.

Ai sensi dell'**articolo 3** sono stati così disciplinati i seguenti aspetti:

► **elettorato attivo**: è stata confermata la disciplina prevista dalla legge del 2012, infatti possono votare tutti gli avvocati che, il giorno antecedente il voto, risultano iscritti nell'albo, nell'elenco dei dipendenti degli enti pubblici, nell'elenco dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti. Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione (comma 2).

► **elettorato passivo**: possono essere eletti tutti coloro che hanno l'elettorato attivo e che, nei 5 anni precedenti, non hanno riportato una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento. Il **mandato può essere svolto al massimo per due volte consecutive** (comma 3). Per ripresentare la propria candidatura l'avvocato dovrà attendere che sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali ha già svolto il mandato. Ai fini del rispetto del divieto di svolgere più di due mandati consecutivi, **non si tiene conto dei mandati di durata inferiore ai due anni** (comma 4).



Proprio con riguardo all'articolo 3, della legge del 2017 e alla interpretazione di tale disposizione nella parte in cui prevede l'ineleggibilità degli avvocati che hanno già svolto due mandati consecutivi (comma 3, secondo periodo), sono intervenute le **Sezioni Unite della Cassazione con la Sentenza 19 dicembre 2018, n.32781**. La Suprema Corte - in sede di impugnazione di una pronuncia del CNF - ha ritenuto che la disposizione si intende riferita anche ai mandati espletati anche solo in parte prima della sua entrata in vigore, con la conseguenza che, a far tempo dall'entrata in vigore di detta legge (21 luglio 2017) e fin dalla sua prima applicazione in forza del comma terzo del suo articolo 17, non sono eleggibili gli avvocati che abbiano già espletato due mandati consecutivi (esclusi quelli della durata inferiore al biennio ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 3 della legge n. 113 del 2017) di componente dei Consigli dell'ordine, pure se anche solo in parte sotto il regime anteriore alle riforme di cui alle leggi 31 dicembre 2012, n. 247 e 12 luglio 2017 n. 113. Secondo la Suprema Corte la norma deve essere letta tenuto conto delle *rationes* della normativa ovverosia garantire la più ampia partecipazione degli iscritti all'esercizio delle funzioni di governo degli Ordini professionali favorendo l'avvicendamento nell'accesso agli organi di vertice evitando la 'sclerotizzazione' delle compagini potenzialmente dannosa.

Da ultimo sulla materia è intervenuto il **decreto-legge 11 gennaio 2019, n.2**, del quale, la disposizione in commento reca l'abrogazione, prevedendo, nel contempo, che restino validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge.

Il **comma 3** contiene la clausola di invarianza finanziaria, specificando che dall'attuazione dell' articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Articolo 11-sexies, commi 1 e 2**  
***(Disposizioni urgenti in materia di enti del Terzo settore)***

I **commi 1 e 2** dell'articolo in esame, introdotti al Senato, prevedono talune eccezioni ed esclusioni applicabili alle associazioni o fondazioni di diritto privato originate dalla trasformazione di **istituti pubblici di assistenza e beneficenza** (cd. "ex IPAB") e pertanto detti enti sono da considerarsi inclusi nell'ambito del Terzo Settore.

Il **comma 1** modifica l'articolo 4, comma 3, del D.Lgs. n. 112 del 2017, che ha revisionato **la disciplina in materia di impresa sociale**, con particolare riferimento alle attività di coordinamento, direzione e controllo.

Tale norma stabilisce che le società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche (di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001) non possono esercitare attività di direzione e coordinamento o detenere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il **controllo di un'impresa sociale** ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

Con le modifiche in esame viene prevista un'**eccezione a tali limitazioni**, e dunque il divieto non vale per le associazioni o fondazioni di diritto privato originate dalla trasformazione di **istituti pubblici di assistenza e beneficenza** (cd. "ex IPAB").

Con ulteriore intervento, viene modificato anche l'articolo 4, comma 2, del Codice del Terzo settore, il quale prevede l'elenco degli **enti che non ricadono nell'ambito di applicazione del Codice**.

In particolare, non sono enti del terzo settore le amministrazioni pubbliche, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile (disciplinati dall'articolo 32, comma 4 del Codice). Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente comma i corpi volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma della Valle d'Aosta.

La modifica recata esclude dall'ambito di applicazione dell'articolo 4, comma 3, del Codice del Terzo settore le associazioni o fondazioni di diritto privato originate dalla trasformazione di **istituti pubblici di assistenza e beneficenza** (cd. "ex IPAB") che **risultano** in tal modo **incluse fra gli enti del Terzo settore**.

Entrambi i predetti interventi normativi relativi agli istituti ex IPAB sono motivati dal fatto che la nomina da parte della pubblica amministrazione degli amministratori degli enti *ex* IPAB si configura come **mera designazione**, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, non configurandosi pertanto come mandato fiduciario con rappresentanza ed escludendo sempre qualsiasi forma di controllo da parte della stessa rappresentanza.

In proposito si deve richiamare la sentenza. del Consiglio di Stato ([Sent. Cons. Stato Sez. V, n. 6691/09](#)) con la quale è stato sancito il principio che la nomina dei rappresentanti di un istituto ex IPAB da parte del Sindaco ex art. 50, comma 8 del Tuel (D.Lgs. n. 267/2000) non presuppone un rapporto fiduciario come “*coincidenza di orientamento politico (o, addirittura, di opinione politica), in quanto tale relazione si deve misurare nel campo delle scelte concrete e nella adesione o meno agli indirizzi amministrativi e di gestione dell’Ente di riferimento*”. Non sussisterebbe infatti, ad esempio, potestà di revoca (cd. *spoil system*) di tali rappresentanti da parte della nuova carica di sindaco a seguito di eventuali elezioni amministrative comunali.

**Articolo 11-septies, comma 1**  
*(Modifiche all'articolo 3 della L. n.18/2009 in materia di  
composizione dell'Osservatorio sulla disabilità)*

Il **comma 1** dell'**articolo 11-septies**, introdotto in prima lettura, modifica la disciplina relativa all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, stabilendo che nella composizione dello stesso devono esservi almeno 5 esperti di comprovata esperienza nel campo della disabilità.

Il **comma 1** dell'articolo in esame, introdotto al Senato, stabilisce che gli **esperti di comprovata esperienza** nel campo della disabilità che integrano la composizione dell'[Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità](#) devono essere comunque pari a cinque.

Infatti, la normativa vigente **attualmente** prevede che l'Osservatorio sia integrato da esperti in **un numero non superiore a cinque**.

L'Osservatorio dura in carica tre anni ed è prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la medesima durata (qui il [D.P.C.M. di proroga](#) per ulteriori 3 anni a decorrere dal 22 ottobre 2016) e pertanto dovrebbe scadere il 21 ottobre 2019.

Si ricorda che il [D.I. 6 luglio 2010, n. 167](#) ne ha disciplinato l'attività come organismo consultivo e di supporto tecnico-scientifico per l'elaborazione delle politiche nazionali in materia di disabilità, presso la sede del Ministero del lavoro e delle politiche sociali a Roma. Successivamente, il Decreto MLPS del 30 novembre 2010 ([qui il contenuto del Decreto](#)) ne ha disposto la composizione in base al citato articolo 3 della legge n. 18/2009. Qui l'[ultima Relazione triennale](#) (2014-2016) che contiene, tra l'altro, un elenco delle attività realizzate e dei risultati raggiunti.

Si ricorda che la rubrica del presente articolo è stata modificata in prima lettura per includere anche l'oggetto del successivo comma 2 (v. analisi alla successiva scheda di lettura), con cui sono state disposte alcune agevolazioni per l'accesso al lavoro nel settore pubblico per i soggetti rimasti orfani a seguito dell'evento di Rigopiano.

**Articolo 11-septies, comma 2**  
*(Disposizioni in favore degli orfani di Rigopiano)*

Il **comma 2** dell'articolo in esame prevede che **siano considerati orfani**, a seguito dell'evento di Rigopiano, tutti coloro i cui genitori (o anche uno solo di essi ovvero la persona che li aveva a proprio totale o principale carico) siano deceduti, dispersi o divenuti inabili in modo permanente a qualsiasi proficuo lavoro a causa dell'evento medesimo.

*Al riguardo, appare opportuno, sotto il profilo della formulazione del testo, analogamente a quanto previsto dalla normativa generale in materia di collocamento obbligatorio (L. 68/1999, articolo 18), distinguere gli orfani dai soggetti ad essi equiparati in ragione del differente criterio, adottato dal testo, che fa riferimento alla “persona che li aveva a proprio totale o principale carico”.*

In relazione a ciò, sono riconosciute le seguenti agevolazioni per l'accesso al lavoro nel settore pubblico:

- § **attribuzione**, agli orfani di uno o entrambi i genitori, della **quota di riserva** di cui all'articolo 7, comma 2, della L. 68/1999, che disciplina le modalità delle assunzioni obbligatorie a cui sono tenuti i datori di lavoro pubblici. *Tale agevolazione, quindi, non sembrerebbe operare nei confronti dei soggetti totalmente o principalmente a carico della persona deceduta (lettera a));*
- § riconoscimento della condizione di orfano quale titolo di preferenza nella valutazione dei requisiti richiesti per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e negli enti pubblici non attuate tramite concorso (lettera b)). Agli stessi si applicano, inoltre, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, della L. 407/1998<sup>21</sup>, relativamente all'iscrizione negli elenchi al collocamento obbligatorio per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

In materia di **collocamento obbligatorio**, si ricorda che le pubbliche amministrazioni (nonché agli enti pubblici economici) sono tenute ad

---

<sup>21</sup> L'articolo 1, comma 2, della L. 407/1998 dispone che i soggetti che abbiano subito un'inabilità permanente a seguito di azioni di terrorismo e di criminalità organizzata, nonché il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi, in generale godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli.

assumere persone con disabilità nella quota d'obbligo prevista dalla normativa generale<sup>22</sup>, nonché ad osservare precisi vincoli per effettuare le assunzioni in conformità a quanto previsto dall'articolo 35 del D.Lgs. 165/2001 (in tema di procedure per le assunzioni presso le pubbliche amministrazioni).

Le persone con disabilità in età lavorativa (cioè che abbiano compiuto i 18 anni e che non abbiano raggiunto l'età pensionabile) e disoccupate possono essere assunte presso i datori di lavoro pubblici purché appartenenti a specifiche categorie (quali invalidi civili con invalidità superiore al 45%, percettori dell'assegno di invalidità; invalidi del lavoro con un riconoscimento di invalidità superiore al 33%; non vedenti - con cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi -; sordi; invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio).

Più specificamente, i soggetti con disabilità possono essere assunti nella Pubblica Amministrazione:

- tramite concorsi pubblici che devono essere espletati per i profili professionali per i quali è previsto il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e/o laurea; la persona da assumere deve essere individuata tramite concorso pubblico gestito direttamente dall'ente che deve assumere (articolo 35 del D.Lgs.165/2001);
- tramite avviamento da parte del Centro per l'impiego con chiamata numerica (per i profili per i quali è necessario il solo requisito della scuola dell'obbligo);
- tramite le convenzioni per l'inserimento lavorativo (*ex* articolo 11 della L. 68/1999<sup>23</sup>), procedendo, quindi, solo in questo caso, con chiamata nominativa.

Per le assunzioni che non richiedono il concorso le Pubbliche Amministrazioni procedono con chiamata numerica, con verifica della compatibilità dell'invalidità con le mansioni da svolgere.

Per le assunzioni per le quali è richiesta la prova selettiva (concorso pubblico) le persone disabili iscritte nelle liste speciali, hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al 50% dei posti messi a concorso (articolo 7, comma 2, della L. 68/1999). La quota d'obbligo è calcolata sulla scopertura dell'organico.

---

<sup>22</sup> l'articolo 3 della L. 68/99 prevede che i datori di lavoro, pubblici, come quelli privati, sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori invalidi nella seguente misura:

- 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
- 2 lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
- 1 lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

<sup>23</sup> Tale articolo stabilisce la possibilità di stipulare specifiche convenzioni con i Centri per l'Impiego, con le quali si prevede un programma mirante all'inserimento lavorativo della persona disabile. I datori di lavoro pubblici che vogliano adempire all'obbligo tramite la richiamata convenzione devono inoltrare la richiesta entro 60 giorni dalla trasmissione di una proposta di convenzione. La possibilità di effettuare assunzioni con chiamata nominativa è limitata al caso di stipula della convenzione.